



REGIONE DEL VENETO

MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

Articolo 6, comma 1, Direttiva 1992/43/CEE

Articolo 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	5
TITOLO II. CRITERI MINIMI UNIFORMI.....	10
TITOLO III. QUADRO NORMATIVO ESISTENTE	12
CAPO I. AMBIENTI SILVOPASTORALI E MONTANI.....	12
Sezione 1. <i>Selvicoltura e pascolo</i>	12
Sezione 2. <i>Viabilità silvo-pastorale</i>	19
Sezione 3. <i>Attività didattica ed escursionismo</i>	21
Sezione 4. <i>Prevenzione degli incendi boschivi</i>	22
CAPO II. AMBIENTI ACQUATICI	23
Sezione 1. <i>Tutela delle acque</i>	23
Sezione 2. <i>Risorse idrobiologiche e fauna ittica</i>	25
CAPO III. AMBIENTI AGRICOLI E URBANI	30
CAPO IV. TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA SELVATICA E GESTIONE VENATORIA	36
Sezione 1. <i>Tutela di alcune specie della fauna e della flora</i>	36
Sezione 2. <i>Gestione venatoria</i>	39
CAPO V. ATTIVITÀ DI CAVA	46
CAPO VI. RIFIUTI.....	48
TITOLO IV. MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI.....	49
TITOLO V. MISURE DI CONSERVAZIONE PER HABITAT.....	51
CAPO I. HABITAT FORESTALI	51
Sezione 1. <i>Misure generali</i>	51
Sezione 2. <i>Divieti</i>	54
Sezione 3. <i>Obblighi</i>	56
Sezione 4. <i>Buone prassi</i>	56
CAPO II. HABITAT APERTI E HABITAT IPOGEI	58
Sezione 1. <i>Misure generali</i>	58
Sezione 2. <i>Divieti e obblighi</i>	60
Sezione 3. <i>Buone prassi</i>	62
CAPO III. ZONE UMIDE	67
Sezione 1. <i>Misure generali</i>	67
Sezione 2. <i>Divieti</i>	67
Sezione 3. <i>Obblighi</i>	69
Sezione 4. <i>Buone prassi</i>	69
CAPO IV. AMBIENTI FLUVIALI	71
Sezione 1. <i>Misure generali</i>	71
Sezione 2. <i>Divieti</i>	71
Sezione 3. <i>Obblighi</i>	72
Sezione 4. <i>Buone prassi</i>	72
TITOLO VI. MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE.....	74
CAPO I. MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIE VEGETALI.....	74
Sezione 1. <i>Misure generali</i>	74
Sezione 2. <i>Divieti</i>	74
Sezione 3. <i>Obblighi</i>	75
Sezione 4. <i>Buone prassi</i>	76
CAPO II. MISURE DI CONSERVAZIONE PER ANFIBI E RETTILI	77
Sezione 1. <i>Misure generali</i>	77
Sezione 2. <i>Divieti e obblighi</i>	77
Sezione 3. <i>Buone prassi</i>	78
CAPO III. MISURE DI CONSERVAZIONE PER PESCI	80
Sezione 1. <i>Misure generali</i>	80
Sezione 2. <i>Divieti</i>	80
Sezione 3. <i>Obblighi</i>	81
Sezione 4. <i>Buone prassi</i>	81
CAPO IV. MISURE DI CONSERVAZIONE PER INVERTEBRATI	83

Allegato A alla DGR n. 786 del 27/05/2016

Sezione 1. Misure generali.....	83
Sezione 2. Divieti.....	83
Sezione 3. Obblighi	83
Sezione 4. Buone prassi	84
CAPO V. MISURE DI CONSERVAZIONE PER MAMMIFERI	86
CAPO VI. MISURE DI CONSERVAZIONE PER UCCELLI	88
Sezione 1. Misure generali.....	88
Sezione 2. Divieti.....	89
Sezione 3. Obblighi	90
Sezione 4. Buone prassi	93
TITOLO VII. NORME TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO	97
INDICE ANALITICO	98
ALLEGATO A. PERIMETRO DEI PIANI VIGENTI DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART. 1 E DELLE RISERVE NATURALI RISPETTO ALLA RETE NATURA 2000.....	103
ALLEGATO B. MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE	103

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione e strumenti di attuazione

1. Il presente provvedimento stabilisce le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina del Veneto, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
2. Costituiscono parte integrante del presente provvedimento gli allegati A «Perimetro dei piani vigenti di cui al comma 8 dell'articolo 1 e delle riserve naturali rispetto alla Rete Natura 2000» e B «Misure di conservazione sito-specifiche».
3. Le misure adottate a norma del presente provvedimento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II della direttiva 92/43/CEE e delle specie di uccelli dell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per la coerenza della rete Natura 2000 della regione biogeografica alpina del Veneto.
4. Gli habitat e le specie di cui al comma 3 sono quelli che risultano presenti in misura significativa, sulla base dei formulari standard Natura 2000, nei siti di importanza comunitaria (SIC) della regione biogeografica alpina del Veneto elencati nella decisione di esecuzione della Commissione n. 2370 del 2015¹.
5. Agli habitat di cui al comma 4 si aggiungono quelli riportati nella carta degli habitat delle rete Natura 2000, approvata con successive deliberazioni della Giunta regionale e reperibile sul portale <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/rete-natura-2000-download>.
6. Il presente provvedimento recepisce ed integra le misure minime uniformi stabilite dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e si applica alle ZSC.
7. Il quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 approvato con la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2015, n. 683, contribuisce ad individuare le priorità di conservazione e gli strumenti di finanziamento idonei per la realizzazione delle misure di conservazione.
8. I piani di seguito elencati sono strumenti per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3²:
 - a) piani predisposti dagli Enti parco ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - b) piani ambientali di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 1984, n. 40;
 - c) piani di riassetto e di riordino forestale di cui all'articolo 23, comma 1 e 2, della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, eventualmente coordinati dai piani forestali di indirizzo territoriale previsti dall'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5.
9. I piani di cui al comma precedente:
 - a) recepiscono e, laddove necessario, integrano, le misure del presente regolamento;
 - b) all'atto del recepimento di cui al punto precedente, si qualificano come piani di gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24;
 - c) perimetrano, eventualmente coadiuvati da studi e ricerche condotti a scale spaziali e temporali idonee a singole specie o gruppi di specie, ovvero riguardanti più ZSC,

¹ Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, le regioni, in collaborazione con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC.

² Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni adottano le relative misure di conservazione, provvedendo altresì a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

recepimento i risultati, gli ambiti di conservazione, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera a).

10. La perimetrazione degli ambiti di conservazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), può avvenire anche ad opera della Giunta regionale.
11. I prodotti cartografici dei piani di cui al comma 8, dei monitoraggi di cui all'art. 7, nonché il perimetro degli ambiti di conservazione dovranno essere realizzati con sistemi informativi territoriali, dotati di appropriati standard di metadati, e resi disponibili al pubblico.
12. L'allegato A costituisce supporto per conoscere come la superficie dei piani di cui al comma 8 e delle riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge n. 394 del 1991 si distribuisce nella rete Natura 2000³.
13. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2012, la Giunta regionale individua gli enti incaricati della gestione dei siti della rete Natura 2000, specificandone le rispettive funzioni⁴.
14. Le misure di conservazione si potranno applicare, per quanto compatibile, anche alle specie di interesse comunitario delle quali la Giunta regionale dovesse accertare, mediante apposito provvedimento, la presenza significativa successivamente alla data di emanazione del presente provvedimento.
15. Come ribadito dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le misure del presente provvedimento, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.

Art. 2 - Definizioni generali

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente provvedimento si intendono per:
 - a) ambito di conservazione: porzione di territorio, con forma, dimensione e frammentazione variabili in ragione dei caratteri dell'habitat, delle esigenze ecologiche delle specie, delle minacce cui queste sono sottoposte e in coerenza con gli obiettivi di conservazione, nella quale si applicano le misure di conservazione;
 - b) divieto ed obbligo: misura regolamentare che acquisisce efficacia cogente nei confronti dei piani, programmi, progetti e attività;
 - c) buona prassi: misura di conservazione coerente con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottata volontariamente e finalizzata a promuovere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 3 - Criteri minimi uniformi

1. Il Titolo II raccoglie i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione, previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007.

Art. 4 - Quadro normativo esistente

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di

³ La superficie totale dei SIC della regione biogeografica alpina del Veneto è di circa 234.904 ettari. Sulla base di uno studio svolto dal gruppo di lavoro, è emerso che, di questa superficie, il 75% è già coperto da piani di riassetto o di riordino forestale; il 13% è coperto da parchi nazionali ed il 7% è coperto da parchi regionali. La quasi totalità (oltre 95%) della superficie del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi interna a SIC è coperta da piani forestali, mentre, per quanto riguarda i due parchi regionali, questa quota è di circa il 50%. Ne consegue che appare condivisibile, sotto il profilo tecnico, la scelta di appoggiarsi, per gli aspetti amministrativi, regolamentari, gestionali e di controllo che riguardano questo provvedimento, ai piani forestali, redatti con forme e con risorse opportunamente integrate ai sensi degli obiettivi della Direttiva Habitat e dei fondi di finanziamento ad essi destinati.

⁴ Vedi nota 2.

aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.

2. Il Titolo III raccoglie una selezione delle principali vigenti disposizioni legislative di cui al comma 1, raggruppandole per i seguenti ambiti di applicazione.

a) Ambienti silvopastorali e montani:

- i) selvicoltura e pascolo: legge regionale n. 52 del 1978, decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2013, n. 1319, prescrizioni di massima e polizia forestale, approvate con deliberazione del Consiglio 18 dicembre 1980, n. 83, e successivamente modificate con deliberazione del Consiglio 6 marzo 1986, n. 88, e deliberazione del Consiglio 23 ottobre 2003, n. 51;
- ii) viabilità silvo-pastorale: legge regionale 31 marzo 1992, n. 14;
- iii) attività didattica ed escursionismo: legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;
- iv) prevenzione degli incendi boschivi: legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6.

b) Ambienti acquatici:

- i) acque idonee alla vita dei pesci: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- ii) protezione delle acque sotterranee: decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30;
- iii) inquinamento provocato da sostanze pericolose: decreto legislativo n. 152 del 2006;
- iv) utilizzo ed arginamento delle acque: regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, decreto legislativo 152 del 2006;
- v) mantenimento condizioni idromorfologiche: decreto legislativo n. 152 del 2006, deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2006, n. 138;
- vi) aree di pertinenza dei corpi idrici: decreto legislativo 152 del 2006;
- vii) risorse idrobiologiche e della fauna ittica: legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

c) Ambienti agricoli e urbani:

- i) acque reflue urbane: decreto legislativo n. 152 del 2006;
- ii) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495;
- iii) utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue: decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2006, deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 2006;
- iv) condizionalità in agricoltura: regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 612;
- v) mantenimento di superfici agricole: decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, n. 6513, decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 2015, n. 1420, deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2015, n. 835;
- vi) prodotti fitosanitari: decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

d) Tutela della fauna e flora selvatiche e gestione venatoria:

- i) tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora: legge regionale 15 novembre 1974, n. 53;
- ii) gestione venatoria: legge 11 febbraio 1992, n. 157, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
- iii) conduzione di cani: ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013.

e) Attività di cava e rifiuti:

- i) aree di potenziale escavazione e tutela dell'agricoltura: legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;
- ii) escavazione di materiali litoidi lungo gli alvei dei fiumi: legge regionale 9 agosto 1988,

n. 41;

iii) ricomposizione ambientale: legge regionale n. 44 del 1982;

iv) autorizzazione e concessione: legge regionale n. 44 del 1982;

v) interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse: legge regionale n. 44 del 1982.

f) Rifiuti:

i) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

ii) abbandono di rifiuti: decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Le norme riportate nel Titolo III o gli strumenti di regolamentazione e pianificazione da esse individuati, laddove non in contrasto con le misure di conservazione, concorrono al perseguimento degli obiettivi enunciati al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Titolo III ha un intento compilativo e non possiede efficacia normativa ed in caso di contrasto tra le norme ivi raccolte e le norme anteriori prevalgono quest'ultime.
5. Le autorità e gli enti competenti all'esecuzione delle norme inventariate nel Titolo III sono quelli stabiliti dalle norme vigenti.
6. Le norme emanate dagli enti gestori delle aree protette e quelle attuative degli strumenti urbanistici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, qualora coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, anche laddove non espressamente richiamate dal presente provvedimento, rientrano nel quadro normativo del Titolo III.

Art. 5 - Misure di conservazione

1. I Titoli IV, V e VI raccolgono le misure di conservazione e le distinguono in:
 - a) generali;
 - b) habitat;
 - c) specie.
2. I contenuti degli articoli ricompresi nelle misure di conservazione di cui al comma 1, lettera a) si applicano alle superfici in cui ricadono più habitat e gli ambiti di conservazione di più specie e ne definiscono il carattere di divieti, obblighi o buone prassi.
3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, lettere b) e c) del comma 1 si distinguono in: divieti, obblighi e buone prassi.

Art. 6 - Misure di conservazione sito-specifiche

1. L'allegato B, organizzato in schede, riporta, per ciascun sito d'importanza comunitaria (SIC), ovvero per ciascuna ZSC, della regione biogeografica alpina, le seguenti informazioni:
 - a) codice del sito;
 - b) denominazione del sito;
 - c) codice della specie o dell'habitat;
 - d) nome della specie o dell'habitat;
 - e) priorità ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
 - f) priorità ai sensi del PAF;
 - g) tipologia di specie;
 - h) valutazione del sito;
 - i) misure di conservazione suddivise in divieti, obblighi, buone prassi.
2. Le misure di conservazione sito-specifiche fanno riferimento a quelle riportate nel presente provvedimento e possono essere aggiornate o integrate sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'articolo 7 e dei piani di gestione dei siti Natura 2000 di cui all'articolo 1, comma 8.

Art. 7 - Monitoraggio

1. Il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario comprende:
 - a) la costituzione di un supporto per le valutazioni degli impatti di piani e progetti che potrebbero avere effetti negativi sulle specie, sugli habitat e sulla rete Natura 2000;
 - b) la valutazione sull'efficacia delle misure di conservazione dei siti della rete Natura 2000

nonché delle altre disposizioni della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

- c) la valutazione del contributo delle direttive ad una più ampia politica di conservazione della biodiversità;
 - d) l'orientamento per l'identificazione delle priorità nella politica della conservazione;
 - e) l'identificazione delle priorità per ulteriori monitoraggi;
 - f) il supporto per la valutazione sull'uso corretto degli schemi delle deroghe previsti dall'articolo 12 della direttiva 92/43/CEE.
2. La Regione del Veneto ha approvato, in tema di monitoraggio, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, che costituiscono, con le successive modificazioni e aggiornamenti, la disciplina per il monitoraggio della rete Natura 2000, anche ai fini e agli effetti del presente provvedimento:
- a) deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2006, n. 4426 «Approvazione e avvio programma per il monitoraggio dello stato di conservazione della flora e della fauna vertebrata della rete Natura 2000»;
 - b) deliberazione della Giunta regionale del 17 aprile 2007, n. 1066 «Specifiche tecniche per la predisposizione di una banca dati per l'aggiornamento e per la conservazione dell'evoluzione storica degli aggiornamenti medesimi attraverso la compilazione di appositi metadati»;
 - c) deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2009, n. 2817 «Approvazione di un progetto per il monitoraggio degli habitat e degli habitat di specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto».
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale hanno pubblicato nel gennaio 2014 le «Linee guida per le Regioni e Province Autonome in materia di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario», come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
4. Le linee guida di cui al comma 3 contengono indicazioni per l'impostazione di sistemi e programmi di monitoraggio regionali, in grado di produrre dati quanto più standardizzati e idonei per la compilazione dei futuri rapporti ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE.

Art. 8 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle misure contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni amministrative e penali conformemente alle normative in vigore⁵.

Art. 9 - Modifiche alle misure di conservazione

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, eventuali modifiche alle misure di conservazione, che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, sono adottate dalla Giunta regionale e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

⁵ Si vedano, ad esempio, le violazioni alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, che, per diverse fattispecie, possono essere ricondotte a quelle relative a violazioni dei divieti stabiliti dal presente provvedimento.

TITOLO II. CRITERI MINIMI UNIFORMI

Art. 10 - Divieti e obblighi

1. La bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, è vietata sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - a) superfici a seminativo, ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);
 - b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
2. Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
3. Sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, è obbligatorio garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dai piani di gestione dei siti Natura 2000 di cui al comma 9 dell'articolo 1. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.
4. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.
5. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 marzo 2002;
 - d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
 - f) sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.
6. Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:
 - a) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
 - b) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
 - c) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
 - d) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni

- a risaia;
- e) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006;
 - f) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di *maerl*, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006;
 - g) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

TITOLO III. QUADRO NORMATIVO ESISTENTE

CAPO I. Ambienti silvopastorali e montani

Sezione 1. Selvicoltura e pascolo

Art. 11 - Definizione di superficie boscata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 227 del 2001, sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
 - c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 227 del 2001, per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001 e dell'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3:
 - a) si considerano bosco: i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 2 (ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi);
 - b) le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
 - c) sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate.
4. L'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2013 dispone che la Giunta Regionale stabilisca le modalità di individuazione dei territori a bosco. Tali disposizioni sono state adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1319 del 2013 che definisce le modalità tecniche di individuazione del bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse nonché le procedure amministrative da adottare per determinare il carattere di non boscosità delle superfici forestali escluse dalla definizione di bosco.
5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8 quater, della legge regionale n. 52 del 1978, i piani di gestione dei siti Natura 2000 e gli strumenti di pianificazione forestale che riguardano superfici interne ai siti Natura 2000 possono individuare valori parametrici di maggiore tutela rispetto alle

soglie di cui al comma 5⁶.

6. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 52 del 1978, la definizione di bosco si applica anche ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 22 del 2004, che, in quanto tali, sono beni paesaggistici tutelati per legge.

Art. 12 - Taglio culturale

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a), delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, il taglio culturale rientra nell'attività silvana ed è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità, e tutelando l'assetto idrogeologico.
2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 10 bis, della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al medesimo articolo sono da considerarsi tagli culturali ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 13 - Riduzione di superficie boscata

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 52 del 1978, qualsiasi riduzione della superficie boscata è vietata salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:
 - a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie⁷;
 - b) miglioramento culturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;
 - c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento culturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.
2. Ai sensi dell'articolo 15, commi 3, 6 e 6 bis, della legge regionale n. 52 del 1978:
 - a) per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonché per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero culturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa in deroga all'adozione delle misure compensative di cui al comma 1;
 - b) il rilascio dell'autorizzazione alla riduzione di superficie boscata è subordinato al versamento di un deposito, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi;
 - c) le garanzie previste alla lettera precedente non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati.

Art. 14 - Costruzioni edilizie nei boschi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 52 del 1978, sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

Art. 15 - Estensione della validità delle prescrizioni di massima e polizia forestale a tutti i boschi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 52 del 1978, anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e polizia forestale.

⁶ Questa prerogativa si deve estendere anche alle formazioni forestali di origine artificiale realizzate in base al regolamento CE n. 1257 del 1999 ed in base ai relativi regolamenti precedenti, come disposto dall'articolo 14, comma 8 quater, della legge regionale n. 52 del 1978.

⁷ Questa norma, come del resto implicitamente sottolineato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4808 del 30 dicembre 1997, per effetto delle dinamiche avvenute nel paesaggio agro-silvo-pastorale del territorio alpino dalla seconda metà del secolo scorso, è da ritenere di secondaria rilevanza ai fini della conservazione. In linea generale, inoltre, è improbabile che un bosco di recente impianto possa assolvere alle funzioni e possedere gli stessi caratteri dell'habitat della superficie boscata persa, a meno che questa non fosse essa stessa di recente impianto.

Art. 16 - Attacchi da parassiti e virus

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 52 del 1978 e dell'articolo 29 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, ai proprietari di boschi attaccati da parassiti e virus è fatto obbligo di informare l'amministrazione forestale regionale, prendendo le conseguenti iniziative per prevenirne la diffusione, attuando gli interventi ritenuti necessari dall'autorità forestale competente e permettendo l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalla stessa autorità.

Art. 17 - Piano di riassetto e di riordino forestale

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 52 del 1978:
 - a) tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato;
 - b) i Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui alla lettera precedente;
 - c) i piani di riassetto e di riordino sostituiscono le prescrizioni di massima e polizia forestale;
 - d) le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio e del relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dall'autorità forestale competente per il territorio. Tale disposizione non si applica alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 metri cubi lordi di legname nei boschi d'altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta procedure semplificate.

Art. 18 - Disciplinare tecnico-economico dei pascoli montani

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 52 del 1978, i pascoli montani dei Comuni, degli Enti e Comunioni familiari, devono essere utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico-economico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale^{8,9}.

Art. 19 - Conversioni di fustaie e di cedui

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001, è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Ai sensi dell'articolo 1 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, è vietata, senza autorizzazione, la conversione di boschi di alto fusto in cedui e di cedui composti in cedui semplici, ad eccezione dei castagneti¹⁰.

Art. 20 - Materiale forestale di moltiplicazione

1. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 14 maggio 2015, n. 791, i materiali di base regionali per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono costituiti da 160 popolamenti regionali e otto popolamenti, già iscritti nel libro nazionale dei boschi da seme, e descritti negli elaborati relativi alla revisione del libro regionale dei boschi da seme, depositati presso la competente struttura regionale¹¹.

⁸ L'articolo 10, comma 7, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, delega tali compiti alle Unioni Montane, fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dal presente articolo.

⁹ Con la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, la Regione mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali.

¹⁰ Con deliberazione della Giunta regionale del 24 dicembre 2012, n. 2734, sono state dettate le linee guida per l'individuazione degli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

¹¹ Con deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 2015 è stato approvato l'Elenco regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione.

Art. 21 - Divieto di taglio a raso

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001 è vietato il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile. Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.
3. L'articolo 34 delle prescrizioni di massima e polizia forestale vieta il taglio a raso, ad eccezione:
 - a) delle fustaie di specie a rapido accrescimento;
 - b) dei boschi in particolari situazioni fitopatologiche, di rinnovazione e comunque per comprovate ragioni tecniche.

Art. 22 - Epoca di esecuzione dei tagli nei cedui (art. 5 prescrizioni di massima e polizia forestale)

1. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue:
 - a) per le province di Treviso e Verona:
 - i) fino ai 700 m di altitudine dal 1° ottobre al 15 marzo;
 - ii) sopra i 700 m di altitudine dal 1° ottobre al 1° aprile;
 - b) per la provincia di Vicenza:
 - i) fino ai 700 m di altitudine dal 1° ottobre al 15 marzo;
 - ii) sopra i 700 m di altitudine dal 1° ottobre al 15 aprile;
 - c) per la provincia di Belluno:
 - i) fino ai 1000 m di altitudine dal 1° ottobre al 15 aprile;
 - ii) sopra i 1000 m di altitudine dal 15 settembre al 30 aprile.
2. Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l'autorità forestale competente per territorio può variare detti periodi.
3. I tagli di conversione dei cedui in alto fusto sono permessi in qualsiasi stagione.

Art. 23 - Modalità di gestione dei cedui (artt. 41, 43, 44, 45, 49, 50 prescrizioni di massima e polizia forestale)

1. Salvo quanto diversamente previsto dai piani di riassetto e di riordino forestale valgono le prescrizioni di cui ai commi seguenti.
2. È obbligatorio il rilascio di almeno 100 matricine per ettaro nei cedui, ad eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 30. Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza però per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco. Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo. Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'autorità forestale competente per territorio può imporre il rinvio del taglio delle matricine ad un turno successivo. Le matricine cadenti al taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.
3. Nei boschi di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine, il proprietario è però tenuto a rinnovare le ceppaie morte ed esauste nella stagione adatta, successiva al taglio, mediante semina o piantagione anche con specie diverse secondo le modalità stabilite dall'autorità forestale competente per territorio.
4. Nei cedui composti è obbligatorio riservare un numero di matricine non inferiore a 140 per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multipla del turno.
5. Nei boschi cedui puri il turno dei tagli, non può essere inferiore:
 - a) per il faggio ad anni 20;
 - b) per le querce, carpino e betulla ad anni 15;
 - c) per il castagno ad anni 12;
 - d) per l'ontano, nocciolo, robinia, pioppo e salice ad anni 6.
6. Per i cedui di faggio si dovranno conservare tutti i polloni aventi alla base fino a 3 cm di

diametro (ale o tirasocchi). Ogni decisione in deroga alle prescrizioni sopracitate è demandata all'autorità forestale competente per territorio.

7. Nei boschi cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti dal comma precedente per la specie predominante.
8. Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui è obbligatoria la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi, nonché dei polloni intristiti.

Art. 24 - Gestione delle fustaie

1. Salvo quanto diversamente previsto dai piani di riassetto e di riordino forestale valgono le prescrizioni di cui ai seguenti commi.
2. In applicazione dell'articolo 36 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, nelle fustaie disetanee e in quelle irregolari vige l'obbligo di un periodo di curazione non inferiore ad anni 12 e non superiore ad anni 30. L'utilizzazione comunque dovrà basarsi su criteri essenzialmente culturali sì da raggiungere in progressione, provvigioni, dopo il taglio, non inferiori a 180 metri cubi per ettaro; il tasso di utilizzazione non deve essere superiore al 25%.
3. In applicazione degli articoli 37 e 38 delle prescrizioni di massima e polizia forestale nelle fustaie coetanee:
 - a) è obbligatorio compiere i tagli di ripulitura e di sfollo non prima del decimo anno e non dopo il 25° anno dell'età del bosco e compierli in modo che le chiome delle piante che rimangono a dotazione del bosco restino a contatto fra loro;
 - b) è obbligatorio eseguire i diradamenti non prima che il bosco abbia raggiunto l'età di anni 30. L'utilizzazione dovrà interessare le piante dominate, le piante danneggiate o in condizioni in evidente deperimento, in modo comunque da evitare vuoti nella copertura delle chiome. Modalità diverse di utilizzazione potranno essere eseguite solo su particolare autorizzazione. L'intervallo di tempo tra un taglio di diradamento e quello immediatamente successivo non può essere inferiore ad anni 10. I tagli definitivi di sementazione e di sgombero dovranno essere praticati quando le caratteristiche strutturali del soprassuolo e del suolo sono tali da promuovere la rinnovazione e lo sviluppo delle stesse, secondo le modalità dettate dall'autorità forestale competente per territorio.

Art. 25 - Boschi in situazioni speciali

1. In applicazione dell'articolo 7 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, nei boschi che assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, individuati come tagli ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 52 del 1978¹² e in quelli situati al limite della vegetazione arborea, sulle cime o crinali, può praticarsi soltanto il taglio saltuario per una larghezza di 200 metri misurati secondo la pendenza a partire dal margine superiore del bosco.

Art. 26 - Prescrizioni per i boschi soggetti a piano di riordino forestale

1. La deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 1997, n. 4808, con successive integrazioni, detta prescrizioni culturali generali e speciali.
2. Tra le prescrizioni standard generali di cui al comma precedente figura, fatte salve circostanze speciali ed eccezionali, stabilite dall'autorità forestale competente, una diversa epoca di esecuzione del taglio nei boschi cedui rispetto a quella di cui all'articolo 22:
 - a) per le provincie di Treviso e Verona: fino ai 700 metri di altitudine dal 1° ottobre al 31 marzo; sopra i 700 metri di altitudine dal 1° ottobre al 15 aprile;
 - b) per la provincia di Vicenza: fino ai 700 metri di altitudine dal 1° ottobre al 31 marzo; sopra i 700 metri di altitudine dal 15 settembre al 30 aprile;
 - c) per la provincia di Belluno: fino ai 700 m di altitudine dal 15 settembre al 15 aprile; sopra i 700 metri di altitudine dal 15 settembre al 30 aprile.

¹² Sono stati individuati 17 boschi, con specifici atti amministrativi, localizzati nei comuni di Affi, Garda, Negrar, Bosco Chiesanuova, Recoaro Terme, Arsiero, Tonezza del Cimone, Lastevasse, Valdastico (Fraz. Forni), Laghi, Posina, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, San Nazario, Valstagna, Cismon del Grappa e Vittorio Veneto.

3. Le prescrizioni standard speciali riguardano la gestione di alcuni tipi forestali e sono riportate alle pagine 25 e 26 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 4808 del 1997, con successive integrazioni.

Art. 27 - Gestione del pascolo

1. In applicazione dell'articolo 20 delle prescrizioni di massima e polizia forestale è vietato:
 - a) il pascolo del bestiame ovino e suino nei boschi cedui prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di metri 2, quello del bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di metri 4;
 - a) il pascolo degli animali ovini e suini nelle fustaie coetanee prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di metri 3 e quello degli animali bovini ed equini di metri 4;
 - b) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi e deperienti, il pascolo è comunque vietato sino a che gli stessi non si siano definitivamente affermati, ricostituiti e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame, a giudizio dell'autorità forestale competente per territorio;
 - c) per particolari esigenze di carattere selvicolturale il pascolo nei boschi può essere vietato o limitato dall'autorità forestale competente per territorio.
2. In applicazione dell'articolo 22 delle prescrizioni di massima e polizia forestale:
 - a) il pascolo delle capre è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive;
 - b) su conforme proposta dell'autorità forestale competente per territorio, il pascolo delle capre può essere eccezionalmente autorizzato dalla medesima¹³, esclusi in ogni caso i boschi che assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 52 del 1978 ed i boschi in rinnovazione;
 - c) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite;
 - d) colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali deve ottenere la licenza dal sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e la indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

Art. 28 - Autorizzazioni di taglio

1. In applicazione dell'articolo 23, commi 4 e 5, della legge regionale n. 52 del 1978 e degli articoli 33 e 40 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, nelle fustaie pianificate:
 - a) le utilizzazioni di entità inferiori ai 100 metri cubi sono subordinate alla compilazione di un'apposita dichiarazione di taglio per il quale vige la disposizione del silenzio-assenso. L'autorità forestale può eventualmente, entro il termine di sessanta giorni, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conservazione del bosco, consentire, limitare o vietare il taglio, prescrivendo le modalità di intervento;
 - b) le utilizzazioni di entità superiori ai 100 metri cubi sono subordinate alla predisposizione di un progetto di taglio redatto da un tecnico qualificato libero professionista o direttamente dall'autorità forestale competente per territorio nel caso di proprietà pubbliche. L'utilizzazione può essere eseguita solo a seguito della approvazione del progetto di taglio da parte dell'autorità forestale. Sulla base delle particolari caratteristiche selvicolturali dei boschi degradati e dei boschi d'alta quota, comprese le mughete, per consentire modalità di taglio diverse da quelle previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, l'autorità forestale competente può richiedere la predisposizione di un progetto speciale di taglio redatto da un tecnico qualificato da approvarsi da parte dall'autorità forestale stessa.

¹³ Il pascolo delle capre può servire, in alcuni casi, per contenere l'invasività di arbusti nelle formazioni di prateria calcarea in via di abbandono. Si veda da esempio: Dolek, M., & Geyer, A. (2002). Conserving biodiversity on calcareous grasslands in the Franconian Jura by grazing: a comprehensive approach. *Biological Conservation*, 104(3), 351-360.

2. In applicazione dell'articolo 40, commi 1 e 2, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale nei cedui pianificati:
 - a) le utilizzazioni di entità inferiori ai 2,5 ha sono subordinate alla compilazione di un'apposita dichiarazione di taglio, per la quale vige la disposizione del silenzio-assenso. L'autorità forestale può eventualmente, entro il termine di 60 giorni, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conservazione del bosco, consentire, limitare o vietare il taglio, prescrivendo le modalità di intervento. Trascorso il periodo di 60 giorni, dalla data di protocollo della dichiarazione, senza che siano state dettate da parte dell'autorità forestale competente le proprie determinazioni, il taglio può essere eseguito con le modalità dichiarate;
 - b) le utilizzazioni di entità superiori ai 2,5 ha sono subordinate alla predisposizione di un progetto di taglio redatto da un tecnico qualificato libero professionista o direttamente dall'autorità forestale competente per territorio nel caso di proprietà pubbliche. L'utilizzazione può essere eseguita solo a seguito della approvazione del progetto di taglio dall'autorità forestale. Sulla base delle particolari caratteristiche selvicolturali dei cedui degradati, dei cedui invecchiati o in particolare condizioni ambientali l'autorità forestale può richiedere la predisposizione di un progetto speciale di taglio redatto da un tecnico qualificato da approvarsi da parte dell'autorità medesima.
3. Nel caso in cui i boschi, fustaie e cedui, non siano soggetti a nessun piano di gestione forestale, il progetto di taglio, normale o speciale, è preceduto da un'apposita richiesta di taglio redatta dal proprietario e trasmessa all'autorità forestale competente per territorio.

Art. 29 - Trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura, dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione, mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati

1. Ai sensi dell'articolo 52 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, costituiscono mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati¹⁴ e, per effetto dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 52 del 1978, di tutti i boschi, gli interventi a seguito dei quali i suddetti terreni vengono permanentemente sottratti alla loro attuale destinazione, fatta eccezione per le opere a servizio delle attività agro-silvo-pastorali.
2. Ai sensi dell'articolo 53 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione o quella che comunque comporti mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati, è subordinato all'autorizzazione dell'autorità forestale competente.
3. Ai sensi dell'articolo 54 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico, la realizzazione di opere al servizio delle colture agro-silvo-pastorali è disciplinata in base all'articolo 20 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 52 del 1978.

Art. 30 - Esbosco

1. In applicazione degli articoli 10 e 11 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, salvo quanto diversamente previsto dai piani di riassetto e di riordino forestale o dal progetto di taglio:
 - a) i prodotti del taglio e i prodotti forestali devono essere allestiti e sgomberati dai boschi il più prontamente possibile ed in modo da non danneggiare il soprassuolo, il novellame e la rinnovazione esistente;
 - b) l'esbosco dei prodotti deve avvenire utilizzando la rete viaria esistente: strade, sentieri, mulattiere o, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione, e comunque al di fuori delle normali vie di smacchio;
 - c) l'apertura o l'allargamento di strade, sentieri o mulattiere, di condotti, canali e per l'installazione di impianti a fune è subordinata al rilascio di autorizzazione.

¹⁴ Vincolo idrogeologico.

Art. 31 - Sradicamento di piante, taglio di arbusti e asportazione del terriccio

1. In applicazione dell'articolo 2 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, piante e ceppaie non possono essere sradicate senza autorizzazione dell'autorità forestale competente, fatta eccezione per i pioppeti.
2. In applicazione dell'articolo 16 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale è vietato il taglio di qualsiasi specie di arbusti senza autorizzazione dell'autorità forestale competente.
3. In applicazione dell'articolo 15 delle prescrizioni di massima e polizia forestale l'asportazione di terriccio è sempre vietata.

Sezione 2. Viabilità silvo-pastorale

Art. 32 - Definizione di strade silvo-pastorali

1. In applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1992:
 - a) sono definite strade silvo-pastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive;
 - b) sono escluse dalla definizione di cui sopra le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni;
 - c) sono assimilate alle strade silvo-pastorali:
 - i) le piste forestali;
 - ii) le piste di esbosco;
 - iii) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
 - iv) i sentieri e le mulattiere;
 - v) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
 - vi) i prati, i prati pascoli e i boschi.

Art. 33 - Elenco delle strade silvo-pastorali

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 14 del 1992 le Unioni montane e le Province individuano, per i territori di propria competenza e con le procedure del medesimo articolo, l'elenco delle strade silvo-pastorali soggette alla disciplina della legge regionale medesima.

Art. 34 - Divieto di circolazione

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 14 del 1992, è vietata la circolazione dei veicoli a motore nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate. È fatta eccezione per:
 - a) mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali;
 - b) mezzi di vigilanza e antincendio;
 - c) mezzi di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - d) mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;
 - e) mezzi di chi debba transitare per motivi professionali.
2. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.
3. In applicazione dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 14 del 1992, i regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore, ivi comprese le motoslitte, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l'intera proprietà regoliera.
4. In applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 1992, il divieto di circolazione non si applica ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti di contrassegno.

5. In applicazione dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 14 del 1992 nelle aree assimilate alle strade silvo-pastorali possono essere disposte limitazioni alla circolazione dei velocipedi con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.

Art. 35 - Segnali di divieto

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 14 del 1992, il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

Art. 36 - Percorsi ciclo-escursionistici

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 14 del 1992:
 - a) gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione dei tracciati delle piste da sci e dei tracciati degli impianti di risalita, specifici percorsi ciclo-escursionistici;
 - b) i percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

Art. 37 - Circolazione delle motoslitte

1. In applicazione dell'articolo 4 ter della legge regionale n. 14 del 1992:
 - a) fuori dai casi e per gli impieghi di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, la circolazione di motoslitte è consentita solo in percorsi specifici individuati dalle Unioni montane competenti per territorio. Tali percorsi devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all'utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell'ambiente;
 - b) i possessori di motoslitte transitano nei percorsi di cui alla lettera precedente previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali.

Art. 38 - Attività ricreative

1. In applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 1992:
 - a) le amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sport fuoristrada;
 - b) le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle amministrazioni comunali previo parere favorevole dell'autorità forestale competente per territorio.

Art. 39 - Piano della viabilità silvo-pastorale

1. In applicazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1992:
 - a) le Province e le Unioni montane redigono il «Piano della viabilità silvo-pastorale» vincolante per i medesimi territori e avente validità di 10 anni;
 - b) possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione forestale regionale;
 - c) è consentita la realizzazione di strade per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi;
 - d) i progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli interventi.

Sezione 3. Attività didattica ed escursionismo

Art. 40 - Turismo di montagna

1. Ai sensi dell'articolo 48 bis della legge regionale n. 11 del 2013:

- a) la Regione sostiene il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell'alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell'ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna;
- b) le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle Unioni montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano ai comuni;
- c) la Giunta regionale, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle Unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali;
- d) la Regione del Veneto individua nel CAI il principale soggetto di riferimento per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano. A tal fine la Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione al CAI Veneto di contributi annui, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili, finalizzati in particolare a:
 - i) incrementare la conoscenza presso la popolazione del Bene Dolomiti Unesco e delle attività svolte dall'uomo in alta montagna;
 - ii) realizzare presso le Sezioni CAI corsi di formazione e di introduzione all'alpinismo, scialpinismo, escursionismo, speleologia, *canyoning*;
 - iii) realizzare corsi di aggiornamento tecnico didattico per istruttori di alpinismo, anche attivando iniziative di studio delle tecniche e dei materiali collegati all'alpinismo e scialpinismo e dei problemi fisiopatologici riguardanti l'interazione dell'uomo con l'ambiente montano;
 - iv) promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio socio-culturale, ambientale, storico ed artistico della montagna e delle sue comunità, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, mostre, rassegne ed altre manifestazioni ed eventi culturali;
 - v) favorire la diffusione della cultura alpina e della montagna veneta negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - vi) organizzare corsi giovanili di formazione per una corretta e sicura frequentazione dell'ambiente montano;
 - vii) sostenere l'attività di studio, formazione, divulgazione e aggiornamento svolta presso il Centro di Formazione per la Montagna "Bruno Crepaz" al Passo Pordoi di proprietà del Club Alpino Italiano;
- e) la Giunta regionale, d'intesa con il CAI Veneto ed il Collegio Veneto delle Guide alpine,

istituisce e stabilisce i criteri per la redazione e la tenuta dell'elenco regionale dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate, dei bivacchi fissi alpini e dei bivacchi-casere.

Sezione 4. Prevenzione degli incendi boschivi

Art. 41 - Piano antincendio boschivo

1. Ai sensi della legge regionale n. 6 del 1992:

- a) la Regione Veneto, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, favorisce la protezione e conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea, disciplinando gli interventi di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- b) la Giunta regionale, avvalendosi del personale del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il Corpo dei Vigili del fuoco e sentite le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve e dell'Azienda Veneta per l'Innovazione del settore primario, predispone il Piano regionale antincendi boschivi, che viene approvato dal Consiglio regionale;
- c) la struttura regionale competente stabilisce i periodi di maggiore pericolosità d'incendio, informandone gli enti ed uffici interessati;
- d) nei suddetti periodi sono vietati in tutti i terreni boscati, cespugli e vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio, a tale fine si applicano le prescrizioni di massima e polizia forestale;
- e) le zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio e devono mantenere, in linea di massima, il preesistente tipo di bosco;
- f) è vietato il pascolo fino alla completa rinnovazione del bosco.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, nonché della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, articolo 56, in materia di combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali.

CAPO II. Ambienti acquatici

Sezione 1. Tutela delle acque

Art. 42 - Acque idonee alla vita dei pesci

1. In applicazione dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Regione del Veneto effettua la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:
 - a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, parchi e riserve naturali regionali;
 - b) i laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);
 - c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della legge n. 157 del 1992;
 - d) le acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Art. 43 - Acque sotterranee

1. Al fine di prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le regioni assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 116 del medesimo decreto legislativo comprenda:
 - a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non considerate pericolose e di altri inquinanti non pericolosi, al fine di evitare un deterioramento ed una significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle acque sotterranee. Nell'individuazione delle misure si tiene conto delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche disponibili.

Art. 44 - Inquinamento con sostanze pericolose

1. Ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose, i corpi idrici significativi devono essere conformi agli standard di qualità riportati alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza.
2. Le misure di controllo per gli scarichi in fonti puntuali sono previste e disciplinate nell'ambito del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed in particolare nella sua parte terza, sezione II, titoli III e IV.
3. Nelle superfici agricole che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme n. 3 per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 612 del 2015, è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee ed è fatto obbligo rispettare le misure di prevenzione della percolazione nel suolo stabilite delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1979, nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità.

Art. 45 - Mantenimento delle condizioni idromorfologiche

1. L'obbligo di rilascio, a valle delle captazioni idriche, del deflusso minimo vitale, discende dall'articolo 12-bis del regio decreto n. 1775 del 1933, così come modificato dal decreto

legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce che il provvedimento di concessione è rilasciato solo se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale.

2. Il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che tutte le derivazioni d'acqua comunque in atto siano regolate dall'autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici.
3. L'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel novero delle misure per la tutela dei corpi idrici, prevede un'apposita disciplina per le attività di sghiaimento, sfangamento e spurgo degli invasi finalizzate a tutelare il corpo idrico ricettore, l'ecosistema acquatico, le attività di pesca e le risorse idriche invase e rilasciate a valle dell'invaso.
4. In ottemperanza al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 giugno 2004, la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 2006:
 - a) stabilisce quali sbarramenti debbano essere sottoposti agli obblighi del decreto ministeriale e quali norme siano da applicare;
 - b) descrive le attività antropiche che influenzano la qualità delle acque durante le operazioni di sghiaimento e sfangamento;
 - c) stabilisce modalità per il controllo prima, durante e dopo le operazioni di sghiaimento e sfangamento;
 - d) prevede misure per la tutela delle acque invase e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle dello sbarramento;
 - e) fissa le concentrazioni che non possono essere superate durante le operazioni di sghiaimento e sfangamento per non arrecare danni al corpo ricettore.

Art. 46 - Piano di tutela delle acque

1. Ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano di tutela delle acque (PTA) contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del medesimo decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
2. La Regione del Veneto ha approvato, con deliberazione del Consiglio regionale 8 dicembre 2009, n. 107, il proprio PTA, successivamente modificato, che contiene, in particolare:
 - a) gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
 - b) la regolamentazione degli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per l'utilizzo potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo;
 - c) le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'autorità di bacino territorialmente competente, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

Art. 47 - Derivazione di acque pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dall'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è ammessa la derivazione o l'utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente, salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 92 del citato decreto legislativo.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, viene sancito l'obbligo di sottoporre le istanze di derivazione d'acqua pubblica al parere preventivo dell'autorità di bacino in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del PTA, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
4. Ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 152 del 2006:
 - a) le regioni e le province autonome devono individuare, sulla base delle linee guida elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché dei criteri elaborati dall'Autorità di bacino¹⁵, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla Regione ed alle Autorità di bacino competenti;
 - b) le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto sul medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 48 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'articolo 17 del PTA definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.
2. La disciplina di cui al comma 1 è finalizzata a:
 - a) mantenere o ripristinare la vegetazione perifluviale nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità;
 - b) conservare l'ambiente naturale;
 - c) consentire un'adeguata manutenzione e il monitoraggio dei corpi idrici.
3. Qualunque forma di utilizzo dei corpi idrici e della relativa fascia di cui al comma 1, deve avvenire in conformità a prioritari obiettivi di tutela della pubblica incolumità, garanzia della funzionalità dei corsi d'acqua e salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.
4. La copertura dei corsi d'acqua, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e lo svolgimento di attività che possono compromettere la qualità del corpo idrico, all'interno della fascia di tutela, sono vietate, tranne che per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Sezione 2. Risorse idrobiologiche e fauna ittica

Art. 49 - Protezione del patrimonio ittico

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1998 la gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, uniformandosi alle indicazioni contenute nei regolamenti provinciali¹⁶ da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e nelle Carte ittiche provinciali.

¹⁵ Per quanto riguarda la lettera a), va anche evidenziato che l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, con deliberazione n. 3 del 15 dicembre 2008, ha provveduto ad adottare i prescritti criteri.

¹⁶ I regolamenti provinciali della pesca nelle acque pubbliche interne, come quello della provincia di Belluno, approvato con delibera del Commissario Straordinario Provinciale n. 4 del 2012, dettano norme di controllo molto precise per la pesca.

Art. 50 - Regolamento quadro regionale e regolamenti provinciali per la pesca

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998 la Regione del Veneto:
 - a) al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, esercita le funzioni regolamentari, di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca, di acquacoltura e di gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico, attraverso l'approvazione di un regolamento quadro regionale per la pesca e per l'acquacoltura;
 - b) al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, in accordo con le Province territorialmente competenti, promuove intese con le Regioni cointeressate.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998:
 - a) il regolamento quadro contiene indicazioni di ordine generale in materia di:
 - i) forme e modalità di coltivazione delle acque;
 - ii) criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;
 - iii) tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura;
 - iv) periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;
 - v) specie ittiche di cui è consentita la semina;
 - vi) misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
 - vii) disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di ripopolamento;
 - viii) programmazione delle attività di contenimento delle specie esotiche invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (*no kill* e riposo biologico e selettiva);
 - b) la Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale e dell'ecosistema delle acque confinanti.

Art. 51 - Carta ittica

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 1998:
 - a) ciascuna Provincia predispone la Carta ittica;
 - b) la Carta ittica deve contenere:
 - i) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;
 - ii) l'elenco delle specie autoctone di cui è consentita l'immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle zone A (salmonicola) e B (ciprinicola)¹⁷, l'individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;
 - iii) l'elenco delle specie ittiche esotiche invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;
 - iv) l'elenco delle specie esotiche di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura;
 - c) al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.

¹⁷ La zona C (zona salmastra) dei fiumi e foci dei fiumi non riguarda la regione biogeografica alpina e, per questo motivo, è stata omessa qui e nel proseguo del testo.

Art. 52 - Censimento delle acque

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 19 del 1998, allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province individuano le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.

Art. 53 - Piani di miglioramento della pesca

1. Ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 19 del 1998:
 - a) la Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa;
 - b) i piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
 - c) la Giunta regionale stabilisce, sentite le Province, gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva;
 - d) per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

Art. 54 - Scale di risalita

1. Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1998 i concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita.
2. Gli elaborati progettuali relativi al comma 1 devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.

Art. 55 - Divieti ed obblighi sulla pesca

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 19 del 1998:
 - a) sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione;
 - b) è vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge;
 - c) è vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale;
 - d) nelle acque interne, zone A e B, è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche;
 - e) è vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della Provincia;

- f) è fatto divieto di immettere e reimmettere, dopo la cattura, ogni esemplare di specie esotica. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.

Art. 56 - Lunghezze minime di cattura

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 1998 definisce lunghezze minime per esercitare la pesca per determinate specie¹⁸:
 - a) trota di lago (*Salmo trutta trutta*): cm 30;
 - b) trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*): cm 30;
 - c) trota fario (*Salmo trutta trutta*): cm 22;
 - d) temolo (*Thymallus thymallus*): cm 30;
 - e) salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): cm 22;
 - f) pesce persico (*Perca fluviatilis*): cm 20;
 - g) pesce persico (*Perca fluviatilis*), nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
 - h) tinca (*Tinca tinca*): cm 25;
 - i) carpa (*Cyprinus carpio*): cm 30;
 - j) barbo (*Barbus plebejus*), cavedano (*Leuciscus cephalus*), savetta (*Chondrostoma soetta*), pigo (*Rutilus pigus*): cm 20;
 - k) luccio (*Esox lucius*): cm 40;
 - l) gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*): cm 10;
 - m) anguilla (*Anguilla anguilla*): cm 40;
 - n) per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui ai punti precedenti possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati;
 - o) per la specie di trota fario la misura di cui alla lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm, dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati.
2. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci di cui al comma precedente.

Art. 57 - Periodi di proibizione della pesca

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 1998, per salvaguardare e tutelare le epoche di riproduzione ittica, vieta l'esercizio della pesca in determinati periodi e per determinate specie, tra le quali:
 - a) salmonidi, esclusa la trota iridea: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
 - b) temolo (*Thymallus thymallus*): dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
 - c) pesce persico (*Perca fluviatilis*): dal 1° aprile al 31 maggio;
 - d) tinca (*Tinca tinca*): dal 15 maggio al 30 giugno;
 - e) carpa (*Cyprinus carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno;
 - f) luccio (*Esox lucius*): dal 1° gennaio al 31 marzo;
 - g) gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*): dal 1° ottobre al 30 giugno;
 - h) storione (*Arcipenser naccarii*): dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 58 - Vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1998 le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate.

Art. 59 - Norme di salvaguardia

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 19 del 1998 valgono le seguenti norme:
 - a) la Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può

¹⁸ Tra le quali *Salmo trutta marmoratus*, *Barbus plebejus* e *Austropotamobius pallipes* sono iscritte nell'all. II della direttiva 92/43/CEE.

- vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati, anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca;
- b) il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica;
 - c) chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire. Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato;
 - d) il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio.

Art. 60 - Limiti all'installazione di impianti idroelettrici

1. Ai sensi della deliberazione della deliberazione del Consiglio regionale 3 maggio 2013, n. 42 i siti della Rete Natura 2000 non sono idonei all'installazione di impianti idroelettrici di potenza superiore a 6 kW e aventi caratteristiche specificate dalla deliberazione citata.

CAPO III. Ambienti agricoli e urbani

Art. 61 - Acque reflue urbane

1. In applicazione dell'articolo 23, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del PTA, tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2000 abitanti equivalenti (AE)¹⁹ devono essere provvisti di un trattamento secondario o di un trattamento equivalente, eventualmente integrato da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio.
2. Su tutti gli impianti di depurazione di cui al comma precedente, è obbligatorio installare un sistema di disinfezione, che deve essere attivato in ragione delle acque, quali punti di prelievo di acque per uso potabile o irriguo, zone di balneazione, secondo le prescrizioni dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e in relazione ai periodi di effettivo utilizzo delle acque. Sono comunque ammesse eventuali disposizioni specifiche da applicare per particolari tratti di bacino idrografico o per singole situazioni locali.
3. Ai sensi dell'articolo 25 delle norme tecniche di attuazione del PTA, gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia direttamente che attraverso bacini scolanti, e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano direttamente in area sensibile sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per azoto e fosforo; tuttavia, come già disposto dall'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, i limiti di emissione per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito, che recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.
4. Le aree sensibili di cui al comma precedente nell'area biogeografica alpina sono:
 - a) il Vinchetto di Cellarda in comune di Feltre (BL);
 - b) i seguenti laghi naturali: lago di Alleghe (BL), lago di Santa Croce (BL) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso.
5. Il PTA, all'interno degli «Indirizzi di Piano», per quanto riguarda la regolamentazione degli scarichi, definisce le "zone omogenee di protezione dall'inquinamento", per ciascuna delle quali sono definiti limiti specifici agli scarichi in relazione alle caratteristiche geologiche, ambientali e insediative dell'area, fermo restando il rispetto della normativa nazionale in merito ai limiti agli scarichi.
6. Ai sensi dell'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. Viene inoltre previsto che i fanghi debbano essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulta appropriato.

Art. 62 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, recepito con la deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 2006, sono regolamentate le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue aziendali, sia per le zone vulnerabili che per le rimanenti aree della regione biogeografica alpina del Veneto non designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola.
2. Il programma d'azione per le zone designate vulnerabili ai nitrati del Veneto, approvato in applicazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, contiene le disposizioni più restrittive concernenti la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica ai sensi di quanto stabilito dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991.
3. Nella regione biogeografica alpina, in conformità all'articolo 13 delle «Norme tecniche di

¹⁹ Nell'area biogeografica alpina del Veneto vi sono almeno 4 depuratori con oltre 10.000 A.E. (Cortina, Auronzo, Belluno, Asiago).

attuazione» del PTA, è designato vulnerabile anche l'intero territorio dei Comuni delle provincie di Verona e Vicenza tributarie del bacino del Garda e del Mincio. Sono regolamentati in tutto il territorio vulnerabile gli adempimenti delle aziende agro zootecniche in termini di obblighi amministrativi, di stoccaggio degli effluenti palabili e non palabili, di rispetto dei massimali di azoto zootecnico utilizzabile per unità di superficie, nonché i divieti spaziali e temporali prescritti per l'utilizzazione agronomica di qualsiasi tipo di fertilizzante contenente azoto sia di origine organica che chimica.

4. L'articolo 4, comma 10, del secondo programma d'azione di cui al comma 2 del presente articolo, impone il divieto dell'utilizzo dei letami e dei materiali assimilati limitatamente ai seguenti habitat di interesse comunitario:
- a) 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*;
 - b) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine;
 - c) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee);
 - d) 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
 - e) 7140 Torbiere di transizione e instabili;
 - f) 7230 Torbiere basse alcaline;
 - g) 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*;
 - h) 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*).

Art. 63 - Divieti di utilizzazione agronomica dei letami

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006²⁰, recepito nell'articolo 4 dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 2495 del 2006, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le aree ove siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale e le aree recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
 - d) nelle zone di tutela assoluta costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 1999, relativamente alle zone di rispetto;
 - e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - f) su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua.
2. Ai sensi del comma 2 dell'allegato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 1 lettera e) non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali.
3. Ai sensi del comma 3 dell'allegato A di cui al comma 1, l'utilizzo dei letami è vietato in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

²⁰ Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, che lo sostituisce integralmente. Tutti i riferimenti al citato decreto ministeriale 7 aprile 2006, se compatibili, si intendono fatti al decreto 25 febbraio 2016.

Art. 64 - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami²¹

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, recepito nell'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 2495 del 2006, l'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'articolo 62, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), nonché al comma 3, relativamente ai provvedimenti di divieto o prescrizioni in ordine alla prevenzione di malattie, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
 - a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera f);
 - b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
 - e) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti dai competenti strumenti di pianificazione, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - f) su colture foraggiere nelle tre o due settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - g) fatte salve eventuali interdizioni dovute ai casi specificati al comma 3 dell'articolo 62, l'utilizzo dei liquami è vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 febbraio.
2. I limiti massimi di pendenza di cui alla lettera a) del comma 1, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati fino al 20-30%, rispettando le tecniche di spandimento, i criteri generali e i sistemi di distribuzione di cui al comma 6 dell'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 2006.

Art. 65 - Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue

1. I divieti di cui all'articolo 63, comma 1, si applicano, per effetto dell'articolo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 2006, anche all'utilizzo agronomico delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole, silvicole e zootecniche di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Per l'utilizzo agronomico delle acque reflue di cui al comma 2, il limite massimo di pendenza alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è del 15%.

Art. 66 - Regime di condizionalità in agricoltura

1. Oltre ai criteri di gestione obbligatoria e alle norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali espressamente citate nel presente provvedimento, il rispetto di tutte le altre norme di tutela della biodiversità previste dal regime di condizionalità in agricoltura di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e al vigente decreto del Ministro 8 febbraio 2016, n. 3536, e alle corrispondenti norme di recepimento regionali, qualora non in contrasto con le misure di conservazione di cui ai Titoli IV, V e VI, concorrono al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 dell'articolo 1.
2. Il regime di cui al comma 1 si intende modificato, anche ai sensi del presente provvedimento, qualora intervengano variazioni ai regolamenti comunitari, ai decreti ministeriali di riferimento ed alla conseguente disciplina regionale di recepimento in materia di condizionalità.

Art. 67 - Fertilizzazione e fasce inerbite dei corpi idrici

1. Ai sensi della norma n. 1 per le buone condizioni agronomiche e ambientali, che deve essere

²¹ Ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui alle acque reflue provenienti dalle aziende agricole, silvicole e zootecniche.

rispettata nelle aziende soggette al regime di condizionalità in agricoltura, attualmente recepita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 612 del 2015:

- a) è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'articolo 23 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006;
- b) il divieto di cui alla lettera a) vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie, non vulnerabili. Le eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno;
- c) nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione;
- d) sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui alla precedente lettera c), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Art. 68 - Mantenimento di una superficie agricola

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 6513 del 2014, le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 1420 del 2015, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 2015, n. 180, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:
 - a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
 - b) limitare la diffusione delle infestanti;
 - c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
 - d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale n. 1420 del 2015, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 180 del 2015, e quanto previsto al comma 1 del presente articolo, i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e di quelle sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale n. 6513 del 2014, "Pascoli magri", sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 1420 del 2015, le Regioni possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3 e un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino

adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, di cui al comma 3, e per anno, dandone comunicazione, con le modalità previste nell'articolo 13 del citato decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306 del 2013. In assenza dei provvedimenti delle Regioni, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda²².

5. La Giunta regionale, con deliberazione n. 835 del 2015, ha stabilito, in applicazione del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1420 del 2015, che il carico di bestiame per unità di superficie, espresso in unità bestiame adulto per ettaro (UBA/ha), che deve essere assicurato per il periodo di pascolamento al fine dell'assolvimento dell'attività agricola di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 del Consiglio e del Parlamento del 13 dicembre 2013, sulle superfici condotte a pascolo ubicate al di sopra dei 600 m in zona montana, delimitata ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto, è pari a 0,2 UBA per ettaro.

Art. 69 - Pratiche importanti per la conservazione degli habitat di interesse comunitario

1. L'articolo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 639/2014, individua, tra le pratiche locali tradizionali idonee all'individuazione dei prati permanenti, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche importanti per la conservazione degli habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e dei biotopi e habitat di cui alla direttiva 2009/147/CE.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 1420 del 2015, le Regioni trasmettono, nei termini stabiliti dall'articolo 13 del citato decreto, all'organismo di coordinamento - Agea- di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalità dallo stesso definite, i criteri agricoli di mantenimento ed i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale a cui sono applicati.

Art. 70 - Attività agricola minima

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 6513 del 2014, le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 1420 del 2015:
 - a) fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013, dal decreto ministeriale 180 del 2015, nei casi in cui le superfici di cui al comma 1 soggiacciono a particolari vincoli ambientali, in termini di pendenza, altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
 - b) in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di

²² Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. La Regione può stabilire che, oltre alle superfici a prato permanente, siano prese in considerazione, ai fini del calcolo del carico, definendone le relative modalità, anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la produzione di foraggi, dandone comunicazione, con le modalità previste nell'articolo 13 del decreto ministeriale n. 1420 del 2015, all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli di cui al comma 3 non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo;

- c) le Regioni, dandone comunicazione, entro il termine di cui all'articolo 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, - Agea- del regolamento (UE) n. 1306 del 2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita alla lettera a) del comma 2 e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle Regioni, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda. Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di prato permanente è eseguito con le modalità descritte nell'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto ministeriale n. 1420 del 2015;
- d) in assenza di provvedimenti della Regione, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici di cui ai commi 1 e alla lettera a) del comma 2 sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a 1800 m;
- e) le superfici di cui alla lettera a) sono quelle con una pendenza maggiore al trenta per cento;
- f) la Regione può individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di cui ai commi 1 e alla lettera a) del comma 2 nonché le superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 6513 del 2014, comunicando i relativi estremi catastali all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306 del 2013.

Art. 71 - Prodotti fitosanitari in agricoltura

- 1. In Veneto sono applicate tutte le discipline che definiscono la regolamentazione per l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. È inoltre applicato il decreto legislativo n. 150 del 2012 che recepisce la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi.
- 2. La deliberazione della Giunta regionale del 18 novembre 2014, n. 2136, ha approvato le disposizioni per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la formazione e le relative prescrizioni.

Art. 72 - Limiti all'installazione di impianti solari fotovoltaici

- 1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2013, n. 5 i siti della Rete Natura 2000 non sono idonei all'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra di potenza superiore a 6 kW e aventi caratteristiche specificate dalla deliberazione citata.

CAPO IV. Tutela della fauna, della flora selvatica e gestione venatoria

Sezione 1. Tutela di alcune specie della fauna e della flora

Art. 73 - Tutela delle specie animali

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, è fatto divieto di:
 - a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
 - b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
 - c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
 - d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al comma precedente, è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. In applicazione dell'articolo 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Art. 74 - Cattura di anfibi

1. In applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 53 del 1974 è vietata durante tutto l'anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di Anfibi. La cattura di tutte le specie del genere *Rana* L. (rana)²³ è consentita dal 1° maggio al 1° marzo. Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdotta dal proprietario del fondo. È comunque vietata in tutto il periodo dell'anno la cattura di rane durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

Art. 75 - Specie protette

1. In applicazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 53 del 1974 sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della regione.

Art. 76 - Divieto di raccolta per la flora

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 53 del 1974 è vietata la raccolta delle seguenti specie di piante o di parti di esse:
 - a) Fam. *Santalaceae*
 - i) *Osyris alba* L.
 - b) Fam. *Carophyllaceae*
 - i) *Gypsophila papillosa* Porta
 - ii) gen. *Dianthus* L.
 - c) Fam. *Nymphaceae*
 - i) *Nymphaea alba* L.
 - ii) *Nuphar lutea* (L.) Sibth & Sm
 - d) Fam. *Ranunculaceae*
 - i) *Helleborus niger* L.
 - ii) *Callianthemum kernerarum* Freyn
 - iii) *Anemone narcissiflora* L.

²³ Fatta eccezione per gli esemplari di *Rana latastei* la cui cattura o uccisione deliberata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, è vietata.

- iv) *Anemone sylvestris* L.
- v) *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre
- vi) *Pulsatilla montana* (Hoppe) Reichenb
- vii) *Clematis alpina* (L.) Miller
- viii) gen. *Aquilegia* L.
- e) Fam. *Paeoniaceae*
 - i) gen. *Paeonia* L.
- f) Fam. *Droseraceae*
 - i) gen. *Drosera* L.
- g) Fam. *Saxifragaceae*
 - i) gen. *Saxifraga* L.
- h) Fam. *Rosaceae*
 - i) *Potentilla nitida* L.
- i) Fam. *Leguminosae*
 - i) *Spartium junceum* L.
- j) Fam. *Geraniaceae*
 - i) *Geranium argenteum* L.
- k) Fam. *Rutaceae*
 - i) *Haplophyllum patavinum* (L.) G. Don fil.
 - ii) *Dictamnus albus* L.
- l) Fam. *Anacardiaceae*
 - i) *Pistacia terebinthus* L.
- m) Fam. *Aquifoliaceae*
 - i) *Ilex aquifolium* L.
- n) Fam. *Thymeleaceae*
 - i) gen. *Daphne* L.
- o) Fam. *Cistaceae*
 - i) gen. *Cistus* L.
- p) Fam. *Trapaceae*
 - i) *Trapa natans* L.
- q) Fam. *Ericaceae*
 - i) *Erica arborea* L.
 - ii) *Rhododhamnus chamaecistus* (L.) Reichenb
 - iii) *Arbustus unedo* L.
- r) Fam. *Primulaceae*
 - i) *Primula spectabilis* Tratt.
 - ii) *Primula auricula* L.
 - iii) *Cortusa matthioli* L.
- s) Fam. *Oleaceae*
 - i) *Phyllyrea latifolia* L.
- t) Fam. *Gentianaceae*
 - i) gen. *Gentiana* L.
- u) Fam. *Apocynaceae*
 - i) *Trachomitum venetum* (L.) Woodson
- v) Fam. *Boraginaceae*
 - i) *Moltkia suffruticosa* (L.) Brand
 - ii) *Omphalodes verna* Moench
- w) Fam. *Labiates*
 - i) *Teucrium scorodonia* L.
 - ii) *Teucrium flavum* L.
- x) Fam. *Scrophulariaceae*

- i) gen. *Digitalis* L.
 - ii) gen. *Pederota* L.
 - iii) gen. *Pedicularis* L.
 - y) Fam. *Campanulaceae*
 - i) *Campanula erinus* L.
 - ii) *Campanula alpina* Jacq.
 - iii) *Campanula petraea* L.
 - iv) *Campanula cervicaria* L.
 - v) *Campanula thyrsoidea* L.
 - vi) *Campanula morettiana* Reichenb.
 - vii) *Campanula rainerii* Perpent
 - viii) *Physoplexis comosa* (L.) Schur
 - z) Fam. *Asteraceae* (*Compositae*)
 - i) *Leontopodium alpinum* (L.) Cass
 - ii) gen. *Achillea* L. esclusa *A. millefolium* L.
 - iii) *Artemisia genipi* Weber
 - iv) *Artemisia laxa* Fritsch
 - v) *Artemisia nitida* Bert.
 - vi) *Rhaponticum scariosum* Lam.
 - vii) *Echinops ritro* L. var. *australis* Ten.
 - aa) Fam. *Liliaceae*
 - i) *Asphodelus fistulosus* L.
 - ii) gen. *Lilium* L.
 - iii) *Paradisea liliastrium* (L.) Bertol.
 - iv) *Hemerocallis lilio-asphodelus* L.
 - bb) Fam. *Iridaceae*
 - i) *Iris cengialti* Ambrosi
 - ii) *Iris sibirica* L.
 - iii) *Iris graminea* L.
 - iv) *Gladiolus palustris* Crantz
 - v) *Gladiolus imbricatus* L.
 - cc) Fam. *Typhaceae*
 - i) *Thypha minima* Hoppe
 - dd) Fam. *Orchidaceae*
 - i) tutte le specie
2. È altresì vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono allo stato arbustivo:
- a) *Pinus cembra* L.
 - b) gen. *Betula*
 - c) gen. *Sorbus*
 - d) gen. *Quercus*
 - e) gen. *Laburnum*
 - f) *Taxus baccata* L.
3. L'elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 1992/43/CEE, con riferimento a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b, della stessa direttiva, è vietato:
- a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
 - b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

Art. 77 - Raccolta per usi familiari e a carattere commerciale

1. Ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 53 del 1974:
 - a) al fine di favorire l'offerta di prodotti naturali, sono ammesse la raccolta per usi familiari e la raccolta a carattere commerciale delle specie della flora spontanea diverse da quelle elencate al comma precedente;
 - b) la raccolta per l'utilizzo commerciale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi;
 - c) la raccolta per usi familiari di specie della flora spontanea allo stato fresco il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi;
 - d) nei territori che insistono su siti della Rete Natura 2000 le attività di raccolta si conformano alla disciplina prevista dalle misure di conservazione e dai piani di gestione dei siti Natura 2000.

Art. 78 - Divieto di danneggiamento, estirpazione e asportazione di piante

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 53 del 1974 per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all'articolo 7 della citata legge:
 - a) è consentita, nel territorio regionale, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fioriferi);
 - b) nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonché per quelle falciate per la fienagione;
 - c) sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione della pianta o di altra parte di essa.

Art. 79 - Raccolta di piante protette

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 53 del 1974, l'autorità forestale competente per territorio autorizza la raccolta di piante protette, o di parte di esse, ivi comprese quelle elencate all'articolo 7 della legge regionale n. 53 del 1974, soltanto ed esclusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benessere del proprietario del fondo.
2. La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione. L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

Art. 80 - Commercio

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 53 del 1974 è vietato commerciare nel territorio regionale le piante spontanee o parti di esse, ad eccezione di quelle che provengono da colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre, accompagnate da certificato di provenienza redatto dal produttore.

Sezione 2. Gestione venatoria

Art. 81 - Protezione particolare

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 sono vietati l'abbattimento, la cattura e la detenzione delle seguenti specie: a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*); b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*),

cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviè tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedipnemos*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*).

Art. 82 - Misure necessarie per tutte le specie di uccelli

1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 50 del 1993, la Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157 del 1992, delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alla produzione agricola.

Art. 83 - Zone di protezione nelle rotte migratorie

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 50 del 1993, sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)²⁴, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi.

Art. 84 - Commissioni per la pianificazione faunistico-venatoria

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 50 del 1993, per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle iniziative di coordinamento e di controllo, la Regione si avvale della consulenza della Commissione faunistico-venatoria regionale.
2. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 50 del 1993, nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni Provincia si avvale della consulenza della Commissione faunistico-venatoria.

Art. 85 - Divieto di uccellazione

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 50 del 1993:
 - a) sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
 - b) il Presidente della Giunta regionale, su parere dell'INFS, può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi e uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

²⁴ Oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), da intendere in questo modo qui e nel proseguo del testo.

Art. 86 - Relazione annuale sul passo migratorio e sulle catture

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge regionale n. 50 del 1993, entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione sull'applicazione della legge medesima, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 87 - Centro provinciale di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 50 del 1993, chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari.
2. A tal fine secondo l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 50 del 1993 è istituito da ciascuna Provincia il centro provinciale di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà, con compiti specifici.

Art. 88 - Piani faunistico-venatori

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 50 del 1993, il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale prevede in particolare l'indice di densità venatoria minima e massima per gli ambiti territoriali di caccia (ATC), tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 50 del 1993 le Province, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 11, della legge n. 157 del 1992, predispongono piani faunistico-venatori provinciali. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993, i piani faunistici provinciali comprendono:
 - a) le oasi di protezione, in cui è precluso l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 50 del 1993;
 - b) le zone di ripopolamento e cattura, in cui è precluso l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 50 del 1993;
 - c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
 - d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
 - e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
 - f) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;
 - g) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio, a norma dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 157 del 1992 nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori delle oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
 - h) programmi di immissione di fauna selvatica.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 50 del 1993 le Province, in sede di pianificazione sono delegate a determinare l'indice di densità venatoria per i comprensori, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 157 del 1992.
4. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 50 del 1993, al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l'altro prevedere:
 - a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai comprensori alpini;
 - b) l'impiego dei cani da caccia;
 - c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie;
 - d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, da parte della Giunta provinciale, di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina;

- e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio;
 - f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico;
 - g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.
5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 50 del 1993, qualora ricorrano eccezionali e particolari necessità ambientali, le Province sono delegate ad istituire coattivamente oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, con particolare riguardo ai territori interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.

Art. 89 - Immissione nella Zona Faunistica delle Alpi

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 157 del 1992, al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Art. 90 - Esercizio dell'attività venatoria

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 157 del 1992, l'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992, l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria.
3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza.
4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 157 del 1992, i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

Art. 91 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
- a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*), merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);
 - b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugileus*); cornacchia nera (*Corvus*

corone); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

- c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);
 - d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).
- 2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992 i termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.
 - 3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 bis, della legge n. 157 del 1992 l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
 - a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
 - b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.
 - 4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge n. 157 del 1992 il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso fermo restando quanto definito nell'articolo 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992.
 - 5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992 la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
 - 6. Ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992 non è consentita la posta alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino (*Gallinago gallinago*).

Art. 92 - Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE

- 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe al regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE e alle prescrizioni sulla caccia, cattura o uccisione di cui all'articolo 8 della medesima direttiva, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 19 bis della legge n. 157 del 1992.

Art. 93 - Introduzione di fauna selvatica dall'estero

- 1. Ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 1, della legge n. 157 del 1992 l'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

Art. 94 - Divieti

- 1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992:
 - a) è vietato l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;
 - b) è vietato l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
 - c) è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella

- zona faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
- d) è vietato cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
 - e) è vietato prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti per scopi di ricerca, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla legge n. 157 del 1992;
 - f) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
 - g) la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Art. 95 - Abilitazione

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 157 del 1992:
 - a) il primo rilascio della licenza avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia;
 - b) la commissione è composta da almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
 - c) le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono comprendere nozioni di zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili.

Art. 96 - Progetti di valorizzazione del territorio e miglioramenti ambientali

1. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 50 del 1993, i proventi della tassa sulle concessioni regionali sono destinati per la quota dell'80 per cento alle Province che li dovranno destinare alla realizzazione degli interventi a esse attribuiti dalla medesima legge. Il rimanente 20% è destinato alle Regioni con l'obiettivo, tra l'altro, di:
 - a) adottare le misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto alla conservazione degli equilibri naturali;
 - b) attuare studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adottare opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore;
 - c) istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione, con riferimento particolare e prioritario alle specie elencate nell'allegato I della direttiva CE n. 147 del 2009.
2. Il Comitato direttivo degli ambiti territoriali di caccia promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:
 - a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
 - b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;
 - c) il ripristino di zone umide e di fossati;
 - d) la differenziazione delle colture;
 - e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
 - f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
 - g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

Art. 97 - Risarcimenti

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 50 del 1993, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale.

Art. 98 - Vigilanza venatoria

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 157 del 1992 la vigilanza è affidata:
 - a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni;
 - b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali;
 - c) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 157 del 1992 i soggetti preposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
3. Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 50 del 1993:
 - a) la vigilanza venatoria è delegata alle province;
 - b) le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.

Art. 99 - Conduzione di cani

1. In applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013:
 - a) il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso;
 - b) ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - i) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - ii) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - iii) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - iv) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - v) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1 non si applicano ai cani da pastore o da caccia nell'esercizio del servizio di guardia al bestiame e di assistenza all'attività venatoria.

CAPO V. Attività di cava

Art. 100 - Aree di potenziale escavazione e tutela dell'agricoltura

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 44 del 1982 costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zona E ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall'attività di cava ai sensi della stessa legge regionale. La parte di territorio comunale interessata dall'attività di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali della superficie totale della zona E del Comune:
 - a) 3 % nel caso di cave di ghiaia e sabbia;
 - b) 5 % nel caso di argilla;
 - c) 4 % nel caso di compresenza dei suddetti materiali.
2. Ai fini dell'osservanza del comma precedente si computa la superficie delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse, senza che sia stata attuata la prevista ricomposizione ambientale.

Art. 101 - Escavazione di materiali litoidi lungo gli alvei dei fiumi

1. Le autorizzazioni e/o concessioni, rilasciate dalle autorità idrauliche competenti in conformità alla legge regionale n. 41 del 1988, ed alle successive deliberazioni della Giunta regionale, surrogano i provvedimenti autorizzativi previsti dalla legge n. 44 del 1982, consentendo che l'esercizio di questa particolare attività di estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua sia teso ad assicurare la funzionalità idraulica della rete idrografica regionale²⁵.

Art. 102 - Ricomposizione ambientale

1. Ai sensi degli articoli 15 e 18 della legge regionale n. 44 del 1982, l'autorizzazione è subordinata all'individuazione delle modalità di ricomposizione ambientale e ripristino.

²⁵ Si riporta, per completezza, un estratto della deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 2010, n. 776. «Com'è noto, tra le funzioni trasferite alle Regioni ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 112/998, rientrano anche le attività afferenti la polizia idraulica, da intendersi, ai sensi del R.D. 523/1904, Capo VII, come l'insieme delle attività di vigilanza e di tipo autorizzativo/concessorio che compete all'Amministrazione Pubblica preposta alla tutela dei corsi d'acqua (Autorità Idraulica) finalizzato alla salvaguardia del buon regime delle acque ed alla tutela dell'incolumità pubblica. Infatti, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del menzionato R.D. 523/1904, vige il principio generale del divieto di svolgere qualsiasi attività, o di realizzare qualsiasi manufatto, che possa produrre danno alle opere idrauliche, aumentare le condizioni di rischio idraulico, rendere più disagiati o impedire le attività di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria ed intervento di emergenza da parte dell'autorità idraulica e di tutti gli altri eventuali soggetti comunque competenti, tanto, fatto salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità. Nell'ambito della "polizia idraulica" particolare importanza rivestono gli interventi di estrazione di sabbia, ghiaia ed altro materiale inerte dall'alveo dei fiumi e dei laghi nonché dalle zone golenali. Tale tipologia di opere può rappresentare un'operazione indispensabile al fine di garantire la regolarità del deflusso e necessaria per evitare il verificarsi di straripamenti e alluvioni. E', pertanto, compito della P.A. disporre la realizzazione, per evidenti finalità di pubblico interesse. Nel passato, peraltro, atteso che i materiali accumulatisi hanno, solitamente, un valore commerciale (più o meno elevato a seconda della qualità dello stesso), era prassi consolidata e ammessa dalla normativa in materia, che, previa apposita istanza, fosse consentita l'estrazione a soggetti privati interessati allo sfruttamento del materiale a scopo di lucro, non solo nei casi in cui l'intervento fosse fondamentale per garantire il buon regime del corso d'acqua, ma anche laddove lo stesso, fosse ininfluente e comunque non dannoso sotto l'aspetto idraulico. Attualmente, invece, a seguito delle disposizioni impartite dalla Giunta Regionale con proprie deliberazioni, gli interventi estrattivi di cui trattasi sono consentiti esclusivamente nella misura necessaria al mantenimento della funzionalità idraulica. L'estrazione di materiale inerte dall'alveo e da golene di corsi d'acqua è consentita previo rilascio di due tipologie di provvedimento amministrativo, come di seguito indicato: a) concessione, sulla scorta di un progetto o un programma dell'Amministrazione stessa, quando si tratti di estrazione di materiale da area demaniale, da rilasciarsi alle condizioni di cui alla D.G.R. 918 del 6 aprile 2004 oltre che, ovviamente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 97, comma 1, lettera m) del R.D. 523/1904. La concessione è affidata attraverso asta pubblica o gara ufficiosa ed è soggetta al pagamento di un canone; b) autorizzazione, quando si tratti di estrazione di materiale da area di proprietà privata (ad es. isole, golene, ecc.) necessaria, ovvero utile, per il buon regime del corso d'acqua ed entro limiti atti a garantire, per l'appunto, il regolare deflusso. L'autorizzazione non è soggetta a canone. D'altra parte, data la commerciabilità del materiale in questione, può accadere che il privato abbia interesse allo sfruttamento di un bene di sua proprietà e che questo coincida, di fatto, con l'interesse pubblico: è il caso delle autorizzazioni appartenenti alla fattispecie in esame».

2. La ricomposizione ambientale deve prevedere:
 - a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
 - b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento;
 - c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.
3. Per esigenze di carattere socio-economico il progetto di ricomposizione ambientale può, tuttavia, prevedere:
 - a) un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli anche diversi da quelli di cui al secondo comma;
 - b) destinazioni d'uso compatibili con la zona E agricola;
 - c) destinazioni d'uso non agricole purché ciò sia previsto da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale, ecologica e faunistico-venatori.

Art. 103 - Autorizzazione e concessione

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1982, i lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.
2. La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione. L'autorizzazione e la concessione non sono cedibili senza nulla osta del Presidente della Provincia.
3. Qualora l'autorizzazione o la concessione riguardino l'apertura di nuove cave nell'ambito o in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497²⁶, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, l'autorità competente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano a evitare pregiudizio alle cose e ai luoghi protetti dalla legge citata.

Art. 104 - Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse

1. Ai fini della legge regionale n. 44 del 1982 si intendono abbandonate le cave in cui l'attività è venuta meno prima dell'entrata in vigore dell'abrogata legge regionale 17 aprile 1975, n. 36, si intendono dismesse quelle in cui l'attività è venuta meno dopo l'entrata in vigore della medesima legge.
2. Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, la Regione promuove la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate, mediante la concessione di contributi.
3. In casi particolari l'intervento della Regione di cui al comma precedente può riferirsi anche a cave dismesse, fermi restando gli obblighi già assunti dagli imprenditori.

²⁶ La legge n. 1497 del 1939 è stata abrogata dall'articolo 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Si veda ora il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 134 ss.

CAPO VI. Rifiuti

Art. 105 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi²⁷

1. Ai sensi degli articoli 46 e 47 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3:
 - a) il fondo regionale corrispondente ad una quota non inferiore al 20% del gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, è impiegato per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi d'iniziativa della Regione, per il perseguimento, tra gli altri, dei seguenti obiettivi:
 - i) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti afferenti il ciclo integrato delle acque;
 - ii) realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree degradate ivi comprese le opere di mitigazione ambientale;
 - iii) istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione di impianti di cui al punto i) e la redazione di progetti di bonifica ambientale di cui al punto ii);
 - iv) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette²⁸;
 - b) la Giunta regionale predispone annualmente un programma per la concessione dei contributi di cui alla lettera a).

Art. 106 - Abbandono di rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 152 del 2006:
 - a) l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
 - b) è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

²⁷ Da valutare la possibilità di riunire in un unico capo i fondi regionali la cui destinazione, in quanto indirizzata alla tutela della biodiversità, come in questo caso, può essere primariamente riservata al sostegno delle misure di conservazione del presente provvedimento.

²⁸ Da destinare prioritariamente al sostegno alle misure di conservazione di cui al presente provvedimento.

TITOLO IV. MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 107 - Integrazioni minime previste per i piani di gestione dei siti Natura 2000

1. I piani di cui all'articolo 1, comma 8, integrano i loro contenuti, al fine di qualificarsi come piani di gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2012, e laddove già non previsto dalla normativa vigente, con i seguenti:
 - a) quadro conoscitivo aggiornato delle specie e della superficie degli habitat di interesse comunitario;
 - b) piano per la realizzazione di nuove pozze di alpeggio e ripristino delle esistenti, conforme all'articolo 180;
 - c) piano per la realizzazione di passaggi sicuri per gli anfibi;
 - d) modalità di taglio della vegetazione acquatica e ripariale lungo i fossati della rete idrica secondaria in funzione dello sviluppo delle specie oggetto del presente regolamento;
 - e) piano degli interventi selvicolturali conforme alle prescrizioni del presente provvedimento che contempli le azioni che evitano il potenziale disturbo della riproduzione, con riferimento minimo alle specie: *Aquila chrysaetos*, *Aegolius funereus*, *Glaucidium passerinum*, *Tetrao urogallus*, *Tetrao tetrix*, *Bonasa bonasia*, *Dryocopus martius*, *Picus canus*, *Picoides tridactylus*, *Salamandra atra aurorae* e *Bubo bubo*;
 - f) carta dei tipi di pascolo di cui all'articolo 146;
 - g) regolamentazione del pascolo, compreso il pascolo in bosco, e definizione dei rapporti con le attività di sfalcio, con particolare riferimento alle specie: *Alectoris graeca*, *Caprimulgus europaeus*, *Lagopus mutus* e *Crex crex*;
 - h) piano per il rilascio della necromassa legnosa nel bosco, come specificato all'articolo 120;
 - i) piano per il rilascio di grandi alberi a favore degli habitat della fauna saproxilica, dei chiroteri e delle specie di uccelli di interesse comunitario;
 - j) verifica della compatibilità della rete ciclo-escursionistica e dei tracciati delle escursioni estive e invernali più frequentate con gli obiettivi del presente provvedimento e adozione, qualora necessario, di prescrizioni per ridurre l'intensità con la quale si manifestano i fattori di disturbo e gli effetti negativi sulle specie o sugli habitat;
 - k) ogni altra regolamentazione richiamata dalle misure di conservazione del presente provvedimento, se pertinente in ragione degli habitat e delle specie presenti e dei fattori che ne possono determinare, rispettivamente, il degrado o significative perturbazioni.
2. La predisposizione dei contenuti di cui ai punti da d) a i) del comma precedente, è da riservare, qualora presenti, ai piani di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c).
3. I tipi forestali di cui all'articolo 116, se necessario distinguendone gli stadi di sviluppo, e i tipi di pascolo di cui all'articolo 146 costituiscono unità di descrizione del territorio da utilizzare negli studi di idoneità dell'habitat e della selezione operata dalle specie, ivi compresi quelli sviluppati nei piani di cui al comma 8 dell'articolo 1, ogni qual volta sia pertinente in ragione delle esigenze ecologiche delle stesse e rispetto alle quali individuare idonee misure di gestione coerenti con le misure di conservazione del presente provvedimento.

Art. 108 - Escursionismo

1. Il CAI, le Unioni montane, i soggetti affidatari della gestione di ciascuna ZSC e gli altri soggetti competenti, provvedono, se necessario, a stralciare dall'elenco di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e) i sentieri che non fossero compatibili con le misure del presente provvedimento, a limitarne o deviarne l'accesso e a informarne, nei limiti e nei modi di loro competenza, gli escursionisti e gli alpinisti.

Art. 109 - Discariche, rifiuti e fanghi

1. La realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti, è vietato.
2. L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo

127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.

Art. 110 - Cave

1. Promozione di interventi di restauro ambientale delle cave non attive in un'ottica di strategia integrata che valorizzi il loro ruolo come aree deputate all'ampliamento di habitat e habitat di specie.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono da utilizzare piante e semi di specie autoctone di sicura provenienza locale.

Art. 111 - Irrorazione aerea di fitofarmaci

1. La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.

Art. 112 - Impianti eolici

1. È vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente provvedimento, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito, in relazione agli obiettivi di conservazione dello stesso, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW.

Art. 113 - Specie esotiche invasive

1. La Giunta regionale pubblica una lista delle specie esotiche invasive, anche con riferimento al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, il cui impianto o l'allevamento sono vietati.

Art. 114 - Formazione e informazione

1. L'Autorità regionale competente per la gestione della rete Natura 2000 avvia un programma di informazione e formazione presso le strutture pubbliche direttamente coinvolte nell'applicazione del presente provvedimento e per i portatori di interesse, usufruendo, dove possibile, dei fondi di finanziamento a queste attività dedicati, che sia volto a erogare corsi di aggiornamento sulle caratteristiche, l'ecologia e la distribuzione degli habitat e delle specie e delle minacce cui essi sono sottoposti, nonché sulla gestione compatibile o necessaria alla loro conservazione.

TITOLO V. MISURE DI CONSERVAZIONE PER HABITAT

CAPO I. Habitat forestali

Sezione 1. Misure generali

Art. 115 - Lista degli habitat forestali iscritti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE

1. Gli habitat forestali della regione biogeografica alpina del Veneto, iscritti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, sono:
 - a) 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
 - b) 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*
 - c) 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*
 - d) 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*
 - e) 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*²⁹
 - f) 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
 - g) 91D0 * Torbiere boschive
 - h) 91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
 - i) 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)
 - j) 91H0 * Boschi pannonici di *Quercus pubescens*
 - k) 91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)
 - l) 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
 - m) 9260 Boschi di *Castanea sativa*
 - n) 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
 - o) 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
 - p) 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)
 - q) 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*
 - r) 9530 * Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici
2. Non si ritiene necessaria, alla luce delle attuali evidenze scientifiche, l'individuazione di misure di conservazione per l'habitat 92A0 nella regione biogeografica alpina.

Art. 116 - Selvicoltura necessaria alla conservazione

1. Nella gestione del ceduo e della fustaia costituiscono criteri generali per la selvicoltura e la pianificazione:
 - a) le prescrizioni standard speciali contenute nelle norme per la redazione dei piani di riordino forestale di cui all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 4808 del 1997 e successive integrazioni;
 - b) i limiti degli indicatori biometrici e gli accorgimenti colturali relativi alle interazioni con la macrofauna, nonché gli standard di equilibrio cronologico-strutturale riportati nel manuale «Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del Veneto»³⁰.
2. Costituiscono strumenti per la classificazione delle superfici sulle quali applicare il comma precedente:
 - a) il campo "TIPO", riportante il tipo forestale, di cui al dato territoriale «Perimetrazione delle aree boscate del Veneto», identificatore del file: c0605011_CategForestali, reperibile sul geoportale regionale (<http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/>);
 - b) la carta degli habitat della Rete Natura 2000 approvata con successive deliberazioni della Giunta regionale, reperibile sul portale regionale (<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/rete-natura-2000-download>).

²⁹ L'habitat 9160, attualmente non citato nei formulari standard dei SIC delle regione biogeografica alpina, verrà inserito, con apposito provvedimento, nel SIC IT3230042 "Torbiere di Lipoi".

³⁰ Il manuale è stato pubblicato dalla Regione del Veneto ed è reperibile al sito internet: www.regione.veneto.it/static/www/agricoltura-e-foreste/Biodiv.pdf

3. Oltre al rispetto delle indicazioni tecniche di cui al comma 1, valgono, per determinati habitat, i divieti, gli obblighi e le buone prassi di cui al presente provvedimento.
4. Eventuali deroghe alle indicazioni tecniche di cui al comma 1 devono essere giustificate ai sensi della normativa vigente.
5. La selvicoltura condotta nel rispetto delle norme previste dal presente articolo è misura di conservazione necessaria e, in quanto tale, gode dei regimi di aiuto e dei benefici previsti dalla normativa vigente per le azioni svolte a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.
6. Le norme riportate nella presente sezione si applicano anche alle superfici dei seguenti habitat:
 - a) 4060 Lande alpine e boreali;
 - b) 4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendrom hirsutum* (*Mugo-Rhododentretum hirsuti*);
 - c) 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.;
 - d) 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli.

Art. 117 - Rimboschimenti e sottopiantagioni

1. Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:
 - a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 15 ottobre 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale;
 - b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.

Art. 118 - Utilizzazioni forestali

1. Le utilizzazioni forestali devono uniformarsi ai seguenti criteri integrativi o correttivi rispetto alle norme vigenti:
 - a) qualora il terreno presenti scarsa portanza, sia intrinseca, sia perché temporaneamente bagnato:
 - i) i carichi vanno ridotti o i lavori sospesi;
 - ii) la pressione dei pneumatici va controllata, a seconda del carico e della portanza del terreno, in modo da ridurre gli effetti di compattazione;
 - iii) l'uso di semicingoli va privilegiato;
 - iv) i residui delle utilizzazioni (ramaglia e cimali) possono essere utilizzati sulle piste di transito per ridurre la pressione sul suolo.
 - b) i tracciati di esbosco vanno messi a riposo successivamente alle utilizzazioni e devono essere previsti sistemi di allontanamento delle acque meteoriche e di riduzione del rischio di erosione, in modo da evitare che i tracciati diventino vie di ruscellamento superficiale;
 - c) è fatto obbligo adottare l'abbattimento direzionato e un'assortimentazione adeguata ai sistemi di concentramento ed esbosco ed al soprassuolo;
 - d) qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, vanno adottati i seguenti sistemi di esbosco:
 - i) esbosco con avvallamento obbligato mediante risine;
 - ii) esbosco con gru a cavo.
2. Il piano di gestione forestale deve provvedere ad una preventiva programmazione delle piste di strascico principali e tracciare preventivamente le piste di strascico secondarie al fine di non coinvolgere gli habitat di cui al comma successivo.
3. Per ragioni di emergenza o incolumità pubblica, di efficienza tecnica, per le caratteristiche dei popolamenti o nelle more della revisione del piano di gestione forestale, la programmazione di cui al comma 2 deve essere comunque svolta in sede di dichiarazione o progetto di taglio.
4. La programmazione di cui ai commi 2 e 3 deve impedire che siano direttamente coinvolti i seguenti habitat:
 - a) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
 - b) 7110 * Torbiere alte attive;

- c) 7140 Torbiere di transizione instabili;
 - d) 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*;
 - e) 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*;
 - f) 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*);
 - g) 7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*
 - h) 7230 Torbiere basse alcaline;
 - i) 91D0 * Torbiere boschive.
5. I residui legnosi di lavorazione potranno essere rilasciati nel bosco accumulandoli in determinate aree in cui non siano di ostacolo alla rinnovazione e comunque con modalità da prevenire danni di natura fitosanitaria o da incendi. Tali residui non andranno accumulati in corrispondenza di pozze, torbiere o altre zone umide.
6. È buona prassi l'uso di olii di derivazione vegetale nelle motoseghe.
7. È buona prassi munire le macchine di catalizzatori ed alimentarle con benzine sintetiche.
8. Le utilizzazioni forestali condotte, pianificate e programmate secondo quanto previsto dal presente articolo, sono necessarie alla realizzazione delle misure di conservazione di cui al comma 5 dell'articolo 116 e godono dei regimi di aiuto e dei benefici previsti dalla normativa vigente per le azioni svolte a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.

Art. 119 - Carattere di non boscosità

1. La regione promuove la realizzazione di un'analisi geografica che accerti se, e in quali casi, alla sussistenza del carattere di non boscosità ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 3 del 2013, corrisponde la mancata corrispondenza con habitat forestali di interesse comunitario, ovvero sussistono le condizioni per una modifica della cartografia degli habitat ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 2007.

Art. 120 - Necromassa legnosa

1. I piani di gestione forestale individuano porzioni di bosco nelle quali perseguire il rilascio di un adeguato quantitativo di legno morto³¹, sulla base dei seguenti criteri generali:
- a) ottenere un quantitativo di legno morto di circa 20-30 m³ per ettaro³², applicando variazioni di tale quantità in base alla presenza di aree di accumulo, alle peculiarità dei tipi forestali, della forma di governo, della struttura e degli stadi di sviluppo e privilegiando gli ambienti maggiormente interessati da specie legate alla presenza di legno morto;
 - b) il quantitativo di cui alla lettera a) dovrà essere raggiunto, per quanto possibile, distribuendolo in modo equilibrato tra i tronconi, i tronchi e le ceppaie, e tra diversi stadi di marcescenza;
 - c) nelle faggete governate ad alto fusto, è da preferirsi il raggiungimento della quota di necromassa di cui alla lettera a) privilegiando quella in piedi.
2. Nei cedui, per la tipologia stessa dei popolamenti, si potranno prevedere unità di misura diverse, come la densità di matricine stramature da rilasciare, come di seguito specificato:
- a) rilascio a terra di 2-3 alberi per ettaro, con diametro uguale o superiore a quello medio del soprassuolo;
 - b) rilascio in piedi di almeno 4-5 alberi per ettaro morti, o deperienti, con cavità e con diametro uguale o superiore a quello medio del soprassuolo.
3. Le indicazioni di cui ai commi precedenti troveranno applicazione compatibilmente con le esigenze fitosanitarie e di prevenzione degli incendi.

³¹ Con il termine di legno morto si intende in questo provvedimento quella parte della necromassa legnosa che, nella letteratura internazionale, è nota col nome di *coarse woody debris* (CWD). Il CWD corrisponde al volume, solitamente espresso in m³ per ettaro, dei tronconi (altezza ≥ 1.30 m) con diametro a petto d'uomo (1.30 m di altezza) ≥ 10 cm, delle ceppaie marcescenti (altezza < 1.30 m e diametro a 50 cm di altezza ≥ 10 cm) e dei tronchi a terra (diametro massimo ≥ 10 cm). Per dettagli sul CWD e sugli stadi di marcescenza si veda la seguente pubblicazione: Marshall, P.L., Davis, G., LeMay, W.M., 2000. Using line intersect sampling for coarse woody debris. Research Section, Vancouver Forest Region, Vancouver (Canada).

³² Il valore di riferimento potrà essere corretto sulla base di evidenze scientifiche nuove o specifiche per singoli habitat.

4. Negli impianti artificiali di abete rosso, a causa della loro particolare sensibilità agli attacchi di agenti patogeni è da evitare il rilascio di piante morenti, schiantate o sradicate.
5. Se non specificato diversamente, con riferimento agli invertebrati saproxilici, la quantità di necromassa disponibile va garantita in pari proporzione sotto forma di piante a terra e in piedi; queste andranno scelte fra quelle di grosse dimensioni, con buon grado di isolamento e quindi di esposizione alla radiazione solare.
6. Il rilascio della necromassa potrà seguire una distribuzione spaziale accorpata in isole di invecchiamento, ovvero superfici destinate all'invecchiamento indefinito degli individui arborei, o distribuendo sul territorio un numero di tronchi o tronconi utile a raggiungere la soglia definita attestandosi su un valore minimo pari ad una pianta habitat ad ettaro per favorire gli invertebrati con scarsa motilità.

Art. 121 - Pascolo in bosco

1. Il pascolo in bosco può essere autorizzato, purché i carichi di bestiame non siano superiori a 0,3 UBA per ettaro, fatte salve indicazioni diverse per singoli habitat o ambiti di conservazione per specie.

Art. 122 - Danni da ungulati

1. La regione promuove la realizzazione di monitoraggi sulla presenza di ungulati in foresta, finalizzati alla determinazione dei danni ed alla definizione della capacità portante dell'ecosistema forestale.

Art. 123 - Robinieti

1. Nei robinieti sono buone prassi:
 - a) la conversione dei cedui ad alto fusto;
 - b) le sottopiantagioni con latifoglie tolleranti l'ombra in fase giovanile;
 - c) il mantenimento di una fascia di rispetto attorno agli habitat di interesse comunitario adiacenti, esclusi i prati regolarmente falciati e le vie di esbosco, nella quale sospendere la ceduzione.
2. Nelle fustaie con partecipazione di robinia è preferibile allevare gli individui di robinia nel piano dominante e lasciarli invecchiare.
3. Nei boschi adiacenti a robinieti, specialmente se cedui, è buona prassi prevedere la creazione di fasce di rispetto nelle quali non effettuare alcun intervento ed eseguire, in tempi diversi, gli interventi a carico della robinia rispetto a quelli sulla specie prevalente.
4. Nei cedui puri e misti di robinia il turno dei tagli deve essere di almeno 12 anni, con rilascio di almeno 100 matricine, ovvero individui arborei, per ettaro, tra i quali ricomprendere tutti gli individui arborei con diametro a 1,30 m da terra maggiore o uguale di 35 cm fino ad età di 4 volte il turno. Ove sono presenti specie diverse dalla robinia, i 100 soggetti per ettaro da rilasciare devono prioritariamente appartenere alle seguenti specie: acero (*Acer* sp.), carpino bianco (*Carpinus betulus*), ontano bianco (*Alnus incana*), ontano nero (*Alnus glutinosa*), faggio (*Fagus sylvatica*), frassino (*Fraxinus excelsior*), cerro (*Quercus cerris*), leccio (*Quercus ilex*), farnia (*Quercus robur*), ciavardello (*Sorbus torminalis*) e ciliegio selvatico (*Prunus avium*).
5. Nei cedui misti di robinia con castagno è fatto obbligo rilasciare tutte le specie diverse dalla robinia e dal nocciolo (*Corylus avellana*), a meno che non si tratti di piante stramature ed eseguire tagli fitosanitari, se necessari, e qualora le piante rilasciate siano a concreto rischio di schianto. Il castagno può essere ceduoato con rilascio di almeno 30 matricine per ettaro.
6. Il taglio alto, ad altezza pari o superiore a 30 cm, di *Robinia pseudoacacia*, può essere ammesso per contrastare il ricaccio dei polloni a seguito del taglio.

Sezione 2. Divieti

Art. 124 - 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*, 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*, 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*, 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion* e 91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)

1. Lo sradicamento e il taglio degli arbusti è sempre vietato, fatte salve le fattispecie e), f) ed i) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, i tagli fitosanitari e i tagli necessari all'applicazione delle misure di conservazione.

Art. 125 - 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

1. I tagli colturali non devono essere condotti riducendo la copertura delle chiome a meno del 50%.
2. La mutamento permanente di destinazione d'uso è vietato, fatta eccezione per le opere a servizio delle attività agro-silvo-pastorali, conformemente alla definizione di cui all'art. 52 delle prescrizioni di massima e polizia forestale.
3. L'esbosco non deve essere condotto in condizioni di terreno scarsamente portante.
4. Nei boschi di forra gli interventi selvicolturali sono ammessi solo qualora siano prevalenti conifere o faggio, con l'obiettivo di favorire le latifoglie nobili caratteristiche.

Art. 126 - 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*) e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1. I portaseme di querce e di specie minoritarie non possono essere prelevati in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce per ettaro.

Art. 127 - 91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1. La realizzazione di attività o progetti che comportino l'alterazione duratura e permanente del regime idrico è vietata.

Art. 128 - 91D0 * Torbiere boscose

1. L'estrazione di torba è vietata.
2. Il prelievo di esemplari arborei maturi o senescenti, fatti salvi i tagli riconducibili alle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale è vietato.
3. I movimenti di terra sono vietati, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione.
4. I rimboschimenti nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri sono vietati.
5. Il transito dei mezzi meccanici è vietato, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione.
6. Ogni attività che può modificare, in modo permanente e duraturo, il regime di alimentazione idrica e i caratteri chimico-fisici dell'acqua di alimentazione della torbiera, sia dentro l'habitat che all'esterno di esso, è vietata.
7. L'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti³³, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, è vietato.
8. La realizzazione di nuovi sentieri, ad eccezione di accessi tramite passerelle, è vietata.
9. La realizzazione di nuova viabilità e la costruzione di manufatti, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 50 metri, sono vietati ove venga intercettato il reticolo idrografico che alimenta l'habitat.

Art. 129 - 9530 * Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici

1. I tagli colturali non sono ammessi, fatti salvi quelli che rientrano nelle fattispecie a), c), e), f) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale e quelli contemplati dalle

³³ Si veda la definizione di "fertilizzante" adottata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010.

misure di conservazione del presente provvedimento funzionali al mantenimento e/o al miglioramento compositivo e strutturale dell'habitat.

Sezione 3. Obblighi

Art. 130 - 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*, 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*, 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*, 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*, 91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*) e 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

1. Deve essere sempre garantita la conservazione della copertura, ancorché sporadica, delle specie arboree localmente meno rappresentate, con particolare riferimento a tasso (*Taxus baccata*), abete bianco (*Abies alba*), olmo montano (*Ulmus glabra*), acero riccio (*Acer platanoides*), tiglio comune (*Tilia platyphyllos*), ciliegio selvatico (*Prunus avium*) e ontano bianco (*Alnus incana*).

Art. 131 - 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*, 91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1. Le autorizzazioni di taglio sono subordinate alla presentazione di un progetto speciale di taglio, come richiamato all'articolo 28.
2. Nell'habitat 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli* gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti in modo da conservare e incrementare la copertura della farnia (*Quercus robur*) e non favorire la diffusione delle specie esotiche.

Art. 132 - 9260 Boschi di *Castanea sativa*

1. I piani di gestione forestale valutano lo stato fitosanitario e, qualora necessario, prevedono la realizzazione di interventi fitosanitari.

Art. 133 - 91H0 * Boschi pannonici di *Quercus pubescens* e 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

1. Negli orno-ostrieti con leccio governati a ceduo il turno dei tagli non può essere inferiore ad anni 20 con rilascio di almeno 150 matricine per ettaro.

Art. 134 - 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*

1. I lariceti primitivi vanno lasciati a libera evoluzione, ad eccezione di eventuali interventi contemplati dalle misure di conservazione del presente provvedimento.

Art. 135 - 91D0 * Torbiere boscose

1. Il CAI, il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC e gli altri soggetti competenti adeguano i sentieri esistenti, con passerelle, o deviandoli, in modo che il passaggio degli escursionisti non danneggi le stazioni note di specie vegetali di cui al presente provvedimento.
2. Il pascolo deve essere gestito in modo da impedire concentramenti di animali ed eventualmente interdetto nelle aree a maggior valenza floristico-vegetazionale.
3. Il carico del pascolo non deve in ogni caso superare i 0,4 UBA per ettaro³⁴.

Sezione 4. Buone prassi

Art. 136 - 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*, 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*, 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*, 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion* e 91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)

1. L'invecchiamento dei soprassuoli, attraverso l'allungamento dei turni nelle fustaie e nei cedui, la conversione ad alto fusto e la libera evoluzione dei cedui invecchiati, sono attività da

³⁴ Artz, R.R.E., Donnelly, D., Andersen, R., Mitchell, R., Chapman, S.J., Smith, J., Smith, P., Cummins, R., Balana, B. and Cuthbert, A. 2014. Managing and restoring blanket bog to benefit biodiversity and carbon balance – a scoping study. Scottish Natural Heritage Commissioned Report No. 562.

promuovere, sulla base di un programma organico da svilupparsi nell'ambito degli strumenti di pianificazione forestale.

Art. 137 - 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

1. Graduale conversione in boschi di alto fusto delle porzioni a ceduo.

Art. 138 - 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*) e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1. Nell'habitat 91L0 favorire la diffusione di carpino bianco e di latifoglie nobili, ove presenti, contrastando l'espansione di abete rosso e specie esotiche invasive (robinia, ailanto ecc.).
2. Nelle stazioni più idonee, favorire la diffusione di querce.
3. Nelle stazioni più fertili e idonee, graduale conversione al ceduo composto o alla fustaia.

Art. 139 - 91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1. Realizzazione di interventi che favoriscono la ricostituzione dell'habitat in aree dove questo è assente o molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento delle porzioni esistenti e riduzione della frammentazione, la conservazione del legno morto e l'attuazione di interventi che favoriscano le latifoglie igrofile.
2. Controllo e locale eradicazione delle specie esotiche invasive.

Art. 140 - 9260 Boschi di *Castanea sativa*

1. Ripristino delle fustaie di castagno e dei castagneti da frutto degradati.
2. Mantenimento o ripristino, favorendo una distribuzione equilibrata di diversi stadi cronologici, del ceduo, con rilascio di 30 matricine per ettaro, tra le quali comprendere una proporzione delle altre latifoglie.

Art. 141 - 91H0 * Boschi pannonici di *Quercus pubescens* e 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

1. Favorire, negli ordinari interventi selvicolturali, le querce e le altre specie minoritarie.
2. Mantenimento delle radure all'interno dell'habitat con controllo della ricolonizzazione forestale.
3. Controllo e monitoraggio della presenza di specie esotiche.
4. Monitoraggio dello stato fitosanitario.

Art. 142 - 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)

1. Interventi di arricchimento della composizione con specie ecologicamente idonee, rare o scomparse per pregressa gestione (abete bianco, faggio, latifoglie mesofile, sorbo degli uccellatori).
2. Riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali, mirati a diversificare la struttura verticale.

Art. 143 - 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*

1. Regolamentazione delle attività tradizionali finalizzate al pascolo estensivo, con carichi adeguati ed evitando il passaggio ripetuto.
2. Individuazione degli interventi per favorire la rinnovazione del pino cembro.
3. Controllo dell'espansione del bosco a scapito di aree di pascolo.
4. Mantenimento ai margini del bosco di una fascia di profondità pari almeno a 20 m dove rilasciare esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti.

Art. 144 - 91D0 * Torbiere boscose

1. Posa in opera di delimitazioni o manutenzioni alle esistenti e posa in opera di pannelli informativi a scopo didattico e informativo.
2. Creazione di piccole zone con acqua libera idonee ad ospitare anfibi e specie pioniere.
3. Interventi atti a favorire il mantenimento di un buon livello di falda.
4. Interventi atti ad eliminare lo scolo di acque ricche di sali per le torbiere in prossimità di strade.

CAPO II. Habitat aperti e habitat ipogei

Sezione 1. Misure generali

Art. 145 - Lista degli habitat aperti e degli habitat ipogei iscritti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE

1. Gli habitat degli ambienti aperti e ipogei della regione biogeografica alpina del Veneto, iscritti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, sono:
 - a) 4060 Lande alpine e boreali;
 - b) 4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*);
 - c) 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.;
 - d) 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli;
 - e) 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*;
 - f) 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee;
 - g) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine;
 - h) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee);
 - i) 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
 - j) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
 - k) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
 - l) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;
 - m) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 - n) 6520 Praterie montane da fieno;
 - o) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*);
 - p) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*);
 - q) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili³⁵;
 - r) 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;
 - s) 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica;
 - t) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*;
 - u) 8240 * Pavimenti calcarei;
 - v) 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;
 - w) 8340 Ghiacciai permanenti.

Art. 146 - Definizioni per gli ambienti aperti

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di questo provvedimento e della conservazione degli habitat degli ambienti aperti si intendono per:
 - a) tipi di pascolo: i tipi descritti nel manuale «Tratti essenziali della tipologia veneta dei pascoli di monte e dintorni»³⁶, raggruppati in dieci categorie;
 - b) carta dei tipi di pascolo: una cartografia digitale, le cui specifiche tecniche saranno stabilite con apposito provvedimento, che perimetra i tipi di cui alla lettera precedente, eventualmente raggruppabili per esigenze cartografiche, descrivendone la modalità attuale di gestione utilizzando, almeno, la classificazione seguente: prato, pascolo, prato e pascolo,

³⁵ L'habitat 8160 non è stato considerato non essendo confermato per l'Italia.

³⁶ Il manuale è stato pubblicato dalla Regione del Veneto ed è reperibile al sito internet http://www.regione.veneto.it/static/www/agricoltura-e-foreste/Tipologie_pascoli.pdf

- prateria naturale;
- c) stazionamento del bestiame: concentramento, anche se soltanto notturno, su piccole superfici e per periodi prolungati, con densità superiori a quelle idonee a conservare i caratteri fisici e fitocenotici dell'habitat, indipendentemente dalla determinazione del carico.

Art. 147 - Pascolo

1. Nella determinazione del carico, dei criteri di utilizzazione dei pascoli e degli interventi di miglioramento di cui al disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani, vanno seguiti, quali criteri generali, i limiti massimi di carichi consigliati, i periodi di utilizzazione, e le linee guida per la gestione dei tipi di pascolo riportate nel manuale di cui all'articolo 146.
2. All'articolo 5, limitatamente ai pascoli interamente o parzialmente compresi nel perimetro delle ZSC, «Criteri di utilizzazione dei pascoli» di cui al disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani è aggiunto il seguente punto: «è buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei tipi di pascolo ove questo può determinare la degradazione dei caratteri fitocenotici dell'habitat».
3. I tipi di pascolo di cui al comma precedente sono i seguenti:
 - a) brometo primitivo;
 - b) molinieto a umidità alternante;
 - c) molinieto;
 - d) torbiera bassa soligena basifila;
 - e) torbiera bassa soligena acidofila;
 - f) torbiera di transizione (topogena);
 - g) torbiera alta (ombrotrofica) a sfagni;
 - h) tricoforeto;
 - i) erioforeto (perilacustra *E. scheuchzeri*);
 - j) erioforeto (a *E. angustifolium*);
 - k) cenosi pioniere delle alluvioni dei torrenti glaciali;
 - l) cenosi dei bordi dei ruscelli a *Carex frigida*;
 - m) cenosi briofitiche delle sorgenti.
4. Costituiscono strumenti per la classificazione delle superfici sulle quali applicare le indicazioni del manuale di cui all'articolo 146:
 - a) la carta degli habitat della Rete Natura 2000 approvata con successive deliberazioni della Giunta regionale, reperibile sul portale regionale (<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/rete-natura-2000-download>);
 - b) la carta dei tipi di pascolo di cui all'articolo 146.
5. Costituiscono strumenti per la individuazione delle superfici sulle quali applicare le indicazioni di cui ai commi 1 e 2, oltre alla carta degli habitat di cui al comma precedente, i piani di gestione forestale o eventuale altra documentazione realizzata con una risoluzione sufficiente per distinguere i tipi di pascolo. Qualora non siano disponibili tali strumenti, saranno predisposti analoghi strumenti in sede di concessione-contratto delle malghe.
6. Oltre al rispetto delle indicazioni tecniche di cui al comma precedente, valgono, per determinati habitat, i divieti, gli obblighi e le buone prassi di cui al presente provvedimento.
7. All'individuazione delle superfici nelle quali lo stazionamento del bestiame è limitato o interdetto, nonché alla razionalizzazione dell'utilizzo dei pascoli in funzione della conservazione della biodiversità e del rispetto del benessere e della sicurezza degli animali, contribuiscono, nelle sedi e con le procedure stabilite dalla normativa vigente, gli allevatori, singolarmente o in forma associativa.
8. Le superfici a pascolo delle malghe sono utilizzate integralmente indirizzando gli animali in funzione della maturazione dell'erba.
9. È buona prassi controllare la flora infestante nei prati e nei pascoli mediante sfalcio da eseguirsi prima della fioritura e da ripetere per tutta la durata dell'alpeggio.
10. Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere

fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali.

11. L'autorità responsabile della concessione delle malghe coopera con l'ente gestore al fine di monitorare lo stato di abbandono delle attività di pascolo.
12. Il pascolo condotto, pianificato e programmato secondo quanto previsto dal presente capo, è un'attività necessaria al mantenimento degli habitat di ambiente aperto e, in quanto tale gode dei regimi di aiuto e dei benefici previsti dalla normativa vigente per le azioni svolte a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.
13. La Regione promuove la realizzazione di studi scientifici sui fattori determinanti il perseguimento degli obiettivi di conservazione da parte del pascolamento ovicaprino vagante e transumante e di un database geografico dei percorsi delle greggi ovicaprine, che fungano da strumenti e base conoscitiva per valorizzarne il ruolo e controllarne gli effetti.

Art. 148 - Muretti a secco

1. È buona prassi provvedere alla manutenzione e al ripristino dei muretti a secco esistenti e alla realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra.

Art. 149 - Imboschimenti

1. Gli imboschimenti e i rimboschimenti sono vietati, fatte salve esigenze di incolumità pubblica ovvero di stabilità idrogeologica.

Sezione 2. Divieti e obblighi

Art. 150 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione

1. È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:
 - a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee).
 - b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale:
 - iii) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*);
 - iv) 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
 - v) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
 - c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
 - i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*);
 - ii) 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
 - iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
 - iv) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*).

Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo

1. Il pascolo nell'habitat 8240 * Pavimenti calcarei è vietato.
2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*) è vietato.
3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, dei seguenti habitat:

- a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*);
 - b) 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
 - c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
 - d) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*).
4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.
5. Le attività di pascolo nell'habitat 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp. devono essere regolamentate e interdette nelle aree a maggior pregio floristico-vegetazionale individuate da specifici studi scientifici o provvedimenti.

Art. 152 - Transito di mezzi meccanici

1. Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:
 - a) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
 - b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.

Art. 153 - Regimazione idrica

1. La realizzazione di attività di drenaggio nell'habitat 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*), anche all'interno del bacino di alimentazione, in contrasto con la conservazione dell'habitat, è vietata. Sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione.
2. È vietata l'alterazione dei regimi idrici che possano influenzare negativamente la conservazione dell'habitat 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.
3. Qualora possano interferire con la tutela dell'habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, le seguenti attività sono vietate:
 - a) divieto di captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda;
 - b) divieto di riduzione delle portate nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo da garantire la naturale dinamica evolutiva.

Art. 154 - Attività estrattive ed escavazione

1. L'estrazione di ghiaia nell'habitat 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*) è vietata.
2. Le attività di escavazione che possano incidere sulla vegetazione glareicola sono vietate nei seguenti habitat:
 - a) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*);
 - b) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*);
 - c) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;
 - d) 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;
 - e) 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica;
 - f) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*;
 - g) 8240 * Pavimenti calcarei.

Art. 155 - Piste da sci

1. Negli habitat 8110 Ghiaioni silicei dal piano montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e

Galeopsietalia ladani) e 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), la realizzazione di piste di sci non deve modificare il profilo del terreno.

2. Nell'habitat 8340 Ghiacciai permanenti l'apertura di nuove piste da sci è vietata.

Art. 156 - 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

1. L'accesso, in assenza di opportuna regolamentazione, è vietato.
2. I soggetti affidatari della gestione di ciascuna ZSC potranno interdire l'accesso a determinate cavità, sia temporaneamente che definitivamente, e provvedere a porre una cancellata che chiuda l'accesso alle grotte alle quali limita e/o interdice l'accesso. La cancellata deve essere idonea a non limitare il volo di chirotteri.
3. I criteri di regolamentazione e di autorizzazione all'accesso di cui al comma 2 considerano i caratteri geologici e archeologici, specificano le modalità di frequentazione.
4. Le spedizioni esplorative hanno l'obbligo di:
 - a) richiedere al soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC l'autorizzazione;
 - b) consegnare al soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, entro tre mesi dall'ultimazione della spedizione, un resoconto delle attività svolte;
 - c) entro un anno dall'ultimazione della spedizione, condividere i risultati dei rilievi eseguiti con il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, anche inviando copia o i riferimenti delle eventuali pubblicazioni inerenti l'attività svolta.
5. In tutti gli ambienti ipogei o tratti di essi, interessati dalla presenza di chirotteri, è permesso l'uso di sola illuminazione a led di potenza tale da non disturbare i chirotteri stessi. È altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chirotteri, e arrecare disturbi agli stessi.
6. È vietato danneggiare o asportare concrezioni, abbandonare rifiuti, disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente all'imboccatura della cavità.
7. La raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è consentita solo previa autorizzazione del soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, per comprovata reale motivazione scientifica.

Art. 157 - Tutela integrale

1. Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:
 - a) aree ricadenti nell'habitat 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp. che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale;
 - b) habitat 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*;
 - c) habitat 8240 * Pavimenti calcarei.

Sezione 3. Buone prassi

Art. 158 - Fertilizzazione

1. È buona prassi non fare uso agronomico di fertilizzanti, ivi compresi gli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, nei seguenti habitat:
 - a) 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli;
 - b) 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee;
 - c) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine;
 - d) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee);
 - e) 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
 - f) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia*

villosae);

- g) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
- h) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.

Art. 159 - Stazionamento del bestiame

1. È buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei seguenti habitat:
 - a) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
 - b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;
 - c) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 - d) 6520 Praterie montane da fieno;
 - e) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*);
 - f) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*);
 - g) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;
 - h) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*;
 - i) nelle aree gestite a prato dei seguenti habitat:
 - i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*);
 - ii) 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
 - iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*);
 - iv) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*).
2. Negli habitat di cui al comma precedente, lettera a), è ammissibile un moderato pascolamento tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa.

Art. 160 - Miglioramenti faunistici

1. Qualora si ravvisi la necessità di migliorare gli habitat faunistici nell'habitat 4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*), in presenza di radure, è buona prassi il mantenimento o ampliamento delle radure esistenti mediante decespugliamento manuale o meccanico attraverso la redazione di un circostanziato progetto di taglio del pino mugo in cui siano cartografate le aree da sottoporre al taglio, per gruppi di forma sub-circolare non più ampi di 500 m² e per una superficie complessiva, formata da più buche distanziate, non superiore ai 2.000 m² per ettaro. Questi valori di riferimento possono essere oggetto di modifiche in ragione di valide motivazioni faunistiche, documentate attraverso specifici approfondimenti.

Art. 161 - 4060 Lande alpine e boreali

1. Nella necessità di migliorare gli habitat faunistici, mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento manuale o meccanico.
2. Nella necessità di migliorare gli habitat faunistici è buona prassi gestire e indirizzare il pascolo finalizzandolo al mantenimento del mosaico ambientale, privilegiando il pascolamento estensivo e precoce con carico da valutare caso per caso.
3. Controllo della ricolonizzazione arborea e arbustiva.

Art. 162 - 4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

1. Adozione delle opportune azioni di vigilanza atte a scoraggiare l'eventuale pascolo sulle formazioni pioniere dell'habitat e nei siti pregevoli individuati da specifici studi scientifici o

provvedimenti.

Art. 163 - 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.

1. Controllo della ricolonizzazione arborea e arbustiva.

Art. 164 - 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli

1. Interventi sulla componente arborea finalizzati ad evitare il completo sviluppo di formazioni forestali.
2. Mantenimento o ampliamento delle radure favorendo le situazioni dinamiche e di mosaico con gli habitat prativi.
3. Pascolamento estensivo in corrispondenza delle radure presenti.

Art. 165 - 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*

1. Controllo della ricolonizzazione forestale e arbustiva.

Art. 166 - Sfalcio

1. Le attività di sfalcio sono regolamentate nello spazio e nel tempo in funzione delle specie animali e vegetali da proteggere, evitando sfalci precoci e articolandone lo svolgimento in epoche alternate sulle diverse parcelle negli habitat:
 - a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee);
 - b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
 - c) 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
 - d) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
 - e) 6520 Praterie montane da fieno.
2. Negli habitat prativi di cui al comma precedente è ammesso un moderato pascolamento precoce o tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa.

Art. 167 - 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee e 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

1. Controllo della ricolonizzazione forestale e arbustiva.
2. Interventi di recupero della cotica erbosa danneggiata dai cinghiali con risemine di specie autoctone di sicura provenienza locale, anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree interessate dall'habitat.
3. Controllo dello sviluppo di specie infestanti.

Art. 168 - 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee) e 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) e 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)

1. Controllo dello sviluppo di specie infestanti.
2. Interventi di ripristino degli habitat, che includano il taglio delle specie arboree e arbustive, rilasciandone alcune con finalità faunistiche, l'esbosco integrale della biomassa ottenuta, l'utilizzo di sementi di specie erbacee tipiche dell'habitat, preferibilmente tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree interessate dall'habitat, per il ripristino della cotica erbosa, ove necessario.
3. Interventi di recupero della cotica erbosa danneggiato dai cinghiali con risemine di specie autoctone di sicura provenienza locale, anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree interessate dall'habitat.
4. Sfalcio regolare tradizionale tardivo, appena successivo al periodo di massima fioritura, nelle aree gestite a prato.

5. Ripresa dello sfalcio nelle porzioni più fertili, nelle aree gestite a pascolo o prateria naturale.
6. Negli habitat 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee) e 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*) sono buone prassi:
 - a) il contenimento delle formazioni arboreo-arbustive, specialmente se costituite da specie esotiche, in avanzata verso gli ambienti prativi o le situazioni arido-rupestri mediante decespugliamento con asportazione della biomassa;
 - b) lo sfalcio regolare tradizionale tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili le parcelle da sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione, eventuale decespugliamento manuale o, compatibilmente con le esigenze dell'habitat, meccanico;
 - c) la ricostituzione della cotica erbosa nelle aree degradate.
7. Nell'habitat 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) sono buone prassi:
 - a) il contenimento delle formazioni arboreo-arbustive in avanzata verso gli ambienti prativi mediante sfalcio o decespugliamento con asportazione della biomassa;
 - b) lo sfalcio regolare tradizionale tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili le parcelle da sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione, eventuale decespugliamento manuale o, compatibilmente con le esigenze dell'habitat, meccanico;
 - c) il contenimento della componente arbustiva di invasione dell'habitat;
 - d) il controllo delle specie esotiche invasive ed eradicazione localizzata.

Art. 169 - 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)

1. Monitoraggio e regolazione del livello delle acque, intervenendo periodicamente sugli eventuali dreni e sui fossi di scolo, mantenendo i canali di scolo con bassa profondità (fino a 30 cm) e verificando adeguatamente gli interventi che possono modificare i livelli della falda o diminuirne localmente gli influssi.
2. Interventi di ripristino degli habitat, che includano il taglio delle specie arboree e arbustive, rilasciandone alcune con finalità faunistiche, l'esbosco integrale della biomassa ottenuta, l'utilizzo di sementi di specie erbacee tipiche dell'habitat, preferibilmente tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree interessate dall'habitat, per il ripristino della cotica erbosa, ove necessario.
3. Controllo dello sviluppo di specie infestanti o invasive.
4. Sfalcio regolare tradizionale tardivo da eseguirsi annualmente o almeno ogni due anni nelle aree gestite a prato, con raccolta ed allontanamento della biomassa.
5. Ripresa dello sfalcio nelle porzioni abbandonate nelle aree gestite a pascolo o prateria naturale.

Art. 170 - 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

1. Controllo della ricolonizzazione forestale nelle aree in fase di rimboschimento naturale.
2. Controllo dello sviluppo di specie infestanti o invasive.
3. Sfalcio biennale, a fine stagione vegetativa, con asportazione della biomassa, nei casi in cui l'habitat sia situato in corrispondenza di zone umide.

Art. 171 - 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1. Sono buone prassi:
 - a) il mantenimento di una struttura adatta per la fauna attraverso le pratiche tradizionali di sfalcio dei prati conservando la struttura a mosaico di settori falciati e non falciati;
 - b) il contenimento delle formazioni arboreo-arbustive, specialmente se costituite da specie esotiche, in avanzata verso gli ambienti prativi mediante decespugliamento con asportazione della biomassa;
 - c) mantenimento di un mosaico di macchie e di arbusti di specie autoctone all'interno

dell'habitat;

d) gli sfalci regolari, non troppo tardivi, e con livelli di concimazioni non elevate.

Art. 172 - 6520 Praterie montane da fieno

1. Contenimento delle formazioni arboreo-arbustive in avanzata verso gli ambienti prativi mediante sfalcio o decespugliamento con asportazione della biomassa.
2. Esecuzione di sfalci regolari, non troppo tardivi, e con livelli di concimazioni non elevate.

Art. 173 - 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) e 6520 Praterie montane da fieno

1. Sfalcio annuale regolare tradizionale.
2. Evitare la trasformazione a pascolo intensivo o altre tipologie agricole intensive e limitazione degli apporti di fertilizzanti.
3. Concimazione con letame maturo anziché con liquame.
4. Controllo dello sviluppo di specie infestanti.

Art. 174 - 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica e 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

1. Avviare, d'intesa col CAI o con altri soggetti competenti, azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle associazioni sportive e dei club alpini relativamente alla vulnerabilità di questo habitat all'arrampicata sportiva.

Art. 175 - 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*

1. Promuovere interventi che limitano la ricolonizzazione arborea ed arbustiva spontanea.

Art. 176 - 8240 * Pavimenti calcarei

1. Controllo della vegetazione arborea circostante i pavimenti calcarei, al fine di mantenere le condizioni ottimali di esposizione a luce, calore, precipitazioni per lo sviluppo delle specie vascolari tipiche dell'habitat.

Art. 177 - 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

1. Redazione e sottoscrizione di un codice deontologico per gli iscritti alle associazioni speleologiche.
2. Aggiornamento della presenza dell'habitat sulla base del catasto delle grotte di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 54, e del regolamento regionale 28 agosto 1981, n. 1.

CAPO III. Zone umide

Sezione 1. Misure generali

Art. 178 - Habitat di zone umide iscritti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE

1. Gli habitat di zone umide della regione biogeografica alpina del Veneto, iscritti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, sono:
 - a) 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*;
 - b) 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.;
 - c) 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*;
 - d) 3160 Laghi e stagni distrofici naturali;
 - e) 7110 * Torbiere alte attive;
 - f) 7140 Torbiere di transizione ed instabili;
 - g) 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*;
 - h) 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*;
 - i) 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*);
 - j) 7230 Torbiere basse alcaline;
 - k) 7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*.

Art. 179 - Accumulo di ramaglie

1. L'accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide è vietato.

Art. 180 - Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni

1. Le pozze d'alpeggio devono essere realizzate evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali o ricoprendoli con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo.
2. Gli interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio sono permessi nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 31 dicembre. Il materiale di risulta deve essere conservato, per almeno un anno, in prossimità della pozza.
3. Le captazioni e derivazioni delle acque che alimentano le zone umide dove sono presenti specie di interesse comunitario, qualora conducano ad una sottrazione permanente e duratura della disponibilità idrica, sono vietati.

Art. 181 - Gestione della vegetazione delle zone umide

1. Le epoche e le tecniche degli interventi di controllo o di gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, seguono buone prassi finalizzate a far sì che il taglio, lo sfalcio, la trinciatura e le lavorazioni superficiali del terreno non siano effettuati dal 1° marzo al 31 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione e previa autorizzazione del soggetto affidatario della gestione della ZSC, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione dell'avifauna.
2. Gli interventi di cui al comma 1 non devono prevedere l'incendio o il diserbo chimico.

Sezione 2. Divieti

Art. 182 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*, 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* e 3160 Laghi e stagni distrofici naturali

1. Le seguenti attività sono vietate:
 - a) le attività di bonifica e di drenaggio;
 - b) lo stazionamento di bestiame nelle aree contermini all'habitat;
 - c) la realizzazione di nuovi bacini idroelettrici;

d) l'alterazione permanente e duratura del regime idrogeologico.

Art. 183 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione ed instabili, 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*, 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae* e 7230 Torbiere basse alcaline

1. Le seguenti attività sono vietate:

- a) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cotica erbosa e la composizione floristica dell'habitat fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat;
- b) il rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri;
- c) l'accesso con mezzi meccanici fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat;
- d) la realizzazione di attività di drenaggio, anche all'interno del bacino di alimentazione, o la modifica del regime idrico in contrasto con la conservazione dell'habitat, fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione;
- e) le nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico, il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- f) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
- g) la realizzazione di nuova sentieristica ad eccezione di eventuali accessi tramite passerelle;
- h) l'estrazione della torba;
- i) l'apertura di nuove strade, piste forestali, o la costruzione di manufatti, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 50 metri, ove venga intercettato il reticolo idrografico che alimenta l'habitat.

2. Oltre ai divieti di cui al comma 1, nell'habitat 7110 * Torbiere alte attive è vietata l'attività agricola e pastorale.

Art. 184 - 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*)

1. Le seguenti attività sono vietate:

- a) la captazione e il danneggiamento delle sorgenti necessarie per la permanenza dell'habitat e di nuovi interventi che possano modificare gli andamenti della falda che interessano l'habitat;
- b) la realizzazione delle attività che possano modificare le qualità chimico-fisiche delle acque affluenti nell'habitat;
- c) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
- d) la realizzazione di nuovi sentieri;
- e) le attività estrattive nelle stazioni di presenza dell'habitat.

Art. 185 - 7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*

1. Le seguenti attività sono vietate:

- a) apertura di nuove strade, piste forestali, o la costruzione di manufatti, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 50 metri, ove venga intercettato il reticolo idrografico che alimenta l'habitat;
- b) l'alterazione permanente e duratura dell'idrodinamica e della qualità delle acque nel bacino che alimenta direttamente le stazioni occupate dall'habitat.

Sezione 3. Obblighi

Art. 186 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*, 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* e 3160 Laghi e stagni distrofici naturali

1. Le attività agricole vanno condotte eliminando o riducendo l'uso degli erbicidi ed evitando un eccessivo uso di nutrienti.
2. Le attività di gestione dei livelli delle acque devono essere condotte finalizzandole a garantire il funzionamento dell'ecosistema acquatico.
3. Nell'habitat 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea* il carico turistico deve essere regolamentato nel caso in cui arrechi effetti significativi negativi sulla conservazione dell'habitat.
4. Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* valgono i seguenti criteri obbligatori di gestione:
 - a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat, e di sicura provenienza locale, a lavori ultimati;
 - b) attuazione di una gestione idraulica ottimale, con particolare riferimento ai livelli idrici, finalizzata al mantenimento degli habitat e delle specie per evitare l'avanzamento delle elofite e, limitatamente al periodo di nidificazione, per evitare la perdita delle covate di avifauna acquatica;
 - c) le caratteristiche delle pozze di alpeggio devono essere mantenute il più possibile naturaliformi mantenendo una superficie più ampia possibile, una profondità bassa, un buon apporto idrico, limitando i punti di accesso del bestiame e seguendo le indicazioni di cui all'art. 180.

Art. 187 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione e instabili, 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*, 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae* e 7230 Torbiere basse alcaline

1. In presenza di specie vegetali pregevoli, per la loro rarità o perché minacciate, i sentieri devono essere adeguati attraverso l'uso di passerelle, di dissuasori o deviandoli.
2. Regolamentazione dei carichi di pascolo evitando sempre il sovrapascolamento ed eventuale sua interdizione nelle aree a maggior valenza floristico-vegetazionale.

Art. 188 - 7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*

1. Su segnalazione del soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, del piano di gestione o dell'autorità forestale competente per territorio, le Unioni montane, d'intesa con il CAI, deviano i sentieri in ambiti che non attraversino l'habitat.

Sezione 4. Buone prassi

Art. 189 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*, 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* e 3160 Laghi e stagni distrofici naturali

1. Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e degli assetti geomorfologici dell'habitat.
2. Individuazione degli interventi necessari a ridurre l'interramento attraverso la limitazione dei processi di eutrofizzazione e di sedimentazione e mediante attività di rinaturalizzazione.
3. Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna e flora esotiche.
4. Mantenimento e realizzazione di fasce tampone o di margini non coltivati a copertura erbacea o arbustiva lungo l'habitat.

5. Monitoraggio della batracofauna e della fauna invertebrata.

Art. 190 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione e instabili, 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*, 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae* e 7230 Torbiere basse alcaline

1. Posa in opera di delimitazioni o dissuasori faunistici e manutenzione di quelli esistenti.
2. Controllo della ricolonizzazione arboreo-arbustiva nelle situazioni in cui questa può compromettere la permanenza delle comunità vegetali tipiche degli habitat.
3. Monitoraggio dei processi dinamici in atto nel paesaggio vegetale della torbiera in particolare rispetto a ricolonizzazioni arbustive o arboree e alla presenza di eventuali specie esotiche.
4. Realizzazione di piccole zone con acqua libera idonee a ospitare anfibi.
5. Favorire il mantenimento di un buon livello di falda.
6. Eliminare lo scolo di acque ricche di sali in prossimità di strade.
7. Controllo della cannuccia di palude.
8. Nell'habitat 7230 Torbiere basse alcaline sono buone prassi:
 - a) lo sfalcio regolare tardivo (agosto-settembre), eseguito almeno ogni due anni, a mano o con decespugliatore ed entro un raggio di 200 m. I residui devono essere rimossi e conferiti in aree esterne all'area di intervento che non coinvolgano l'habitat;
 - b) favorire le attività di sfalcio, rispetto al pascolamento.

Art. 191 - 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*)

1. Realizzazione di studi botanici e fitosociologici sulle differenti associazioni vegetali che caratterizzano l'habitat.
2. Inventario georeferenziato delle sorgenti vitali per la permanenza dell'habitat.

Art. 192 - 7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*

1. Censimento accurato delle localizzazioni dell'habitat, anche nei casi di ridotte superfici e loro monitoraggio.

CAPO IV. Ambienti fluviali

Sezione 1. Misure generali

Art. 193 - Habitat fluviali

1. Gli habitat degli ambienti fluviali della regione biogeografica alpina del Veneto, iscritti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, sono di seguito elencati:
 - a) 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;
 - b) 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*;
 - c) 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*;
 - d) 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*;
 - e) 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p. e *Bidention* p.p..
2. La fascia di rispetto di cui all'articolo 115 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come recepito dall'articolo 17 del PTA, è fissata, al di fuori dei centri edificati, in 20 metri.
3. Le misure di conservazione di cui al presente capo contribuiscono ad integrare la disciplina di cui all'articolo 48, comma 2.
4. Le Autorità competenti e quelle che partecipano, a vario titolo, ai procedimenti di rilascio, rinnovo o adeguamento dei provvedimenti che autorizzano la regimazione del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, quelli di derivazione d'acqua e quelli di inalveazione e rettifica dei corsi d'acqua adottano, tra gli elementi di giudizio utili per l'emanazione del provvedimento, le misure di conservazione di cui al presente capo³⁷.

Art. 194 - Gestione della vegetazione ripariale

1. Gli interventi di taglio delle vegetazione ripariale, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, vanno preferibilmente effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, ad eccezione di interventi per il rischio idrogeologico.
2. È buona prassi gestire periodicamente gli ambiti di canneto, esclusivamente dal 1° agosto al 28 febbraio, al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, mediante sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso.

Sezione 2. Divieti

Art. 195 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos* e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p. e *Bidention* p.p.

1. Divieto di rettificazione permanente del corso d'acqua e di escavazione nelle aree interessate dagli habitat.
2. Divieto di nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino, in modo permanente e duraturo, il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico, il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza e non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Divieto di transito e di guado sui greti con mezzi a motore, fatti salvi le strade silvo-pastorali, quelle adibite al pubblico transito o al servizio delle abitazioni, le piste forestali e le piste di

³⁷ Si veda anche la legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 «Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale».

esbosco, ancorché sottoposti o da sottoporre a sistemazione, esigenze di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore.

4. Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine.
5. Negli habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica* e 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, sono vietati:
 - a) la riduzione permanente e duratura delle portate nella fascia di pertinenza idraulica del corso d'acqua interessata dagli habitat;
 - b) l'artificializzazione permanente delle sponde, le attività di estrazione di sabbie e ghiaie, ad eccezione di quelle legate alla gestione del rischio idrogeologico.
6. Nell'habitat 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p. e *Bidention* p.p. l'artificializzazione e rettificazione permanenti dell'asta fluviale sono vietati.

Art. 196 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*

1. Le seguenti attività sono vietate:
 - a) alterazione del regime idrico naturale causando periodi prolungati di prosciugamento;
 - b) realizzazione di nuove opere di presa ed emungimenti;
 - c) stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
 - d) rettificazione del corso d'acqua e creazione di sbarramenti permanenti;
 - e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti³⁸, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
 - f) scarico degli effluenti di nuovi impianti di depurazione.

Sezione 3. Obblighi

Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos* e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p. e *Bidention* p.p.

1. La permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario, per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta o regolamentata.

Art. 198 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*

1. Eventuali effluenti degli impianti di depurazione devono essere allontanati e l'habitat restaurato.

Sezione 4. Buone prassi

Art. 199 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos* e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p. e *Bidention* p.p.

1. Controllo delle specie esotiche invasive.

Art. 200 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*

1. Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna e flora esotiche.
2. Taglio della vegetazione spondale alternativamente sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante.

³⁸ Si veda la definizione di "fertilizzante" adottata dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

3. Ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento.
4. Mantenimento e realizzazione di fasce tempone o margini non coltivati a copertura erbacea o arbustiva o arborea di almeno 5-10 metri lungo l'habitat.
5. Incremento, attraverso il ripristino vegetazionale, della superficie ascrivibile all'habitat.
6. Interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento della struttura delle fasce boscate contermini a favore delle specie igrofile.

TITOLO VI. MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE

CAPO I. Misure di conservazione specie vegetali

Sezione 1. Misure generali

Art. 201 - Lista delle specie vegetali iscritte nell'allegato II della direttiva Habitat

1. Le specie vegetali della regione biogeografica alpina del Veneto, iscritte nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, sono di seguito elencate:
 - a) *Adenophora liliifolia*
 - b) *Buxbaumia viridis*
 - c) *Cypripedium calceolus*
 - d) *Drepanocladus vernicosus*³⁹
 - e) *Eryngium alpinum*⁴⁰
 - f) *Gladiolus palustris*
 - g) * *Gypsophila papillosa*
 - h) *Himantoglossum adriaticum*
 - i) *Liparis loeselii*
 - j) *Saxifraga tombeanensis*

Art. 202 - Vivaistica

1. Il centro vivaistico di Veneto Agricoltura costituisce sorgente di materiale di propagazione per la ricostituzione di habitat e habitat di specie, nonché per la ricostituzione di popolazioni di specie vegetali di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE e per la conservazione *ex situ* delle stesse.

Sezione 2. Divieti

Art. 203 - Ambito di conservazione per *Adenophora liliifolia*

1. L'apertura di sentieri e piste forestali in aree in cui è presente la specie è vietata.

Art. 204 - Ambito di conservazione per *Buxbaumia viridis*

1. L'asportazione e la riduzione deliberate della densità di legno marcescente sono vietate.
2. La raccolta dei tappeti muscinali dalle ceppaie delle stazioni note, se non giustificato da studi autorizzati, è vietata.

Art. 205 - Ambito di conservazione per *Cypripedium calceolus*

1. Divieto di rimescolamento degli orizzonti superficiali, di transito di veicoli a motore e strascico del legname in presenza di stazioni della specie, che dovrà avvenire senza danneggiare i cespi della specie eventualmente presenti nell'area di intervento. È sempre ammesso l'esbosco con terreno gelato o coperto di neve.

Art. 206 - Ambito di conservazione per *Gladiolus palustris*

1. Lo stazionamento delle greggi ovicaprine è vietato.
2. L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.

Art. 207 - Ambito di conservazione per *Himantoglossum adriaticum*

1. L'uso agronomico di erbicidi, fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.

Art. 208 - Ambito di conservazione per *Liparis loeselii*

1. Le seguenti attività sono vietate:
 - a) le bonifiche, i drenaggi e le canalizzazioni;

³⁹ La specie è segnalata dal formulario standard del SIC IT3230071 Dolomiti di Ampezzo. Tuttavia, la documentazione prodotta in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2371 del 2006 permette di escluderne la presenza nel Veneto.

⁴⁰ La specie è segnalata dal formulario standard del SIC IT3230022 Massiccio del Grappa. Tuttavia, la sua presenza non più confermata.

- b) le utilizzazioni boschive se non finalizzate alla conservazione o miglioramento dell'habitat in cui la specie vive;
- c) il passaggio di mezzi motorizzati all'interno delle stazioni della specie;
- d) le bonifiche e i drenaggi per un raggio di 50 metri dalle stazioni che possano avere influenza sull'habitat della specie.

Art. 209 - Ambito di conservazione per *Saxifraga tombeanensis*

- 1. L'estirpamento di vegetali e la pulizia di pareti, cenge e fessure delle rocce per attrezzare le pareti ai fini di arrampicata sportiva, vie ferrate o speleologia, dove è comprovata la presenza della specie, sono vietate.

Sezione 3. Obblighi

Art. 210 - Ambito di conservazione per *Adenophora liliifolia*

- 1. Eventuali interventi di taglio boschivo sono ammessi solo a fini di conservazione della specie e sulla base di specifico progetto di taglio.
- 2. Lo sfalcio e il pascolamento, specialmente caprino, deve essere limitato.

Art. 211 - Ambito di conservazione per *Cypripedium calceolus*

- 1. Negli interventi colturali è fatto obbligo prevedere che la copertura arborea non si riduca sotto il 30%, compatibilmente con le caratteristiche strutturali, cronologiche e fitosanitarie del popolamento forestale.

Art. 212 - Ambito di conservazione per *Eryngium alpinum*

- 1. Gestione estensiva del prato o del pascolo.
- 2. Decespugliamento nelle aree abbandonate, non gestite e in fase di eccessiva chiusura.

Art. 213 - Ambito di conservazione per *Depranocladus vernicosus* e *Liparis loeselii*

- 1. È fatto obbligo istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento.

Art. 214 - Ambito di conservazione per *Gladiolus palustris*

- 1. Definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410.
- 2. Nelle aree gestite a prato, lo sfalcio va praticato successivamente alla fioritura della specie, cioè dopo il 31 giugno.
- 3. Valgono le misure di conservazione previste per i seguenti habitat:
 - a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupende fioriture di orchidee);
 - b) 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
 - c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
 - d) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*).

Art. 215 - Ambito di conservazione per *Buxbaumia viridis*

- 1. Conservare o realizzare cumuli duraturi di legno marcescente di superficie pari ad almeno 7 decimetri quadrati⁴¹.

Art. 216 - Ambito di conservazione per * *Gypsophila papillosa*

- 1. Mantenimento dei mosaici prativi e arbustivi radi.
- 2. Monitoraggio dei siti con presenza della specie.
- 3. Protezione rigorosa delle stazioni della specie.

⁴¹ Wiklund, K. (2002). Substratum preference, spore output and temporal variation in sporophyte production of the epixylic moss *Buxbaumia viridis*. Journal of bryology, 24(3), 187-195.

Art. 217 - Ambito di conservazione per *Himantoglossum adriaticum*

1. Valgono le misure previste per i seguenti habitat, con particolare riferimento all'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo:
 - a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupende fioriture di orchidee);
 - b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*).
2. Sfalcio dell'habitat in cui è presente la specie dopo il 31 luglio, successivamente alla fruttificazione.
3. Conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbosa.

Sezione 4. Buone prassi

Art. 218 - Ambito di conservazione per *Liparis loeselii*

1. Monitoraggio periodico delle stazioni.

Art. 219 - Ambito di conservazione per *Eryngium alpinum* e *Drepanocladus vernicosus*

1. Realizzazione di studi che verifichino la presenza delle specie.

Art. 220 - Ambito di conservazione per *Gladiolus palustris*

1. Assicurare regolari falciature (tardive) in prati magri non concimati.
2. Sfalcio almeno biennale in presenza della specie.
3. Monitoraggio periodico delle stazioni.

Art. 221 - Ambito di conservazione per *Adenophora liliifolia*

1. Il censimento puntuale e la stima della numerosità delle popolazioni sono attività da promuovere.

Art. 222 - Ambito di conservazione per *Cypripedium calceolus*

1. Monitoraggio periodico delle stazioni.

Art. 223 - Ambito di conservazione per *Buxbaumia viridis*

1. Approfondimento degli studi per valutare la capacità di dispersione degli individui, la presenza di nuove stazioni e per individuare ulteriori habitat.

Art. 224 - Ambito di conservazione per * *Gypsophila papillosa*

1. Assicurare regolari falciature (tardive) in siti di presenza della specie evitando la chiusura della cotica erbosa.

Art. 225 - Ambito di conservazione per *Himantoglossum adriaticum*

1. Monitoraggio periodico delle stazioni.

Art. 226 - Ambito di conservazione per *Saxifraga tombeanensis*

1. Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni.
2. Verifica della necessità di eventuale conservazione *ex situ*.

CAPO II. Misure di conservazione per anfibi e rettili

Sezione 1. Misure generali

Art. 227 - Lista delle specie di anfibi e rettili iscritte nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE

1. Le specie di anfibi e rettili della regione biogeografica alpina del Veneto, iscritte nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, sono di seguito elencate:
 - a) *Bombina variegata*
 - b) *Rana latastei*
 - c) * *Salamandra atra aurorae*
 - d) *Triturus carnifex*

Art. 228 - Immissione

1. L'immissione di ittiofauna e di anatidi è vietata.

Art. 229 - Erbicidi

1. L'utilizzo di erbicidi è vietato entro una distanza di 30 m dai siti di riproduzione.

Art. 230 - Pozze d'alpeggio

1. Le pozze d'alpeggio devono essere realizzate evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali o ricoprendoli con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo.
2. Gli interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio sono permessi nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 31 dicembre. Il materiale di risulta deve essere conservato, per almeno un anno, in prossimità della pozza.
3. Le captazioni e derivazioni delle acque che alimentano le pozze d'alpeggio, qualora conducano ad una sottrazione permanente e duratura della disponibilità idrica, sono vietati.

Art. 231 - Regimazione idrica

1. La canalizzazione e la regimazione dei corsi d'acqua che alimentano le pozze di riproduzione sono vietate.

Sezione 2. Divieti e obblighi

Art. 232 - Ambito di conservazione per * *Salamandra atra aurorae*

1. L'ambito di conservazione corrisponde ad alcune particelle forestali⁴² dei piani di gestione dei comuni di Asiago, Foza, Roana, Gallio, Lusiana ed Enego, collocate ad est del torrente Assa e a nord del torrente Ghelpach.
2. In attesa dei risultati delle ricerche sperimentali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 2014, i tagli colturali e le utilizzazioni boschive possono essere eseguiti soltanto dal 15 ottobre al 20 aprile, preferibilmente con condizioni di suolo gelato o coperto di neve, selezionando i metodi di esbosco che causano la più bassa pressione e costipamento del suolo, e pianificandone l'uso in modo da ridurre al minimo necessario il transito dei mezzi meccanici al di fuori delle strade e delle piste permanenti.

Art. 233 - Ambiti di conservazione per *Bombina variegata*

1. Obbligo di programmare l'esecuzione di interventi di manutenzione della rete idrica secondaria preferibilmente in inverno e tarda estate, per consentire lo svolgimento delle fasi più delicate del ciclo vitale.
2. Il taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti umidi non deve essere effettuato durante le fasi riproduttive primaverili ed estive e non devono interferire con il ciclo di sviluppo larvale.
3. La bonifica e il prosciugamento di zone umide sono vietati, fatta eccezione per gli interventi rivolti all'eradicazione o al controllo delle specie esotiche invasive.

⁴² Le particelle dei piani di gestione forestale dove applicare la misura del comma 2 sono in via di definizione.

4. L'introduzione di fauna acquatica predatrice della specie è vietata nei siti di riproduzione.

Art. 234 - Ambito di conservazione per *Triturus carnifex*

1. Obbligo di programmare l'esecuzione di interventi di manutenzione della rete idrica secondaria preferibilmente in inverno e tarda estate, per consentire lo svolgimento delle fasi più delicate del ciclo vitale.
2. Il taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti umidi non deve essere effettuato durante le fasi riproduttive primaverili ed estive e non devono interferire con il ciclo di sviluppo larvale.
3. La bonifica e il prosciugamento di zone umide sono vietati, fatta eccezione per gli interventi rivolti all'eradicazione o al controllo delle specie esotiche invasive.
4. L'introduzione di fauna acquatica predatrice della specie è vietata nei siti di riproduzione.
5. Il danneggiamento delle zone umide e dei corpi idrici, anche durante le utilizzazioni boschive, sono vietati.
6. Gli interventi di utilizzazione boschiva vanno eseguiti preferibilmente in inverno e tarda estate, per facilitare lo svolgimento delle fasi più delicate del ciclo vitale.
7. Negli interventi di gestione ordinaria è fatto obbligo mantenere o ripristinare un substrato naturale in alveo per rendere disponibili rifugi per larve e adulti e microhabitat utili al mantenimento di una biodiversità elevata.

Sezione 3. Buone prassi

Art. 235 - Ambito di conservazione per *Bombina variegata*

1. Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all'alimentazione, privilegiando gli interventi di riqualificazione di piccole pozze, effimere e numerose.
2. Promuovere studi per individuare quali sono le popolazioni prioritarie per la conservazione della variabilità genetica.
3. Negli interventi di gestione ordinaria della rete idrica secondaria mantenere o ripristinare un substrato naturale in alveo per rendere disponibili rifugi per larve e adulti e microhabitat utili al mantenimento di una biodiversità elevata.

Art. 236 - Ambito di conservazione per *Rana latastei*

1. Promozione di attività che contribuiscano alla conservazione della variabilità genetica delle popolazioni marginali.
2. Realizzazione di tunnel o sottopassaggi faunistici con barriere guida per favorire l'attraversamento delle arterie stradali.
3. Chiusura di strade comunali e secondarie nelle ore serali e notturne nel periodo di migrazione della specie.

Art. 237 - Ambito di conservazione per * *Salamandra atra aurorae*

1. Monitoraggio e controllo dell'effetto delle attività di gestione forestale e della frequentazione turistico-ricreativa sull'idoneità dell'habitat, proseguendo le attività di ricerca di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 2014.
2. Nell'effettuazione dei tagli culturali non danneggiare le ceppaie morte o marcescenti e rilasciare frammenti di corteccia e di legno morto al suolo.
3. Evitare il transito e lo stazionamento del bestiame.
4. Nei popolamenti monospecifici di abete rosso favorire la diversificazione della composizione degli strati arborei.
5. Attività di sorveglianza per impedire la raccolta di individui da parte di turisti e collezionisti.
6. Regolamentazione della raccolta dei funghi in funzione del controllo e riduzione degli effetti negativi del calpestamento e del danneggiamento dell'habitat.
7. Sviluppo di un programma di attività didattiche ed educative per informare e sensibilizzare la popolazione.

Art. 238 - Ambito di conservazione per *Triturus carnifex*

1. Mantenere e realizzare ambienti di rifugio come siepi, boschetti, mucchi di pietre e tronchi e progettare interventi di recupero di aree umide e boschive scomparse.
2. Creare, dove possibile, fasce di vegetazione che servano da rifugio e da barriera contro pesticidi e altri inquinanti provenienti da emissioni diffuse e che fungano da tampone per l'intercettazione dei nutrienti rilasciati dai terreni agricoli (fosfati e composti azotati responsabili dei fenomeni di eutrofizzazione);
3. Regolamentare le modalità di taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati per garantire un'elevata biodiversità (ad es. procedendo a una sola sponda o procedendo a scacchiera).
4. Negli interventi di gestione ordinaria della rete idrica secondaria mantenere o ripristinare un substrato naturale in alveo per rendere disponibili rifugi per larve e adulti e microhabitat utili al mantenimento di una biodiversità elevata.

CAPO III. Misure di conservazione per pesci

Sezione 1. Misure generali

Art. 239 - Lista delle specie di pesci iscritte nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE

1. Le specie di pesci della regione biogeografica alpina del Veneto, iscritti nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, sono di seguito elencate:
 - a) *Salmo marmoratus*
 - b) *Barbus plebejus*
 - c) *Cottus gobio*
 - d) *Barbus meridionalis* (= *B. caninus*)
 - e) *Lethenteron zanandreae*

Art. 240 - Contenuti integrativi della carta ittica provinciale

1. Le Carte ittiche provinciali adottano misure affinché la pesca e le attività ad essa correlate siano compatibili con il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui all'articolo precedente.

Art. 241 - Fontanili, cisterne e lame d'alpeggio

1. È vietata l'introduzione di specie ittiche nei fontanili, nelle cisterne e nelle lame d'alpeggio.

Art. 242 - Ambiti di conservazione dei pesci

1. Gli ambiti di conservazione dei pesci corrispondono ai tratti dei corsi d'acqua dove le specie risultano presenti.
2. Costituiscono strumenti per l'individuazione dei tratti dei corsi d'acqua di cui al comma 1, qualora supportate da monitoraggi, le carte ittiche provinciali.

Sezione 2. Divieti

Art. 243 - Ambiti di conservazione per *Salmo marmoratus*, *Barbus plebejus*, *Cottus gobio*, *Barbus caninus* e *Lethenteron zanandreae*

1. Sono vietate le seguenti attività:
 - a) immissione di qualsiasi specie ittica, se non prevista dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche, fatto salvo in tratti limitati di corsi d'acqua, appositamente individuati per l'effettuazione di semine pronta pesca o pronta cattura, con specie o individui che non siano in grado di naturalizzarsi, né di esercitare competizione per le risorse trofiche;
 - b) la realizzazione di nuove derivazioni idriche che modificano in modo permanente e duraturo le condizioni idrauliche degli ecosistemi acquatici;
 - c) apportare modifiche morfologiche permanenti e durature agli alvei e alle sponde degli ecosistemi acquatici;
 - d) realizzazione di nuovi scarichi che possano modificare le condizioni di qualità dell'ecosistema acquatico;
 - e) costruzione di opere in alveo in grado di generare effetti, anche parziali, di bacinizzazione del corpo idrico.

Art. 244 - Ambito di conservazione per *Salmo marmoratus*

1. La misura minima di cattura è fissata a 50 cm per garantire che le femmine si riproducano più volte, fatte salve motivate riduzioni a 40 cm in specifiche tratte previste dalla carta ittica.
2. Divieto di immissione di altri salmonidi interfecondi con la specie.
3. Nelle pratiche di ripopolamento o reintroduzione è vietato l'utilizzo di individui diversi da quelli provenienti dallo stesso ceppo genetico dell'area di semina ovvero ottenuti utilizzando riproduttori provenienti dallo stesso bacino idrografico di immissione.
4. Nelle pratiche di pronta pesca o pronta cattura nei corsi d'acqua appositamente individuati dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche, utilizzare specie o individui non in grado di ibridarsi, né di naturalizzarsi, né di esercitare competizione per le risorse trofiche.
5. La realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo riproduttivo (novembre-febbraio)

nei siti di riproduzione della specie o nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva.

Art. 245 - Ambito di conservazione per *Barbus plebejus*

1. La misura minima di cattura è fissata a 30 cm per garantire che tutte le femmine si riproducano almeno una volta.
2. La realizzazione di lavori e lo sfalcio in alveo è vietata durante il periodo riproduttivo (aprile-maggio) nei siti di riproduzione della specie o nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva.

Art. 246 - Ambiti di conservazione per *Cottus gobio*, *Barbus caninus* e *Lethenteron zanandreae*

1. La cattura di queste specie è vietata, fatta eccezione per gli studi scientifici.
2. La realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo riproduttivo (dicembre – maggio) delle specie o nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva.

Sezione 3. Obblighi

Art. 247 - Ambiti di conservazione per *Salmo marmoratus*, *Barbus plebejus*, *Cottus gobio*, *Barbus caninus* e *Lethenteron zanandreae*

1. Controllo delle immissioni eventualmente previste nei piani di ripopolamento, anche nei tratti a monte dei siti Natura 2000.
2. Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni autoctone.
3. Il deflusso minimo vitale non deve essere inferiore a 50 l/s di portata minima istantanea durante tutto l'anno.
4. Verifica periodica del rispetto degli attingimenti idrici consentiti e del deflusso minimo vitale stabilito al comma precedente.
5. Controllo del prelievo e di eventuali attività di bracconaggio.

Art. 248 - Ambito di conservazione per *Salmo marmoratus*

1. Istituzione e mantenimento di zone di rispetto in cui, a prescindere dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche, sospendere le semine di *Salmo trutta* e dove vietare la cattura di *Salmo marmoratus*; stretto controllo delle immissioni effettuate nei tratti limitrofi individuati al momento dell'istituzione delle zone, entro un raggio di contiguità non inferiore a 3 km.
2. È possibile l'utilizzo ai fini di immissione di forme sterili di *Salmo trutta* solo nei modi, nei quantitativi e nei limiti previsti dalle carte ittiche; i lotti seminati deve essere dotato di idonea certificazione sanitaria che ne attesti la sterilità.
3. L'attività alieutica deve essere regolamentata in modo tale da permettere la ricostituzione/mantenimento di una popolazione in grado di automantenersi senza necessità di immissioni ed adeguatamente strutturata.

Art. 249 - Ambiti di conservazione per *Cottus gobio*, *Barbus caninus* e *Lethenteron zanandreae*

1. Istituzione e mantenimento di zone di rispetto in cui vietare qualsiasi immissione di fauna ittica; stretto controllo delle immissioni effettuate nei tratti limitrofi a queste zone.

Sezione 4. Buone prassi

Art. 250 - Ambiti di conservazione per *Salmo marmoratus*, *Barbus plebejus*, *Cottus gobio*, *Barbus caninus* e *Lethenteron zanandreae*

1. Interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati; incremento della variabilità morfoidraulica dei corsi d'acqua; miglioramento della connettività.
2. Interventi di riduzione del carico organico inquinante e ripristino della qualità dei corsi d'acqua.
2. Azioni indirizzate per il ripristino del deflusso ecologico⁴³ dei corsi d'acqua.

⁴³ European Commission (2015) Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. doi: 10.2779/775712

3. Recupero e valorizzazione delle fasce ripariali.
4. Controllo del rispetto di linee guida finalizzate agli interventi negli alvei e relativo monitoraggio alle attività di svasso, sghiaimento, spurgo e fluitazione degli invasi, e relativi monitoraggi.
5. Le Carte ittiche privilegiano l'istituzione di zone di pesca *no kill* rispetto al prelievo.
6. Ricostituzione della continuità fluviale (costruzione di passaggi artificiali per pesci o eliminazione briglie, sbarramenti e altri ostacoli artificiali presenti).
7. Valutazione periodica dello stato di qualità dell'ecosistema acquatico.
8. Censimento e controllo degli scarichi civili e industriali che influenzano lo stato qualitativo degli ambienti acquatici.

Art. 251 - Ambito di conservazione per *Salmo marmoratus*

1. Recupero dei ceppi autoctoni delle popolazioni e riduzione dei livelli di ibridazione, con la produzione e l'immissione di materiale geneticamente selezionato.

Art. 252 - Ambito di conservazione per *Lethenteron zanandreae*

1. Mantenimento e manutenzione periodica non invasiva delle piccole rogge di risorgiva.

CAPO IV. Misure di conservazione per invertebrati

Sezione 1. Misure generali

Art. 253 - Lista delle specie di invertebrati iscritte nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE

1. Le specie di invertebrati della regione biogeografica alpina del Veneto, iscritte nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, sono di seguito elencate:
 - a) *Austropotamobius pallipes*
 - b) * *Callimorpha quadripunctaria*
 - c) *Cerambyx cerdo*
 - d) *Erebia calcaria*
 - e) *Eriogaster catax*
 - f) *Euphydryas aurinia*
 - g) *Lucanus cervus*
 - h) * *Osmoderma eremita*
 - i) * *Rosalia alpina*
 - j) *Vertigo angustior*
2. La raccolta di tutte le specie di cui al comma 1, in qualsiasi stadio di sviluppo, è vietata.
3. La realizzazione di misure di conservazione per *Callimorpha quadripunctaria*, sulla base delle attuali evidenze scientifiche, non è necessaria nella regione biogeografica alpina.

Sezione 2. Divieti

Art. 254 - Ambito di conservazione per *Austropotamobius pallipes*

1. Le seguenti attività sono vietate:
 - a) l'immissione di specie ittiche carnivore predatrici nei tratti fluviali in cui è presente il gambero di fiume, se non prevista dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche;
 - b) l'immissione di altre specie di gambero (gen. *Orconectes*, *Procambarus*, ecc.);
 - c) la realizzazione di nuove derivazioni idriche che modificano in modo permanente e duraturo le condizioni idrauliche degli ecosistemi acquatici;
 - d) apportare modifiche morfologiche permanenti e durature agli alvei e alle sponde degli ecosistemi acquatici;
 - e) la realizzazione di nuovi scarichi che possano modificare le condizioni di qualità dell'ecosistema acquatico.

Art. 255 - Ambito di conservazione per *Vertigo angustior*

1. È vietato distruggere o alterare gli ambienti umidi, eliminare permanentemente la vegetazione riparia e realizzare opere di drenaggio permanenti.

Art. 256 - Ambito di conservazione per *Euphydryas aurinia*

1. Le seguenti attività sono vietate:
 - a) il pascolamento ovino;
 - b) il mutamento permanente di destinazione d'uso;
 - c) la realizzazione di rimboschimenti, piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo.

Sezione 3. Obblighi

Art. 257 - Ambito di conservazione per *Austropotamobius pallipes*

1. Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni di gambero di fiume.
2. Definizione del corretto deflusso minimo vitale a garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali adeguate per le specie.
3. Verifica periodica del rispetto del deflusso minimo vitale stabilito al comma precedente.
4. Valutazione periodica dello stato di qualità dell'ecosistema acquatico.

5. Segnalazione del rinvenimento di eventuali esemplari morti del gambero autoctono o di altre specie per la verifica di eventuali infezioni (afanomicosi).
6. Controllo del prelievo e di eventuali attività di bracconaggio.

Art. 258 - Ambito di conservazione per *Cerambyx cerdo*, *Lucanus cervus* e *Osmoderma eremita*

1. Rilascio di piante arboree deperienti di grandi dimensioni da destinare ad invecchiamento, che vanno marcate.

Art. 259 - Ambito di conservazione per *Euphydryas aurinia*

1. Definizione del carico massimo di pascolo.
2. Definizione di aree con sfalci a frequenza irregolare.

Art. 260 - Ambito di conservazione per *Rosalia alpina*

1. Definizione della quantità di necromassa da rilasciare ai fini della conservazione della specie.
2. La necromassa di cui al comma precedente dovrà essere di faggio di diametro di almeno 25 cm e preferibilmente esposto al sole.

Art. 261 - Ambito di conservazione per *Parnassius mnemosyne*

1. Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, promozione delle forme estensive di utilizzazione e definizione dei rapporti con le attività di sfalcio.

Sezione 4. Buone prassi

Art. 262 - Ambito di conservazione per *Austropotamobius pallipes*

1. Interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, incremento della variabilità morfoidraulica dei corsi d'acqua, miglioramento della connettività.
2. Interventi di riduzione del carico organico inquinante e ripristino della qualità dei corsi d'acqua.
3. Azioni indirizzate per il ripristino del deflusso ecologico⁴⁴ dei corsi d'acqua.
4. Recupero e valorizzazione delle fasce ripariali.
5. Controllo e rispetto di linee guida relative agli interventi negli alvei e relativo monitoraggio e alle attività di svaso, sghiaimento, spurgo e fluitazione degli invasi, e relativi monitoraggi.
6. Recupero del ceppo autoctono di gambero di fiume, con la produzione e l'immissione di materiale geneticamente selezionato.
7. Monitoraggio dello stato delle popolazioni per valutare gli effetti delle misure di conservazione adottate.
8. Censimento e controllo degli scarichi civili e industriali che influenzano lo stato qualitativo degli ambienti acquatici.
9. Nel caso di rinvenimento di specie esotiche competitive, predisposizione di un piano di intervento per l'eradicazione/controllo.

Art. 263 - Ambito di conservazione per *Cerambyx cerdo* e *Lucanus cervus*

1. Attività di sensibilizzazione e protezione legale rispetto alla raccolta e ad altre attività che comportino il danneggiamento degli esemplari.

Art. 264 - Ambito di conservazione per *Euphydryas aurinia*

1. Evitare l'apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali eventualmente al pascolo, in quanto sfavoriscono la specie nutrice.

Art. 265 - Ambito di conservazione per *Osmoderma eremita*

1. Coltivazione e gestione a capitozza di nuove piante di salici e pioppi nelle siepi rurali.
2. Mantenimento e realizzazione di siepi, fasce tampone lungo i corsi d'acqua, aree incolte
3. Realizzazione di habitat di specie, attraverso la rimozione di alberi e cespugli più giovani dalle aree sottostanti la chioma di piante vetuste e l'adozione di altre misure che favoriscano la

⁴⁴ European Commission (2015) Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. doi: 10.2779/775712

formazione di nuove cavità.

Art. 266 - Ambito di conservazione per *Rosalia alpina*

1. Il legno tagliato nelle aree boschive dovrebbe essere mantenuto all'ombra oppure rimosso dai piazzali di deposito prima dell'estate.

Art. 267 - Ambito di conservazione per *Parnassius mnemosyne*

1. Conservazione e recupero di ambienti aperti (praterie subalpine, nardeti, prati da fieno), divieto di rimboschimento artificiale delle aree di pascolo fuorché per motivi di sicurezza idrogeologica.

Art. 268 - Ambito di conservazione per *Eriogaster catax*

1. Conservazione delle siepi rurali.
2. Evitare di effettuare trattamenti con insetticidi nei pressi di siepi e fasce boscate.

CAPO V. Misure di conservazione per mammiferi

Art. 269 - Lista delle specie iscritte nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE

1. Le specie di mammiferi, iscritte nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, della regione biogeografica alpina sono di seguito elencate:
 - a) *Miniopterus schreibersii*
 - b) *Myotis bechsteinii*
 - c) *Myotis blythii*
 - d) *Myotis capaccinii*
 - e) *Myotis emarginatus*
 - f) *Myotis myotis*
 - g) *Rhinolophus euryale*
 - h) *Rhinolophus ferrumequinum*
 - i) *Rhinolophus hipposideros*
 - j) *Lynx lynx*
 - k) * *Ursus arctos*
 - l) * *Canis lupus*

Art. 270 - Ambito di conservazione per *Lynx lynx*

1. Divieto di accesso turistico, ad esclusione delle strade e sentieri segnalati, in aree di riposo diurno in periodo invernale e in aree di riproduzione, dal 30 novembre al 30 maggio.

Art. 271 - Grandi carnivori selvatici (*Lynx lynx*, *Ursus arctos* e *Canis lupus*)⁴⁵

1. Costituisce misura di conservazione per *Ursus arctos* il "Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE)" ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2008, n. 2131.
2. Il riparto del fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 50 del 1993, deve essere prioritariamente destinato a risarcire i danni causati dai grandi carnivori.

Art. 272 - Chiroterri

1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, per scopi scientifici, didattici e conservazionistici.
2. L'illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri.
3. Divieto di realizzazione di opere che:
 - a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico;
 - b) apposizione di barriere che impediscano l'accesso alle colonie.
4. Tutela di siti *nursery* e/o rifugi di svernamento redigendo apposite documenti che definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le colonie.
5. Nell'ambito di conservazione per chiroterri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del diametro del soprassuolo.
6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati compatibili con l'accesso ai chiroterri.
7. Sono considerate buone prassi:
 - a) apposizione di cassette nido;
 - b) mantenimento delle zone ecotonali;
 - c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non compromettano le colonie di chiroterri;
 - d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie di

⁴⁵ Il Piano nazionale di conservazione e gestione del lupo è in fase di approvazione.

- pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare;
 - e) monitoraggio delle colonie note;
 - f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti sotterranei, se troppo sviluppata e d'ostacolo al passaggio di pipistrelli.
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di colonie.

CAPO VI. Misure di conservazione per uccelli

Sezione 1. Misure generali

Art. 273 - Lista delle specie di uccelli iscritte nell'allegato I della direttiva CE n. 147 del 2009

1. Le specie di uccelli della regione biogeografica alpina, iscritte nell'allegato I della direttiva 147/2009/CE, sono di seguito elencati:

- a) *Aegolius funereus*
- b) *Glaucidium passerinum*
- c) *Bonasa bonasia* (= *Tetrastes bonasia*)
- d) *Dryocopus martius*
- e) *Picus canus*
- f) *Picoides tridactylus*
- g) *Ficedula albicollis*
- h) *Pernis apivorus*
- i) *Tetrao tetrix tetrix*
- j) *Tetrao urogallus*
- k) *Alectoris graeca saxatilis*
- l) *Aquila chrysaetos*
- m) *Falco peregrinus*
- n) *Bubo bubo*
- o) *Caprimulgus europaeus*
- p) *Charadrius morinellus*
- q) *Circaetus gallicus*
- r) *Crex crex*
- s) *Gavia arctica*
- t) *Gavia immer*
- u) *Gavia stellata*
- v) *Gypaetus barbatus*
- w) *Gyps fulvus*
- x) *Lagopus mutus helveticus* (= *L. muta*)
- y) *Lanius collurio*
- z) *Lullula arborea*
- aa) *Emberiza hortulana*
- bb) *Anthus campestris*
- cc) *Pandion haliaetus*
- dd) *Philomachus pugnax*
- ee) *Pluvialis apricaria*
- ff) *Strix uralensis*
- gg) *Tadorna ferruginea*
- hh) *Tringa glareola*
- ii) *Milvus migrans*
- jj) *Falco vespertinus*
- kk) *Milvus milvus*
- ll) *Circus cyaneus*
- mm) *Ardea purpurea*
- nn) *Ixobrychus minutus*
- oo) *Lanius minor*
- pp) *Nictycorax nictycorax*
- qq) *Ciconia ciconia*
- rr) *Circus aeruginosus*
- ss) *Botaurus stellaris*

- tt) *Porzana porzana*
- uu) *Porzana parva*
- vv) *Sterna hirundo*
- ww) *Ciconia nigra*
- xx) *Ardeola ralloides*
- yy) *Aythya nyroca*
- zz) *Alcedo atthis*
- aaa) *Egretta garzetta*

2. Per le seguenti specie non sono necessarie, allo stato attuale delle evidenze scientifiche, misure di conservazione per la regione biogeografica alpina: *Anthus campestris*, *Charadrius morinellus*, *Tringa glareola*, *Pluvialis apricaria*, *Pandion haliaetus*, *Gavia arctica*, *Gavia immer*, *Philomachus pugnax*, *Falco vespertinus*, *Milvus milvus*, *Circus cyaneus*, *Ardea purpurea*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius minor*, *Nycticorax nycticorax*, *Ciconia ciconia*, *Circus aeruginosus*, *Botaurus stellaris*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Sterna hirundo*, *Ciconia nigra*, *Ardeola ralloides*, *Aythya nyroca*, *Alcedo atthis*, *Egretta garzetta*.

Art. 274 - Rischio di folgorazione e di impatto

1. La messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e di impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione è obbligatoria, attraverso l'istallazione di posatoi artificiali o di strutture che impediscano di posarsi sugli elementi a rischio, in particolare nelle vicinanze dei siti riproduttivi.

Art. 275 - Addestramento dei cani

1. L'addestramento dei cani e le gare cinofile sono vietate tra il 1° aprile e il 31 agosto negli ambiti di conservazione delle seguenti specie: *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Tetrao tetrix*, *Alectoris graeca* e *Lagopus mutus*.

Sezione 2. Divieti

Art. 276 - Ambito di conservazione per *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Glaucidium passerinum*, *Strix uralensis* e *Aegolius funereus*

1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio i tagli colturali per i quali l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono essere eseguiti solo nei seguenti casi:
- a) assenza di siti attivi di riproduzione, comprese le arene di canto e di allevamento delle covate, nell'area di intervento e nelle sue adiacenze fino ad una distanza di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall'utilizzazione e dalle vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino alla strada silvo-pastorale, ad esclusione delle attività che si realizzano successivamente al concentramento del legname sulla strada silvo-pastorale;
 - b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari.
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità forestale, la quale, prima dell'avvio dell'intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni.

Art. 277 - Ambito di conservazione per *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Tetrao tetrix* e *Alectoris graeca*

1. L'istituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, nonché l'ampiamento di quelli esistenti, è vietata.
2. La caccia alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) non è ammessa, fatta eccezione per il periodo compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre.

Art. 278 - Ambito di conservazione per *Tetrao tetrix tetrix*

1. In prossimità delle arene di canto in cui è accertata la presenza della specie vige il divieto di costruzione di nuove strade forestali e di nuovi sentieri.
2. L'abbandono dei tracciati dei sentieri e delle strade silvo-pastorali transitanti in prossimità delle arene di canto è vietato nel periodo 1° aprile-30 maggio, dalle ore 4.00 alle ore 8.00 del mattino.

Art. 279 - Ambito di conservazione per *Caprimulgus europaeus*

1. In presenza della specie, l'addestramento di cani e le gare cinofile sono vietati nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 luglio.
2. Il transito dei mezzi motorizzati e l'estrazione di ghiaia tra il 1° aprile e il 31 luglio sono vietati.
3. Tra il 1° aprile e il 31 luglio, la permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat di specie, interdetta o regolamentata.

Art. 280 - Ambito di conservazione per *Dryocopus martius*, *Picus canus* e *Picoides tridactylus*

1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno i tagli colturali per i quali l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono essere eseguiti solo nei seguenti casi:
 - a) assenza di siti attivi di riproduzione e nelle sue adiacenze fino ad una distanza di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall'utilizzazione e dalle vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino alla strada silvo-pastorale;
 - b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari.
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità forestale, la quale, prima dell'avvio dell'intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni.

Art. 281 - Ambito di conservazione per *Crex crex*

1. L'addestramento dei cani e le gare cinofile non devono essere effettuati durante il periodo riproduttivo, cioè dal 1° aprile al 31 agosto.

Sezione 3. Obblighi

Art. 282 - Ambito di conservazione per *Aegolius funereus* e *Glaucidium passerinum*

1. Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano ospitare cavità per la nidificazione, in numero di almeno 2-5 per ettaro, da marcare in modo permanente.

Art. 283 - Ambito di conservazione per *Dryocopus martius*, *Picus canus* e *Picoides tridactylus*

1. Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano ospitare cavità per la nidificazione, in numero di almeno 2-5 per ettaro, da marcare permanentemente.
2. Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, di necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero complessivo per ettaro da stabilire a seconda delle peculiarità dei tipi forestali, della forma di governo e degli stadi di sviluppo del bosco.

Art. 284 - Ambito di conservazione per *Ficedula albicollis*

1. Obbligo di conservazione di alberi maturi ricchi di cavità in castagneti secolari da frutto e nei boschi in cui avviene la riproduzione della specie.

Art. 285 - Ambito di conservazione per *Pernis apivorus*

1. Obbligo di rilascio di alberi di discrete dimensioni con grossi rami adatti per la costruzione del nido, in particolar modo nei cedui, in numero di almeno 2-5 per ettaro.
2. Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova.

Art. 286 - Ambito di conservazione per *Tetrao tetrix tetrix*

1. Nelle aree con presenza della specie il piano di gestione, con apposito regolamento, disciplina le attività turistiche estive e invernali mediante specifiche prescrizioni in caso di fattori di disturbo o effetti negativi sulle specie o sui loro habitat.
3. Mantenimento e protezione delle arene di canto.
4. Il prelievo venatorio all'interno dei siti Natura 2000 deve essere subordinato all'esecuzione di censimenti primaverili ed estivi.
5. I censimenti primaverili ed estivi di cui al comma 4 vanno effettuati su aree campione per un minimo di ripetizioni in condizioni operative idonee (3 primaverili + 1 estivo). Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all'attività di allevamento della prole, i censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15 agosto in territorio esalpico, il 20 agosto in territorio mesalpico e il 25 agosto in territorio endalpico.
6. Alla luce dei risultati dei censimenti:
 - a) sospensione del prelievo venatorio in presenza di successo riproduttivo inferiore a 1,35 pulli/femmina nei censimenti estivi;
 - b) sospensione del piano di prelievo venatorio in presenza di densità di maschi (primaverile) inferiore ad una soglia minima accettabile (1 gallo/100 ha);
 - c) sospensione del prelievo venatorio nel caso di popolazioni isolate con consistenza estiva inferiore ai 200 individui;
 - d) sospensione del prelievo venatorio nel caso di trend negativo nel triennio.
7. A seconda del successo riproduttivo (pulli/femmina), le percentuali massime di prelievo venatorio sono così stabilite:
 - a) <1,35: 0%
 - b) 1,35-2,09: 7,5%
 - c) 2,1-2,59: 10,00%
 - d) 2,6-3,0: 12,50%
 - e) >3,0: 15,00%
8. È inoltre obbligatorio:
 - a) assegnare nominalmente i capi ai cacciatori;
 - b) contingentare il numero di permessi in misura pari al numero di capi nel piano di prelievo venatorio.

Art. 287 - Ambito di conservazione per *Alectoris graeca saxatilis*

1. Il prelievo venatorio all'interno dei siti Natura 2000 deve essere subordinato all'esecuzione di censimenti primaverili ed estivi
2. I censimenti primaverili ed estivi su aree campione devono essere realizzati per un minimo di ripetizioni in condizioni meteorologiche idonee (3 primaverili + 1 estivo). Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all'attività di allevamento della prole, i censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15 agosto in territorio esalpico, il 20 agosto in territorio mesalpico, e il 25 agosto in territorio endalpico.⁴⁶
3. Alla luce dei risultati dei censimenti:
 - a) sospensione del prelievo venatorio in presenza di un valore minimo di densità primaverile pari a 2 maschi/100 ha di superficie utile alla specie e/o con rapporto giovani/adulti nei censimenti estivi inferiore a 1,1;
 - b) sospensione del prelievo venatorio nel caso di trend negativo nel triennio.
2. Le percentuali massime di prelievo venatorio sono così stabilite a seconda del valore di successo riproduttivo (pulli/femmina):
 - a) <1,1: 0%
 - b) 1,1 -3,09: 8%
 - c) 3,1- 4: 13%

⁴⁶ Recepimento delle norme comprese nell'Allegato A della deliberazione di Giunta 26 febbraio 2013, n. 233.

- d) > 4: 15%
- 3. È inoltre obbligatorio:
 - a) identificare tramite contrassegno i prelievi;
 - b) assegnare nominalmente i capi ai cacciatori;
 - c) contingentare il numero di permessi in misura pari al numero di capi nel piano di prelievo venatorio.

Art. 288 - Ambito di conservazione per *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Gypaetus barbatus* e *Bubo bubo*

- 1. Le autorità competenti con appositi regolamenti, disciplinano e adottano le opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo ai siti di nidificazione nel periodo riproduttivo (1° marzo - 31 luglio) e il manifestarsi di effetti negativi sulle specie o sui loro habitat, derivanti dalle seguenti attività:
 - a) arrampicata sportiva;
 - b) volo con elicottero;
 - c) volo a vela;
 - d) volo con parapendio o deltaplano.
- 2. La redazione dei regolamenti di cui al comma 1 è subordinata alla consultazione delle associazioni ed Enti che abbiano tra i loro obiettivi statuari la promozione delle attività elencate allo stesso comma.
- 3. Il regolamento di cui al comma 1 si avvale di specifici studi che individuino i siti di nidificazione e le minacce a cui sono sottoposti.

Art. 289 - Ambito di conservazione per *Caprimulgus europaeus*

- 1. Il piano di gestione regola le attività di pascolo e verifica i carichi massimi, incentiva le forme estensive di utilizzazione, definisce i rapporti con le attività di sfalcio.

Art. 290 - Ambito di conservazione per *Circaetus gallicus*

- 1. Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo.
- 2. Mantenimento di 2-5 alberi di discrete dimensioni per ettaro, con grossi rami adatti per la costruzione del nido.

Art. 291 - Ambito di conservazione per *Crex crex*

- 1. Nelle aree con presenza della specie le attività di pascolo vanno regolamentate, con possibilità di interdizione della trasformazione del prato in pascolo.

Art. 292 - Ambito di conservazione per *Lagopus mutus helveticus* (= *L. muta*)

- 1. Il prelievo venatorio all'interno dei siti Natura 2000 deve essere subordinato all'esecuzione di censimenti primaverili ed estivi.
- 2. I censimenti primaverili e quelli estivi andranno pertanto effettuati con almeno una ripetizione in condizioni idonee, prevedendo quindi una o più replicazione in caso di uscite condotte in condizioni meteorologiche inidonee o in misura parziale, su aree campione di estensione complessiva pari ad almeno il 10% della superficie utile alla specie e singolarmente di dimensioni non inferiori a 100 ha. Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all'attività di allevamento della prole, i censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15 agosto in territorio esalpico, il 20 agosto in territorio mesalpico, e il 25 agosto in territorio endalpico.
- 3. Alla luce dei risultati dei censimenti:
 - a) sospensione del prelievo venatorio nel caso di densità primaverile di maschi al canto inferiore a 1,5 maschi/100 ettari di superficie utile alla specie e di rapporto giovani/adulti nei censimenti estivi inferiore a 1,1;
 - b) sospensione del prelievo venatorio nel caso di trend negativo nel triennio;
 - c) fissare le percentuali massime di prelievo venatorio a seconda del valore (pulli/femmina) come:
 - i) <1,1: 0;
 - ii) > 1,1: 10%.

4. È fatto inoltre obbligo di: identificare tramite contrassegno i prelievi, assegnare nominalmente i capi ai cacciatori e contingentare il numero di permessi in misura pari al numero di capi nel piano di prelievo venatorio.

Art. 293 - Ambito di conservazione per *Strix uralensis*

1. Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano ospitare cavità per la nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali.
2. Rilascio di alberi di grandi dimensioni, in particolare quelli spezzati, in numero di almeno 2-5 per ettaro.

Sezione 4. Buone prassi

Art. 294 - Ambito di conservazione per *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus* e *Tetrao tetrix tetrix*

1. Limitatamente ai possibili effetti negativi sulle specie di cui al presente articolo, il pascolo in bosco è sempre ammesso successivamente al 31 luglio, mentre la sua ammissibilità va valutata dai piani di gestione o in sede di concessione-contratto di malga nei periodi precedenti, in funzione dei siti di riproduzione, nidificazione e allevamento dei nidiacei.

Art. 295 - Ambito di conservazione per *Aegolius funereus* e *Glaucidium passerinum*

1. Mantenimento o ripristino delle aree aperte a vegetazione erbacea nel bosco.
2. Interventi selvicolturali che tendono a realizzare una distribuzione delle classi cronologiche o strutturali equilibrata, preservando radure e zone di sottobosco.
3. Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, di necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero complessivo per ettaro da stabilire caso per caso.
4. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare mantenimento e recupero delle aree a prato o pascolo e delle aree aperte a vegetazione erbacea.
5. Eliminazione di cavi e tiranti di teleferiche e funivie non più in uso.
6. Eliminazione dei rodenticidi ad azione ritardata.

Art. 296 - Ambito di conservazione per *Bonasa bonasia* (= *Tetrastes bonasia*)

1. Interventi di miglioramento dell'habitat boschivo e apertura di piccole radure non superiori a 3.000 m².
2. Applicare pratiche selvicolturali che portino alla formazione di un habitat idoneo alla specie dove si realizzi un buon equilibrio cronologico-strutturale, con radure, zone ricche di cespugli ed ecotoni.

Art. 297 - Ambito di conservazione per *Dryocopus martius*, *Picus canus* e *Picoides tridactylus*

1. Adottare trattamenti che prevedano tagli a gruppi o saltuari che portano alla costituzione di un bosco multiplano con radure e zone di sottobosco.

Art. 298 - Ambito di conservazione per *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Tetrao tetrix tetrix* e *Alectoris graeca*

1. La caccia alla beccaccia potrà essere preclusa in aree specifiche per necessità legate alla conservazione delle specie.

Art. 299 - Ambito di conservazione per *Pernis apivorus*

1. Mantenimento di aree aperte all'interno o in prossimità di zone boscate (radure, prati e pascoli) utilizzabili dalla specie per l'alimentazione.

Art. 300 - Ambito di conservazione per *Tetrao tetrix tetrix*

1. Gli interventi di miglioramento ambientale sono volti alla conservazione, al miglioramento o alla costituzione di una copertura vegetale di alberi radi e zone a cespugli intervallata da aree aperte con vegetazione erbacea.
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono localizzati a partire dai comparti di superfici a pascolo e in aree adiacenti o nelle aree selezionate dalle specie, in ragione delle epoche dell'anno e delle fasi vitali, con particolare riferimento al Fagiano di monte (*Tetrao tetrix tetrix*).

3. L'epoca di intervento deve collocarsi dopo il 15 agosto, per ridurre il disturbo allo sviluppo dei nidiacei e, preferibilmente, prima del 10 settembre, per deprimere il ricaccio degli arbusti.
4. Costituiscono criteri generali di gestione attiva:
 - a) interventi colturali in soprassuoli forestali e nella boscaglia di pino mugo:
 - i) tagli a buche su ridotte superfici al fine di mantenere radure ricche di elementi erbacei e arbustivi utili dal punto di vista trofico accompagnati da interventi di diradamento leggero nell'intorno della buca per creare ambienti di margine;
 - ii) creazione di margini di bosco a tracciato non lineare per aumentare la lunghezza del confine marginale e quindi la disponibilità trofica e di nicchie;
 - b) interventi di diradamento e diversificazione strutturale in soprassuoli a densità rada con sottobosco arbustivo e/o al margine superiore delle fustaie:
 - i) tagli a buche o a fessura su ridotte superfici al fine di mantenere radure ricche di elementi erbacei e arbustivi utili dal punto di vista trofico;
 - ii) incremento qualitativo e quantitativo, con crescita locale della biodiversità, delle superfici di ecotono tra foresta, pascoli e praterie alpine;
 - iii) valorizzazione dei gruppi arborei e dei complessi arborei ed arbustivi di alto valore ecologico come sito di rifugio, posatoio, alimentazione, riproduzione ed allevamento della prole;
 - c) interventi di diradamento e riduzione della copertura all'interno della boscaglia di pino mugo e nelle praterie in fase di invasione:
 - i) individuazione preliminare delle unità morfologiche su cui agire (conche, dossi, pendici, linee di radure esistenti);
 - ii) una volta definite le zone da lasciare indisturbate (punti ad alto valore naturalistico o con funzioni di protezione), esecuzione di tagli e decespugliamenti secondo schemi a mosaico e a corridoi sinuosi, evitando la realizzazione di macchie troppo estese;
 - d) date le usuali difficoltà di accesso, la scelta delle località idonee agli interventi dovrà attenersi ai seguenti criteri:
 - i) rispetto di habitat nei quali sia previsto un regime di tutela integrale e dei siti a rischio di erosione;
 - ii) individuazione dei siti idonei alla nidificazione, come aree di intervento prioritarie;
 - iii) individuazione di percorsi di accesso agevoli.
5. In ogni caso gli interventi saranno gradualmente distribuiti in più anni, a partire dalle aree ancora relativamente migliori per poi allargarsi progressivamente seguendo la morfologia di dettaglio del terreno, evitando azioni troppo intense.
6. Nella necessità di migliorare gli habitat faunistici, praticare il pascolamento estensivo in corrispondenza delle radure presenti nelle mughete.
7. Contenimento della ricolonizzazione del pino mugo nelle aree di pascolo.
8. Il mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento manuale o meccanico attraverso la redazione di un circostanziato progetto di taglio del pino mugo in cui siano cartografate le aree da sottoporre al taglio (per gruppi di forma sub circolare non più ampi di 500 m²).

Art. 301 - Ambito di conservazione per *Tetrao urogallus*

1. Gli interventi selvicolturali seguiranno i seguenti criteri generali, da circostanziare sulla base dei tipi forestali di cui all'articolo 116, ovvero dei fattori di idoneità e di selezione dell'habitat, delle epoche e delle fasi vitali della specie:
 - a) nelle arene di canto e nelle aree ad esse adiacenti, evitare tagli che asportino oltre il 25% della provvigione nell'arco di 20 anni, effettuando tagli saltuari per piccoli gruppi nei soprassuoli invecchiati, rispettando i posatoi e mantenendo le radure e le fessure, specialmente a valle di alberi dominanti;
 - b) pianificare la realizzazione di interventi su siti idonei al canto, ma non ancora frequentati per questa attività;

- c) nei siti di covata effettuare tagli regolari e periodici, garantendo uno strato arbustivo irregolare, ma localmente denso con latifoglie eliofile e suffrutici;
- d) nei siti di presenza estiva, attuare interventi che favoriscano la struttura multiplana:
 - i) nelle fustaie monoplane mantenere condizioni di copertura indicativamente comprese fra il 40 ed il 70% agendo se necessario anche sulla rinnovazione;
 - ii) mantenere spazi privi di vegetazione arbustiva o rinnovazione nel sottobosco, che non dovrebbe occupare più del 15% della superficie, per piccoli nuclei, non troppo densi;
 - iii) condurre modesti e localizzati prelievi, accompagnando la fustaia alle fasi stramature, se necessario prelevando le piante schiantate o prossime al crollo, che possono essere di ostacolo alla presenza della specie;
 - iv) nelle fustaie multiplane intervenire con tagli di curazione o a gruppi, ricercando densità irregolari e aprendo buche alternate a piccoli gruppi di individui (3-5). La selezione delle specie forestali cercherà di privilegiare quelle maggiormente idonee per longevità (es. larice) e ramosità (es. larice, abete bianco);
- e) nei siti di presenza invernale, per quanto possibile, conservare abeti e pini, anche nelle formazioni di origine secondaria.

Art. 302 - Ambito di conservazione per *Alectoris graeca saxatilis*

- 1. Conservazione e recupero di ambienti aperti (praterie subalpine, nardeti, prati da fieno).
- 2. Mantenimento dei prati magri, anche mediante il controllo della vegetazione arbustiva e arborea nonché divieto di rimboschimento artificiale delle aree aperte.
- 3. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare mantenimento e recupero delle aree a prato-pascolo e delle aree aperte a vegetazione erbacea.
- 4. Coordinamento nei censimenti faunistici fra aree contermini.

Art. 303 - Ambito di conservazione per *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus* e *Bubo bubo*

- 1. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare mantenimento e recupero delle aree a prato/pascolo e delle aree aperte a vegetazione erbacea.
- 2. Riduzione del rischio di folgorazione o di impatto con cavi sospesi, tramite l'installazione di posatori artificiali o di strutture che impediscano di posarsi sugli elementi a rischio, in particolare nelle vicinanze dei siti riproduttivi.
- 3. Eliminazione di cavi e tiranti di teleferiche e funivie non più in uso.
- 4. Eliminazione dei rodenticidi ad azione ritardata.

Art. 304 - Ambito di conservazione per *Caprimulgus europaeus*

- 1. Mantenimento dei pascoli magri di media montagna, anche mediante il controllo della vegetazione arbustiva e arborea.
- 2. Mantenimento o ripristino, anche mediante incentivazione, delle attività agro-pastorali estensive, in particolare mantenimento e recupero delle aree a prato-pascolo e delle aree aperte a vegetazione erbacea.
- 3. Mantenimento di aree a macchia rada.
- 4. Rilascio di colture a perdere e intercalari per alimentazione della specie

Art. 305 - Ambito di conservazione per *Circaetus gallicus*

- 1. Mantenimento, con il pascolo ovicaprino, delle aree aperte xeriche della fascia prealpina, in particolare nelle zone in cui è stata segnalata la presenza della specie durante il periodo riproduttivo.

Art. 306 - Ambito di conservazione per *Crex crex*

- 1. Operare il pascolo a rotazione.
- 2. Per gli interventi di mantenimento naturalistico operare un sfalcio tardivo con asportazione del fieno.
- 3. Mantenimento di piccole zone concimate, con presenza di specie nitrofile di grande taglia, che possono offrire rifugio alla specie.
- 4. Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause di minaccia.

5. Monitoraggio annuale dei maschi cantori.

Art. 307 - Ambito di conservazione per *Gypaetus barbatus*

1. Realizzazione di carnai.

Art. 308 - Ambito di conservazione per *Gyps fulvus*

1. Realizzazione di carnai.

Art. 309 - Ambito di conservazione per *Lagopus mutus helveticus* (= *L. muta*)

1. Conservazione e recupero di ambienti aperti (praterie subalpine, nardeti, prati da fieno).

Art. 310 - Ambito di conservazione per *Lanius collurio* e *Emberiza hortulana*

1. Realizzazione e mantenimento del mosaico di siepi, fasce tampone lungo i corsi d'acqua ed aree incolte.
2. Mantenimento dei pascoli magri di media montagna, anche mediante il controllo della vegetazione arbustiva e arborea.
3. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare mantenimento e recupero delle aree a prato o pascolo e delle aree aperte a vegetazione erbacea.
4. Mantenimento di una componente arbustiva nei prati, pascoli e prato-pascoli di singoli alberi.
5. Rilascio di colture a perdere e intercalari per alimentazione della specie.
6. Definizione e adozione delle opportune azioni atte a evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione e regolamentazione delle attività agro-pastorali nelle zone di cova in periodo riproduttivo.
7. Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, applicare forme estensive di utilizzazione, definendone i rapporti con le attività di sfalcio.

Art. 311 - Ambito di conservazione per *Strix uralensis*

1. Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione.
2. Aumento della disponibilità di siti riproduttivi mediante la collocazione di cassette nido.

TITOLO VII. NORME TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 312 - Norme transitorie e di coordinamento

1. Fino al recepimento di cui all'articolo 1, comma 9:
 - a) le misure di conservazione per gli habitat, stabilite dal presente provvedimento, sono applicate sull'intera superficie degli habitat come risultante dalle cartografie regionali approvate con successive delibere, eventualmente aggiornate conformemente alle procedure stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 2007;
 - b) i divieti e gli obblighi per le specie, dove non altrimenti specificato, si applicano, verificando la conformità alle misure di conservazione dei progetti e delle attività in sede di concessione delle relative autorizzazioni, ai sensi della normativa vigente, o ricorrendo a procedure di valutazione di incidenza.
2. La Giunta regionale provvede, con specifiche deliberazioni, ad emanare disposizioni attuative del presente provvedimento:
 - i) modificando le vigenti norme di pianificazione, con particolare riferimento ai piani di cui all'articolo 1, comma 8;
 - ii) elaborando, qualora necessario, prontuari operativi per specifiche attività di gestione attiva;
 - iii) individuando i siti o le porzioni di siti per i quali le misure di conservazione implicano opportuni piani di gestione;
 - iv) approvando ogni altro provvedimento che si rilevasse necessario per dare attuazione alle misure di conservazione.

INDICE ANALITICO

Habitat

Codice	Nome	Divieti	Obblighi	Buone prassi
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>	Art. 124 -	Art. 130 -	Art. 136 -
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>	Art. 124 -	Art. 130 -	Art. 136 -
9140	Faggeti subalpini dell'Europa centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>	Art. 124 -	Art. 130 -	Art. 136 -
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>	Art. 124 -	Art. 130 -	Art. 136 -
9160	Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>		Art. 131 -	
9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	Art. 125 -	Art. 130 -	Art. 137 -
91D0	Torbiere boschive	Art. 128 -	Art. 135 -	Art. 144 -
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Art. 127 -	Art. 131 -	Art. 139 -
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)	Art. 126 - Art. 127 -	Art. 131 -	Art. 138 - Art. 139 -
91H0	Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>		Art. 133 -	Art. 141 -
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	Art. 124 -	Art. 130 -	Art. 136 -
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	Art. 126 -		Art. 138 -
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>		Art. 132 -	Art. 140 -
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>		Art. 133 -	Art. 141 -
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)			Art. 142 -
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>		Art. 134 -	Art. 143 -
9530	Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici	Art. 129 -		
4060	Lande alpine e boreali			Art. 161 -
4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)			Art. 160 - Art. 162 -
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.		Art. 151 - Art. 157 -	Art. 163 -
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli			Art. 158 - Art. 164 -
6110	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyssosession albi</i>	Art. 154 -	Art. 157 -	Art. 158 - Art. 165 -
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee			Art. 158 - Art. 167 -
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine			Art. 158 - Art. 167 -
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo	Art. 150 -	Art. 151 -	Art. 158 - Art. 159 - Art. 166 - Art. 168 -

	(<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)			
6230	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	Art. 150 -	Art. 151 -	Art. 158 - Art. 159 - Art. 166 - Art. 168 -
62A0	Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneratalia villosae</i>)	Art. 150 - Art. 154 -	Art. 151 -	Art. 158 - Art. 159 - Art. 166 - Art. 168 -
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	Art. 150 - Art. 151 - Art. 152 - Art. 153 -	Art. 151 -	Art. 158 - Art. 159 - Art. 166 - Art. 169 -
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	Art. 152 - Art. 153 -		Art. 158 - Art. 159 - Art. 170 -
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)			Art. 159 - Art. 171 - Art. 173 -
6520	Praterie montane da fieno			Art. 159 - Art. 166 - Art. 172 - Art. 173 -
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)		Art. 155 -	Art. 159 -
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietia rotundifolii</i>)	Art. 154 - Art. 155 -	Art. 155 -	Art. 159 -
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	Art. 154 -		Art. 159 -
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Art. 154 -		Art. 174 -
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	Art. 154 -		Art. 174 -
8230	Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	Art. 154 -		Art. 159 - Art. 175 -
8240	Pavimenti calcarei	Art. 151 - Art. 154 -	Art. 157 -	Art. 176 -
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	Art. 153 - Art. 156 -	Art. 156 -	Art. 177 -
8340	Ghiacciai permanenti	Art. 155 -		
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	Art. 182 -	Art. 186 -	Art. 189 -
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	Art. 182 -	Art. 186 -	Art. 189 -
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	Art. 182 -	Art. 186 -	Art. 189 -
3160	Laghi e stagni distrofici naturali	Art. 182 -	Art. 186 -	Art. 189 -
7110	Torbiere alte attive	Art. 183 -	Art. 187 -	Art. 190 -
7140	Torbiere di transizione ed instabili	Art. 183 -	Art. 187 -	Art. 190 -
7150	Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>	Art. 183 -	Art. 187 -	Art. 190 -
7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	Art. 183 -	Art. 187 -	Art. 190 -
7220	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	Art. 184 -		Art. 191 -
7230	Torbiere basse alcaline	Art. 183 -	Art. 187 -	Art. 190 -

Allegato A alla DGR n. 786 del 27/05/2016

7240	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	Art. 185 -	Art. 188 -	Art. 192 -
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	Art. 195 -	Art. 197 -	Art. 199 -
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	Art. 195 -	Art. 197 -	Art. 199 -
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	Art. 195 -	Art. 197 -	Art. 199 -
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	Art. 196 -	Art. 198 -	Art. 200 -
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	Art. 195 -	Art. 197 -	Art. 199 -

Specie

Nome	Divieti	Obblighi	Buone prassi
<i>Adenophora liliifolia</i>	Art. 203 -	Art. 210 -	Art. 221 -
<i>Buxbaumia viridis</i>	Art. 204 -	Art. 215 -	Art. 223 -
<i>Cypripedium calceolus</i>	Art. 205 -	Art. 211 -	Art. 222 -
<i>Drepanocladus vernicosus</i>		Art. 213 -	
<i>Eryngium alpinum</i>		Art. 212 -	Art. 219 -
<i>Gladiolus palustris</i>	Art. 206 -	Art. 214 -	Art. 220 -
<i>Gypsophila papillosa</i>		Art. 216 -	Art. 224 -
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	Art. 207 -	Art. 217 -	Art. 225 -
<i>Liparis loeselii</i>	Art. 208 -	Art. 213 -	Art. 218 -
<i>Saxifraga tombeanensis</i>	Art. 209 -		Art. 226 -
<i>Bombina variegata</i>	Art. 233 -	Art. 233 -	Art. 235 -
<i>Rana latastei</i>			Art. 236 -
<i>Salamandra atra aurorae</i>		Art. 232 -	Art. 237 -
<i>Triturus carnifex</i>	Art. 234 -	Art. 234 -	Art. 238 -
<i>Salmo marmoratus</i>	Art. 243 - Art. 244 -	Art. 247 - Art. 248 -	Art. 250 - Art. 251 -
<i>Barbus plebejus</i>	Art. 243 - Art. 245 -	Art. 247 -	Art. 250 -
<i>Cottus gobio</i>	Art. 243 - Art. 246 -	Art. 247 - Art. 249 -	Art. 250 -
<i>Barbus meridionalis</i> (= <i>B. caninus</i>)	Art. 243 - Art. 246 -	Art. 247 - Art. 249 -	Art. 250 -
<i>Lethenteron zanandreae</i>	Art. 243 - Art. 246 -	Art. 247 - Art. 249 -	Art. 250 - Art. 252 -
<i>Austropotamobius pallipes</i>	Art. 254 -	Art. 257 -	Art. 262 -
<i>Cerambyx cerdo</i>		Art. 258 -	Art. 263 -
<i>Eriogaster catax</i>			Art. 268 -
<i>Euphydryas aurinia</i>	Art. 256 -	Art. 259 -	Art. 264 -
<i>Lucanus cervus</i>		Art. 258 -	Art. 263 -
<i>Osmoderma eremita</i>		Art. 258 -	Art. 265 -
<i>Rosalia alpina</i>		Art. 260 -	Art. 266 -
<i>Vertigo angustior</i>	Art. 255 -		
<i>Parnassius mnemosyne</i>		Art. 261 -	Art. 267 -
<i>Miniopterus schreibersii</i>	Art. 272 -	Art. 272 -	Art. 272 -
<i>Myotis bechsteinii</i>	Art. 272 -	Art. 272 -	Art. 272 -
<i>Myotis blythii</i>	Art. 272 -	Art. 272 -	Art. 272 -
<i>Myotis capaccinii</i>	Art. 272 -	Art. 272 -	Art. 272 -
<i>Myotis emarginatus</i>	Art. 272 -	Art. 272 -	Art. 272 -
<i>Myotis myotis</i>	Art. 272 -	Art. 272 -	Art. 272 -
<i>Rhinolophus euryale</i>	Art. 272 -	Art. 272 -	Art. 272 -
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Art. 272 -	Art. 272 -	Art. 272 -
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Art. 272 -	Art. 272 -	Art. 272 -
<i>Lynx lynx</i>	Art. 270 -	Art. 271 -	
<i>Ursus arctos</i>		Art. 271 -	
<i>Canis lupus</i>		Art. 271 -	
<i>Aegolius funereus</i>	Art. 276 -	Art. 282 -	Art. 295 -
<i>Glaucidium passerinum</i>	Art. 276 -	Art. 282 -	Art. 295 -
<i>Bonasa bonasia</i> (= <i>Tetrastes bonasia</i>)	Art. 275 - Art. 276 - Art. 277 -		Art. 294 - Art. 296 - Art. 298 -
<i>Dryocopus martius</i>	Art. 280 -	Art. 283 -	Art. 297 -
<i>Picus canus</i>	Art. 280 -	Art. 283 -	Art. 297 -
<i>Picoides tridactylus</i>	Art. 280 -	Art. 283 -	Art. 297 -
<i>Ficedula albicollis</i>		Art. 284 -	
<i>Pernis apivorus</i>		Art. 285 -	Art. 299 -
<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Art. 275 - Art. 276 - Art. 277 - Art. 278 -	Art. 286 -	Art. 294 - Art. 298 - Art. 300 -
<i>Tetrao urogallus</i>	Art. 275 - Art. 276 - Art. 277 -		Art. 294 - Art. 298 - Art. 301 -
<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	Art. 275 - Art. 277 -	Art. 287 -	Art. 298 - Art. 302 -
<i>Aquila chrysaetos</i>		Art. 288 -	Art. 303 -

Allegato A alla DGR n. 786 del 27/05/2016

<i>Falco peregrinus</i>		Art. 288 -	Art. 303 -
<i>Bubo bubo</i>		Art. 288 -	Art. 303 -
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Art. 279 -	Art. 289 -	Art. 304 -
<i>Circaetus gallicus</i>		Art. 290 -	Art. 305 -
<i>Crex crex</i>	Art. 281 -	Art. 291 -	Art. 306 -
<i>Gypaetus barbatus</i>		Art. 288 -	Art. 307 -
<i>Gyps fulvus</i>			Art. 308 -
<i>Lagopus mutus helveticus</i> (=L. muta)	Art. 275 -	Art. 292 -	Art. 309 -
<i>Lanius collurio</i>			Art. 310 -
<i>Emberiza hortulana</i>			Art. 310 -
<i>Strix uralensis</i>	Art. 276 -	Art. 293 -	Art. 311 -

ALLEGATO A. Perimetro dei piani vigenti di cui al comma 8 dell'art. 1 e delle riserve naturali rispetto alla Rete Natura 2000

(omissis)

ALLEGATO B. Misure di conservazione sito-specifiche

(omissis)